



Calcio e Covo

INFORMATIVA AL PUBBLICO

III PILASTRO

31 dicembre 2014



INDICE

PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO).....	4
TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR.....	6
▪ Risk Appetite Framework	7
▪ Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione.....	7
▪ ICAAP.....	8
▪ Mappatura dei rischi	9
▪ Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi.....	10
TAVOLA 1 - SISTEMI DI GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – CIRC. 285/13 TITOLO IV, CAP.1, SEZ. VII)	50
▪ Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia	50
▪ Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.....	51
▪ Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni	51
▪ Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica	52
▪ Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza	53
▪ Numero dei consiglieri espressione delle minoranze.....	53
▪ Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti	53
▪ Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze	56
▪ Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali.....	56
TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)	58
▪ Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa	58
TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492).....	59
▪ Capitale primario di classe 1 (CET1)	60
▪ Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	62

▪ Capitale di classe 2 (T2).....	62
TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)	77
▪ Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca	77
TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439).....	85
▪ Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte	85
TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442).....	88
▪ Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili.....	88
▪ Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche	94
TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443).....	104
TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444).....	106
▪ Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata.....	106
▪ Processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza.....	108
TAVOLA 9 – ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445)	112
TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)	113
▪ Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti	113
▪ Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate	113
TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448).....	116
▪ Natura del rischio.....	116
▪ Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate	116
▪ Frequenza di misurazione	117
TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449).....	120
TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450).....	121

▪ Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione.....	121
▪ Informazioni sul collegamento tra la remunerazione e i risultati	132
▪ Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile.....	134
▪ Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione	138
▪ Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria.....	139
TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453).....	142
▪ Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”	142
▪ Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.....	142
▪ Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca	144
▪ Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito. 144	
▪ Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell’ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.	145
TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446).....	147

PREMESSA - NOTE ESPLICATIVE SULL'INFORMATIVA AL PUBBLICO (III PILASTRO)

Il primo gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per le banche e per le imprese di investimento contenuta nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*, c.d. CRR, contenente riferimenti direttamente applicabili all'interno di ciascuno stato membro) e nella Direttiva 2013/36/UE (*Capital Requirements Directive*, c.d. CRD IV), che hanno trasposto nell'ordinamento dell'Unione Europea gli standard definiti dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria (il c.d. *framework* di Basilea 3).

Il predetto Regolamento e la Direttiva sono integrati da norme tecniche di regolamentazione o attuazione approvate dalla Commissione europea su proposta delle Autorità europee di supervisione (norme di secondo livello) nonché dalle disposizioni emanate dalle Autorità nazionali e dagli Stati membri per il recepimento della disciplina comunitaria. A tale riguardo, con la pubblicazione della Circolare 285/13 "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sono state recepite nella regolamentazione nazionale le norme della CRD IV e indicate le modalità attuative della disciplina contenuta nel CRR, delineando un quadro normativo in materia di vigilanza prudenziale integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione.

La nuova normativa si basa, in linea con il passato, su tre Pilastri:

- a) il primo pilastro attribuisce rilevanza alla misurazione dei rischi e del patrimonio, prevedendo il rispetto di requisiti patrimoniali per fronteggiare le principali tipologie di rischio dell'attività bancaria e finanziaria (di credito, di controparte, di mercato e operativo).

Sono inoltre previsti:

- l'obbligo di detenere riserve patrimoniali addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica;
 - nuovi requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità (*Liquidity Coverage Ratio* – LCR e *Net Stable Funding Ratio* – NSFR);
 - un coefficiente di "leva finanziaria" (*Leverage Ratio* - LR);
- b) il secondo pilastro richiede agli intermediari di dotarsi di una strategia e di un processo di controllo dell'adeguatezza patrimoniale (cosiddetto "*Internal Capital Adequacy Assessment Process*" - ICAAP), in ottica attuale e prospettica e in ipotesi di "*stress*", a fronte di tutti i rischi rilevanti per l'attività bancaria (credito, controparte, mercato, operativo, concentrazione, tasso di interesse, liquidità ecc.) e di un robusto sistema organizzativo, di governo societario e dei controlli interni. Inoltre, nel contesto del secondo pilastro va tenuto sotto controllo anche il rischio di leva finanziaria eccessiva. L'ICAAP deve essere coordinato, rispondente e coerente con il sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite*

- Framework* – RAF). All’Organo di Vigilanza è rimessa la supervisione sulle condizioni di stabilità, efficienza, sana e prudente gestione delle banche e la verifica dell’affidabilità e della coerenza dei risultati delle loro valutazioni interne (cosiddetto “*Supervisory Review and Evaluation Process*” - SREP), al fine di adottare, ove la situazione lo richieda, le opportune misure correttive;
- c) il terzo pilastro prevede specifici obblighi di informativa al pubblico riguardanti l’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione, misurazione e controllo.

Il presente documento, denominato “Informativa al pubblico – III Pilastro al 31 dicembre 2014”, è stato redatto dalla BCC di Calcio e di Covo Soc. coop. su base individuale.

Il documento è reso disponibile annualmente, congiuntamente ai documenti di bilancio, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca www.bcccalciocovo.it nella sezione “Trasparenza e norme” come richiesto dalla disciplina.

In proposito si fa presente che il documento riprende stralci di informativa già riportata nel Bilancio d’esercizio 2014 della Banca e nella sua predisposizione si sono anche utilizzati elementi comuni col processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale (Resoconto ICAAP) e informazioni tratte dalle Politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e relative all’anno di riferimento dell’informativa.

Infine, si precisa che, non essendo utilizzati dalla Banca metodi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, al presente documento non si applicano gli art. 452, 454 e 455 del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Non sono altresì presenti le informazioni richieste dagli articoli la cui applicabilità decorre da esercizi successivi al 31 dicembre 2014.

TAVOLA 1 - OBIETTIVI E POLITICHE DI GESTIONE DEL RISCHIO - ART. 435 (1) CRR

INFORMATIVA QUALITATIVA

Il modello di governo dei rischi, ovvero l'insieme dei dispositivi di governo societario e dei meccanismi di gestione e controllo finalizzati a fronteggiare i rischi cui è esposta la Banca, si inserisce nel più ampio quadro del Sistema dei Controlli Interni aziendale, definito in coerenza con le Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche emanate con il 15° aggiornamento alla Circolare della Banca d'Italia n.263/2006.

Tali disposizioni, pur ponendosi in linea di continuità con la cornice normativa e regolamentare precedente, hanno introdotto rilevanti novità che hanno impegnato la Banca – e ancora in prospettiva - a una serie di articolati interventi sull'organizzazione, i processi, i dispositivi interni aziendali.

Il principio ispiratore delle scelte aziendali in materia si basa su due assunti fondamentali:

- la consapevolezza che un efficace sistema dei controlli costituisce condizione essenziale per il perseguimento degli obiettivi aziendali e che gli assetti organizzativi e i processi debbano costantemente risultare atti a supportare la realizzazione degli interessi dell'impresa contribuendo, al contempo, ad assicurare condizioni di sana e prudente gestione e stabilità aziendale. Funzioni di controllo autorevoli e adeguate contribuiscono, infatti, a guidare gli Organi di vertice verso scelte strategiche coerenti con il quadro normativo e con le potenzialità aziendali, agevolano lo sviluppo di una cultura aziendale orientata alla correttezza dei comportamenti e all'affidabilità operativa, permettono di accrescere la fiducia degli operatori e dei clienti;
- il rilievo strategico del ruolo della rete del Credito Cooperativo, grazie alla quale la Banca può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti con il quadro operativo e regolamentare di riferimento. L'articolazione della rete assume ulteriore rilievo in quanto ambito di concreta attuazione del principio di proporzionalità nelle soluzioni che la stessa offre per supportare la conformità a un quadro normativo in crescente evoluzione, agevolando il conseguimento di più elevati gradi di efficienza operativa e contribuendo al contenimento dei costi connessi.

All'insegna di tali riflessioni e nel contesto di un percorso comune che ha coinvolto le altre consorelle e le strutture di secondo livello del *network*, il processo di adeguamento ha fatto riferimento agli indirizzi interpretativi e alle linee guida applicative elaborate nel progetto di Categoria, promosso a livello nazionale da Federcasse, cui la Banca ha partecipato per il tramite della Federazione di appartenenza.

▪ **Risk Appetite Framework**

In tale ambito, la Banca ha definito, nel rispetto delle disposizioni in materia, il *Risk Appetite Framework* (RAF) ossia il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il *business model* e il piano strategico - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti il RAF è stata impostata facendo riferimento alle medesime metodologie di misurazione dei rischi utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Per ogni parametro identificato sono definiti:

- il livello di *risk appetite*, ovvero il livello di rischio che la Banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;
- il livello di *risk tolerance*, ovvero la devianza massima dal *risk appetite* consentita;
- il livello di *risk capacity*, ovvero il massimo livello di rischio che la Banca è tecnicamente in grado di assumere senza violare i requisiti regolamentari o altri vincoli imposti dall'Autorità di Vigilanza.

La Banca ha, quindi, normato il "processo di definizione e controllo della propensione al rischio", articolato nelle seguenti fasi:

- definizione della propensione al rischio, formalizzata in uno specifico documento sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione (RAS);
- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi e di indicatori di rischio;
- controllo degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio, nonché rappresentazione degli esiti del predetto controllo ai competenti Organi e Funzioni aziendali con conseguente avvio delle c.d. "procedure di *escalation*" nel caso si riscontrino delle violazioni.

Il sistema di *reporting* interno è volto ad assicurare agli Organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle singole funzioni coinvolte nella gestione dei rischi, la piena conoscenza e governabilità dei rischi stessi e la verifica del rispetto del RAF.

▪ **Politiche ed obiettivi di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione**

La Banca svolge un'attività di pianificazione strategica, avente un orizzonte previsivo di durata triennale, nell'ambito della quale vengono formalizzate le linee strategiche che indirizzano l'operatività del periodo.

La predisposizione del piano operativo annuale, sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, è coerente con il *Risk Appetite Statement* (RAS) con riferimento al medesimo orizzonte temporale.

La natura cooperativa dell'azienda e i principi sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo costituiscono la cornice valoriale che imprime alla gestione aziendale un orientamento particolarmente prudente, finalizzato non già al profitto, bensì al rafforzamento del patrimonio, quale base per perpetuare nel tempo la promozione e il benessere dei Soci e del territorio di riferimento. Il modello operativo della Banca, che si caratterizza per l'orientamento all'intermediazione tradizionale in presenza di un indirizzo gestionale di tipo *originate to hold*, è basato sull'impiego di risorse finanziarie nel territorio dove queste sono raccolte, favorendo l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle famiglie e delle piccole e medie imprese.

Nel territorio di riferimento si concentra non solo l'operatività ma anche il potere decisionale: nel corso degli ultimi anni sono state apportate modifiche allo Statuto tese ad ampliare il coinvolgimento dei Soci nella vita cooperativa della Banca, contemperando i rischi di concentrazione e di conflitto d'interesse con l'adozione di specifici regolamenti e presidi di *governance*.

La propensione al rischio della Banca è quindi fortemente condizionata dalle finalità istituzionali.

La Banca persegue una strategia generale di gestione improntata ad una **contenuta propensione al rischio** e ad un'attenta e consapevole assunzione dello stesso che si estrinseca:

- nel rigettare operazioni che possano pregiudicare la solvibilità e stabilità della Banca;
- nella non ammissibilità di forme tecniche che comportano l'assunzione di rischi non coerenti con gli obiettivi di rischio della Banca;
- nella diversificazione delle esposizioni, al fine di contenerne la concentrazione;
- nell'acquisizione di garanzie a mitigazione del rischio.

▪ **ICAAP**

La Banca ha adeguato il processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP) al nuovo quadro regolamentare con specifico riferimento alle nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale (*ex framework* di Basilea 3) e alle Disposizioni in materia di Sistema di Controlli Interni, anche al fine di garantire la coerenza con il *Risk Appetite Framework* adottato.

In particolare, nel rispetto dell'articolazione del processo ICAAP previsto dalle Disposizioni di vigilanza, sono state irrobustite le procedure per:

- l'identificazione di tutti i rischi verso i quali la Banca è o potrebbe essere esposta, ossia dei rischi che potrebbero pregiudicarne l'operatività, il perseguimento delle strategie definite e il conseguimento degli obiettivi aziendali. Nello svolgimento delle attività citate la Banca tiene conto del contesto normativo di riferimento, dell'operatività in termini di prodotti e mercati di riferimento, delle specificità connesse alla propria natura di banca cooperativa a mutualità prevalente operante in un *network* e, per individuare gli

eventuali rischi prospettici, degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione e declinati nel piano annuale, nonché di quanto rappresentato nel *Risk Appetite Statement*;

- la misurazione/valutazione dei rischi in ottica attuale, prospettica ed in ipotesi di *stress*;
- l'autovalutazione dell'adeguatezza del capitale, tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici. Per gli opportuni approfondimenti relativi alle fasi del processo di autovalutazione dell'adeguatezza del capitale si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "4. Requisiti di capitale".

■ **Mappatura dei rischi**

Nel rispetto della regolamentazione applicabile la Banca ha identificato i rischi ai quali è o potrebbe essere prospetticamente esposta. L'identificazione è svolta in modo analitico tenendo conto

- del contesto normativo di riferimento, nonché del modello di *business* e operativo della Banca;
- delle specificità derivanti dalla propria natura cooperativa;
- dei profili dimensionali e delle specificità organizzative;
- degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'elenco dei rischi riportato nelle Disposizioni di vigilanza¹ identifica in via minimale i rischi che sono sottoposti ad analisi per verificare l'effettiva esposizione della Banca ai predetti rischi. Per ciascun rischio sono individuate le fonti generatrici, i processi aziendali rilevanti, le strutture coinvolte nella gestione relativa.

Sulla base di quanto emerso dalle analisi svolte, la Banca ha identificato come rilevanti i seguenti rischi:

- rischio di credito;
- rischio di mercato;
- rischio operativo;
- rischio di concentrazione;
- rischio di tasso di interesse;
- rischio di liquidità;
- rischio residuo;
- rischio di cartolarizzazione;

¹ Di cui all'Allegato A – Parte Prima – Titolo III – Capitolo 1 della Circ. Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013 e alle "Disposizioni di vigilanza per le banche", all'Allegato A – Titolo V – Capitolo 7 del 15° aggiornamento della Circ. Banca d'Italia, n. 263 del 27 dicembre 2006

- rischio strategico;
- rischio reputazionale;
- rischio paese;
- rischio di trasferimento;
- rischio base;
- rischio di leva finanziaria eccessiva.

I rischi identificati sono stati classificati in due principali tipologie, ovvero rischi quantificabili e rischi non quantificabili.

I rischi per i quali non si dispone di metodologie di quantificazione sono, in via minimale, valutati in termini di conformità e di adeguatezza dei presidi organizzativi deputati alla relativa gestione. Tale valutazione si estrinseca nell'attribuzione di un giudizio complessivo di rilevanza del rischio articolato in più livelli. Ove rilevante, alla predetta valutazione è associata la rilevazione di taluni indicatori di rischio che consentono di qualificare la gravità e la persistenza delle eventuali criticità riscontrate nei singoli processi.

In generale, i criteri per l'attribuzione del grado di rilevanza si basano sull'analisi congiunta delle seguenti componenti:

- l'esposizione attuale o prospettica ai rischi, intesa come effetto che la manifestazione degli stessi potrebbe determinare in termini economici, patrimoniali, finanziari, sanzionatori ecc.;
- la probabilità di manifestazione dei rischi, tenuto conto sia di fattori interni, sia di fattori esterni riconducibili all'evoluzione del contesto in cui opera la Banca;
- le tecniche di attenuazione del rischio adottate, ossia gli strumenti, le garanzie, le procedure volte a contenere gli effetti negativi derivanti dalla manifestazione dei rischi.

- **Sistema dei controlli interni - Ruoli e responsabilità nel governo e nella gestione dei rischi**

Il complesso dei rischi aziendali è presidiato nell'ambito di un modello organizzativo impostato sulla piena separazione delle funzioni di controllo da quelle produttive, che integra metodologie e presidi di controllo a diversi livelli, tutti convergenti con gli obiettivi di assicurare efficienza ed efficacia dei processi operativi, salvaguardare l'integrità del patrimonio aziendale, tutelare dalle perdite, garantire l'affidabilità e l'integrità delle informazioni, verificare il corretto svolgimento dell'attività nel rispetto della normativa interna ed esterna.

In linea con le disposizioni in materia di *Corporate Governance*, il modello adottato delinea le principali responsabilità in capo agli Organi Aziendali al fine di garantire la complessiva efficacia ed efficienza del complessivo Sistema dei Controlli Interni.

Il **Consiglio di Amministrazione** è responsabile del sistema di controllo e gestione dei rischi e, nell'ambito della relativa *governance*, della definizione, approvazione e revisione degli orientamenti strategici e delle connesse politiche e linee guida di gestione dei rischi, nonché degli indirizzi per la loro applicazione e supervisione. Anche sulla base dei riferimenti allo scopo prodotti dalla Direzione Generale, verifica nel continuo l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema di gestione e controllo dei rischi, provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, esterno o interno, o derivanti dall'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

In tale ambito:

- approva
 - i processi di gestione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto;
 - le modalità di identificazione e valutazione dei rischi e definisce le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
 - le modalità attraverso le quali le diverse tipologie di rischio sono identificate, analizzate e misurate/valutate e di calcolo del requisito patrimoniale, provvedendo al riesame periodico delle stesse al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;
 - le procedure per la definizione e il controllo della propensione al rischio e il documento in cui la stessa è formalizzata, i limiti operativi e gli indicatori di rischio;
 - i piani di intervento formulati nel caso di violazione della *risk tolerance* o nel caso di violazione dei limiti oltre il margine di superamento;
- assicura che l'attuazione del RAF sia coerente con gli obiettivi di rischio e la soglia di tolleranza approvati;
- valuta periodicamente, sulla base delle informazioni fornite dalle competenti Funzioni aziendali, l'adeguatezza e l'efficacia del RAF e la compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio;
- assicura che il piano strategico, il RAF, l'ICAAP, i budget e il Sistema dei Controlli Interni siano coerenti, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;
- assicura che i compiti e le responsabilità siano definiti in modo chiaro ed appropriato, con particolare riguardo ai meccanismi di delega;

- assicura che venga definito un sistema di flussi informativi in materia di gestione e controllo dei rischi, volto a consentire la piena conoscenza e governabilità degli stessi;
- assicura l'affidabilità, la completezza e l'efficacia funzionale dei sistemi informativi. Nel caso emergano carenze o anomalie, promuove con tempestività idonee misure correttive.

Il Consiglio di Amministrazione ha delegato ad un **Comitato Esecutivo**, composto da cinque componenti del Consiglio stesso, talune responsabilità principalmente in materia di credito.

La Banca ha inoltre provveduto alla costituzione di un **Comitato Tecnico del Credito** (C.T.C.) composto da tre Amministratori appositamente delegati dal Consiglio di Amministrazione a svolgere la funzione di supporto di carattere tecnico agli Organi di vertice sia in materia di erogazione/classificazione del credito che relativamente alle tematiche riguardanti la regolamentazione interna di gestione e mitigazione dei rischi di credito e di concentrazione. Il Comitato assolve anche il ruolo di Commissione per le operazioni con i soggetti collegati previsto dalle "Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati".

Il **Direttore Generale** rappresenta il vertice della struttura interna e come tale partecipa alla funzione di gestione, nell'ambito della quale opera, in un sistema a "geometria variabile" con il Consiglio di Amministrazione e con il Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale dà esecuzione alle delibere degli organi sociali, persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni e al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, assicurando la conduzione unitaria della Società e l'efficacia del Sistema dei Controlli Interni. In tale ambito, predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento di un efficace sistema di gestione e controllo dei rischi.

In tale ambito, in particolare:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle linee di indirizzo strategico e delle connesse politiche di rischio;
- definisce la proposta inerente ai flussi informativi interni, individuandone finalità, periodicità e funzioni responsabili, volti ad assicurare agli Organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio nonché la verifica del rispetto del RAF;
- cura la predisposizione dei piani di intervento da sottoporre all'approvazione del Consiglio nel caso di violazione della *risk tolerance* o di violazione dei limiti;
- cura la proposta di definizione dei processi di gestione, controllo e mitigazione dei rischi, individuando compiti e responsabilità delle strutture coinvolte per dare attuazione al modello organizzativo prescelto, assicurando il rispetto dei necessari requisiti di segregazione funzionale e la conduzione delle attività

rilevanti in materia di gestione dei rischi da parte di personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere;

- coordina le attività delle unità organizzative coinvolte nella gestione, misurazione/valutazione e controllo dei singoli rischi verificando che le stesse applichino le metodologie e strumenti definiti per l'analisi, la misurazione/valutazione ed il controllo/mitigazione dei rischi individuati.

L'**Organo con funzione di controllo**, rappresentato dal Collegio Sindacale, ha la responsabilità di vigilare, oltre che sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sulla funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni, accertando l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle stesse, promuovendo gli interventi ritenuti necessari per rimuovere le carenze rilevate e correggere le irregolarità emerse.

Ai sensi dello Statuto Sociale, al Collegio Sindacale è attribuito il controllo contabile, esercitato mediante la valutazione dell'adeguatezza e della funzionalità dell'assetto contabile, ivi compresi i relativi sistemi informativi, al fine di assicurare una corretta rappresentazione dei fatti aziendali.

Tale Organo è sempre preliminarmente e specificatamente interpellato con riguardo alla definizione degli elementi essenziali del complessivo Sistema dei Controlli Interni, quali poteri, responsabilità, risorse, flussi informativi, conflitti di interesse. Il Collegio è sempre preliminarmente sentito con riferimento alle decisioni attinenti la nomina e la revoca dei responsabili delle Funzioni aziendali di controllo.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni, la Banca ha istituito le seguenti funzioni aziendali di Controllo - permanenti e indipendenti:

- Revisione Interna (*Internal Audit*);
- Controllo dei rischi (*Risk Management*);
- Conformità alle norme (*Compliance*);
- Antiriciclaggio.

La Funzione di **Revisione Interna** è volta, da un lato, a controllare, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, dall'altro, a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti.

In particolare, le principali responsabilità attribuite alla funzione sono:

- la valutazione in termini di completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, del processo di gestione dei rischi e degli altri processi aziendali;

- la valutazione di efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle attività aziendali, incluse quelle esternalizzate e l'evoluzione dei rischi con impatto sia sulle strutture di sede sia sulle filiali;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati dalla Banca;
- l'accertamento del rispetto dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica di adeguatezza, affidabilità complessiva e sicurezza del sistema informativo (ICT *audit*) e del piano di continuità operativa;
- la verifica della rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività e nel funzionamento dei controlli.

La funzione di *Internal Audit* è esternalizzata alla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo e il ruolo di *link auditor* è stato assegnato ad un Amministratore.

La Funzione di **Controllo dei Rischi** ha la finalità principale di collaborare alla definizione e all'attuazione del RAF e delle relative politiche di governo dei rischi.

In tale ambito, le principali responsabilità attribuite alla Funzione sono:

- il coinvolgimento nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella definizione del sistema dei limiti operativi;
- la proposta di parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche a scenari di *stress* e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della Banca, l'adeguamento di tali parametri;
- la verifica di adeguatezza del RAF, del processo di gestione dei rischi e del sistema dei limiti operativi;
- il supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale;
- il supporto agli Organi Aziendali nella valutazione del rischio strategico, monitorandone le variabili significative;
- il presidio della coerenza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le strutture aziendali interessate;
- la verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate;
- il monitoraggio del rischio effettivo assunto dalla Banca e della sua coerenza con gli obiettivi di rischio, nonché la verifica del rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- il coinvolgimento nella valutazione rischi sottesi ai nuovi prodotti e servizi e inerenti all'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;

- la formulazione di pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo, acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- la verifica del corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie.

La Funzione di **Conformità** alle norme presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l'attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio.

I principali adempimenti che la funzione di conformità alle norme è chiamata a svolgere sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili e la misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio di non conformità e la verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati e la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi adottati;
- la valutazione ex ante della conformità alla regolamentazione applicabile di tutti i progetti innovativi che la Banca intenda intraprendere, nonché nella prevenzione e nella gestione dei conflitti di interesse;
- la prestazione di consulenza e assistenza nei confronti degli Organi Aziendali della banca in tutte le materie in cui assume rilievo il rischio di non conformità.

Il presidio del rischio di non conformità è assicurato mediante un coinvolgimento proporzionato al rilievo che le singole norme hanno per l'attività svolta e alle conseguenze della loro violazione. In particolare, nell'ambito del processo di gestione del rischio di non conformità sono stati individuati specifici presidi specialistici con il compito di presidiare il rischio di non conformità con riferimento alle normative non rientranti nel perimetro di diretta competenza della Funzione di conformità alle norme. Tali presidi si configurano come strutture organizzative interne alla Banca dotate di competenze "esclusive" per l'espletamento dei compiti previsti da normative che richiedono un'elevata specializzazione con riferimento alle attività disciplinate. Ciascun presidio specialistico assicura la gestione del rischio di non conformità limitatamente agli ambiti normativi di propria competenza.

La Funzione **Antiriciclaggio** verifica che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione della normativa esterna ed interna in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Ciò, principalmente, attraverso:

- l'identificazione delle norme applicabili e la valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali;
- l'individuazione dei presidi interni finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo e la verifica della relativa idoneità ed efficacia;

- la proposta di modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- la prestazione di consulenza e assistenza agli Organi Aziendali;
- la verifica sull'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'Archivio Unico Informatico aziendale e la trasmissione all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) dei dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico.

In tale ambito, il responsabile aziendale individuato ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 231/2007 valuta le Segnalazioni di Operazioni Sospette pervenute e trasmette all'UIF le segnalazioni ritenute fondate. Comunica, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile dell'unità organizzativa da cui ha avuto origine la segnalazione.

Il ricorso all'esternalizzazione di funzioni aziendali, anche importanti e di controllo, rappresenta un elemento strutturale e imprescindibile del modello organizzativo della Banca in considerazione non solo delle dimensioni aziendali e della limitata complessità operativa che la caratterizza, ma anche della sua appartenenza al Sistema del Credito Cooperativo. La Banca si avvale infatti dei servizi offerti dagli organismi promossi dalla Categoria, come previsto dallo stesso Statuto sociale, con riguardo all'esternalizzazione di parte delle funzioni di controllo, della parte prevalente del proprio Sistema Informativo nonché di altre funzioni aziendali importanti, quali servizi di *back office*.

Con particolare riguardo alle funzioni aziendali di controllo, la Banca ha deciso di avvalersi della possibilità, già consentita dalle disposizioni previgenti, di esternalizzare la funzione di Revisione Interna (*Internal Audit*) presso la Federazione Lombarda delle BCC.

Gli accordi di esternalizzazione della Funzione di *Internal Audit* prevedono che le attività in capo alla stessa siano svolte da strutture autonome, reciprocamente indipendenti, con responsabili e risorse umane dotate di adeguate capacità professionali. Specifici riferimenti dispositivi assicurano che il Responsabile e gli addetti non operino in conflitto di interessi con le attività della funzione né svolgano attività che sarebbero chiamati a controllare.

Il complessivo Sistema dei Controlli Interni della Banca si incardina inoltre sui seguenti principali presidi.

Comitato di Direzione

Il Comitato di Direzione, composto dal Direttore Generale, dal Vice Direttore Generale, dal Responsabile Area Rete Distributiva e dal Responsabile dell'Ufficio Soci e Studi, è l'organismo collegiale che ha l'obiettivo di

garantire l'unità di indirizzo e il controllo della complessiva gestione aziendale, assicurando la coerente realizzazione degli orientamenti strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato svolge le attività di cui è assegnatario secondo i principi della "Gestione integrata dell'attivo e del passivo", in vista dell'ottimizzazione del profilo di rischio/rendimento complessivo, tenuto conto degli orientamenti strategici definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Controlli di Primo Livello

La Banca ha attivato i Controlli di primo livello demandando alle strutture preposte ai singoli processi aziendali la responsabilità di attivarsi affinché le attività operative di competenza vengano espletate con efficacia ed efficienza, nel rispetto dei limiti operativi loro assegnati, coerentemente con gli obiettivi di rischio e con le procedure in cui si articola il processo di gestione dei rischi, nonché in maniera conforme al vigente sistema di deleghe. I controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (politiche, regolamenti, procedure, manuali operativi, circolari, altre disposizioni ecc.) dove sono declinati in termini di responsabilità, obiettivi, modalità operative, tempistiche di realizzazione e modalità di tracciamento.

La Banca promuove la diffusione, a tutti i livelli, della cultura del rischio anche mediante l'attuazione di programmi di formazione per sensibilizzare i dipendenti in merito ai presidi di controllo relativi ai propri compiti e responsabilità.

Modello Organizzativo 231

La Banca ha adottato il **Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01** attraverso la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo per la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati che possono comportare una responsabilità amministrativa per la Banca. Il Modello adottato si integra nel Sistema dei Controlli Interni in essere ed oltre a consentire di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto 231/01, è volto a migliorare la *corporate governance* della Banca, limitando il rischio di commissione dei reati e i relativi risvolti reputazionali ed economici.

Referente delle Funzioni Operative Importanti

Laddove esternalizzate, la Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le Funzioni Operative Importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno (referente interno per le attività esternalizzate) dotato di

adeguati requisiti di professionalità, la cui principale responsabilità riguarda il controllo del livello dei servizi prestati dagli *outsourcer*.

Funzione ICT e Funzione di Sicurezza Informatica

La Funzione ICT esercita il ruolo di controllo sulle componenti del sistema informativo esternalizzate, verificando l'adeguatezza dei livelli di servizio erogati dal fornitore e valutandone gli eventuali risvolti sul livello di soddisfazione dei clienti della Banca, nonché l'efficienza operativa e la disponibilità delle infrastrutture IT, in coerenza con il *framework* di rischio IT definito.

La Funzione di Sicurezza Informatica è deputata allo svolgimento dei compiti in materia di sicurezza delle risorse ICT della Banca, con il supporto del Centro Servizi di riferimento e degli eventuali fornitori terzi attivi in tale ambito. Principale finalità della Funzione è quella di assicurare che il livello di sicurezza offerto sulle risorse ICT sia allineato agli obiettivi di sicurezza che la Banca si è posta.

Fermi i ruoli e responsabilità dianzi richiamati nell'illustrare i principali presidi del Sistema dei Controlli Interni aziendale, nell'ambito del processo di gestione dei rischi sono assegnate alle diverse Unità/Aree di *Business* le seguenti principali responsabilità:

- collaborare nell'individuazione degli indicatori di rilevanza da associare a ciascun rischio;
- collaborare alla definizione della propensione al rischio;
- produrre e mettere a disposizione i dati necessari al calcolo degli indicatori di rilevanza;
- produrre ed inoltrare i dati necessari ad alimentare i modelli e gli strumenti per la misurazione di ciascun rischio e per l'esecuzione degli *stress test*;
- supportare l'esecuzione delle misurazioni/valutazioni dei rischi;
- operare nel rispetto dei limiti operativi assegnati, formulando ove necessario opportune proposte di intervento nel caso di violazione dei predetti limiti ovvero di criticità rilevante nel processo di gestione dei rischi.

In termini generali e ferme le attribuzioni puntuali meglio dettagliate infra con riguardo a ciascun profilo di rischio:

- **l'Ufficio Finanza** è responsabile dell'analisi, valutazione e mitigazione dei profili di manifestazione:
 - dei rischi di mercato e di regolamento, di controparte, di aggiustamento della valutazione del credito, di tasso di interesse sul portafoglio bancario, nel rispetto degli indirizzi definiti nelle politiche aziendali, nella regolamentazione del processo finanza, nella struttura delle deleghe e dei limiti operativi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;

- del rischio di liquidità, in collaborazione con l'Area Crediti, nel rispetto degli indirizzi definiti dalle politiche e processi di gestione del rischio stesso;
- **l'Ufficio Analisi Crediti e l'Ufficio Segreteria Crediti** sono responsabili, ognuno per la parte di propria competenza e nel rispetto degli indirizzi e delle indicazioni operative definiti dalla regolamentazione interna del processo del credito, dalle politiche in materia di gestione del rischio nonché dalla struttura delle deleghe e dei limiti operativi, dell'analisi, gestione e mitigazione dei profili di manifestazione del rischio di credito.

Più nello specifico, con riferimento a ciascuno dei rischi rilevanti individuati vengono di seguito riportate la definizione adottata dalla Banca e le principali informazioni relative alla *governance* del rischio, agli strumenti e metodologie a presidio della misurazione/valutazione e gestione del rischio, alle strutture responsabili della gestione.

RISCHIO DI CREDITO

E' definito come il rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. A seguito della pubblicazione delle nuove disposizioni di vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni la Banca ha intrapreso specifiche iniziative di carattere organizzativo ed operativo con riguardo al **processo di gestione e controllo del rischio di credito**.

I principali ambiti di intervento volti a rafforzare il presidio del rischio ai requisiti normativi attengono al grado di formalizzazione delle politiche di valutazione dei crediti deteriorati, nonché allo sviluppo e piena efficacia dei controlli di secondo livello sulle singole esposizioni, avuto particolare riguardo a quelle deteriorate.

Nella sua attuale configurazione il processo organizzativo di gestione e controllo del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie della fase istruttoria e quelle operative (fatte salve le autonomie attribuite alle filiali, per importi comunque contenuti), nonché tra le attività di gestione e le attività di controllo.

L'intero processo di gestione e controllo del credito è disciplinato da un Manuale di processo del credito e dalle correlate eventuali disposizioni attuative che:

- individuano le deleghe ed i poteri di firma in materia di affidamento ed erogazione del credito;
- definiscono i criteri per la valutazione del merito creditizio e le metodologie per il rinnovo degli affidamenti, le metodologie di controllo andamentale e misurazione del rischio di credito, le tipologie di interventi da adottare in caso di rilevazione di anomalie.

Con riferimento alle operazioni con soggetti collegati, la Banca si è dotata di apposite procedure deliberative volte a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della stessa possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative. In tale prospettiva, la Banca si è dotata anche di strumenti ricognitivi e di una procedura informatica volti a supportare il corretto e completo censimento dei soggetti collegati.

La Banca ha altresì definito livelli di propensione al rischio e soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle specifiche politiche di rischio, con assetti organizzativi e controlli interni volti a definire i ruoli e le responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse, ad assicurare l'accurato censimento dei soggetti collegati, a monitorare l'andamento delle relative esposizioni e il costante rispetto dei limiti definiti, ad assicurare la tempestiva e corretta attivazione delle procedure deliberative disciplinate.

Per rischio inerente le operazioni con soggetti collegati (ovvero l'insieme costituito dalle parti correlate alla Banca e dai relativi soggetti connessi), si intende il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti e azionisti.

La disciplina prudenziale, di cui al Capitolo 5 del Titolo V del 9° aggiornamento della circ.263/06 del 12 dicembre 2011 (le Disposizioni), stabilisce limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti di soggetti collegati e la necessità di adottare apposite procedure deliberative *“al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative”* con riguardo alle operazioni con soggetti collegati; specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni sono indirizzate al rispetto degli obblighi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni verso tali soggetti.

Ai sensi delle Disposizioni, il Consiglio di Amministrazione ha disciplinato, attraverso appositi riferimenti normativi interni, i limiti prudenziali e le procedure deliberative applicabili, rispettivamente, all'assunzione di attività di rischio e all'esecuzione di operazioni nei confronti dei soggetti collegati, allo scopo di preservare la correttezza formale e sostanziale di tutte le operazioni con tali soggetti, nonché ad assicurare l'integrità dei relativi processi decisionali da condizionamenti esterni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 giugno 2012 ha approvato le “Procedure deliberative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, nelle quali sono disciplinati i criteri per la classificazione delle operazioni e le procedure deliberative applicabili all’assunzione di attività di rischio e all’esecuzione di operazioni con soggetti collegati. Sono, inoltre, state definite e formalmente deliberate nella seduta del 17 dicembre 2012 le “Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”.

Nelle Politiche la Banca ha provveduto alla definizione del proprio livello di propensione al rischio in termini di misura massima accettabile delle attività di rischio verso soggetti collegati, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati, accettabile in rapporto al Patrimonio di Vigilanza, nonché alla definizione di una soglia di allerta rispetto al limite di esposizione complessiva nei confronti dei soggetti collegati, superata la quale l’assunzione di nuove attività di rischio verso soggetti collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione del rischio prestate da soggetti indipendenti dai soggetti collegati.

Tali riferimenti sono stati integrati, nelle politiche assunte, con assetti organizzativi e controlli interni volti a individuare ruoli e responsabilità degli organi e delle funzioni aziendali in tema di prevenzione e gestione dei conflitti d’interesse, accurato censimento dei soggetti collegati, monitoraggio dell’andamento delle relative esposizioni e del costante rispetto dei limiti, corretta e completa applicazione delle procedure deliberative definite.

I rischi connessi con l’operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d’interesse), ritenuti rilevanti per l’operatività aziendale, vengono considerati nell’ambito del processo interno di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP); in particolare, nei casi di superamento dei limiti prudenziali (eventualità ammessa dalle Disposizioni solo per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca), a integrazione delle iniziative previste nel piano di rientro la Banca tiene conto delle eccedenze nel processo di determinazione del capitale interno complessivo attuale e prospettico.

A riguardo si rappresenta che la Banca, ha provveduto ad aggiornare la normativa di processo alla luce dell’evoluzione del quadro normativo e operativo di riferimento. Le nuove procedure deliberative sono state applicate, in effettivo, a partire dall’esercizio 2013.

Il **Consiglio di Amministrazione**, nell’esercizio della responsabilità attinente l’istituzione e il mantenimento di un efficace sistema di gestione e controllo del rischio di credito, oltre a quanto specificato precedentemente, ha:

- definito i livelli di propensione al rischio di credito e le soglie di tolleranza coerenti con il proprio profilo strategico e le caratteristiche organizzative;
- definito i criteri di classificazione, valutazione e gestione delle posizioni deteriorate e delle metodologie per il controllo andamentale del rischio di credito;
- definito i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali ed alle funzioni di controllo la piena conoscenza e governabilità del rischio di credito;
- approvato le linee generali del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio che presiede all'intero processo di acquisizione, valutazione, controllo e realizzo degli strumenti di CRM utilizzati, anche al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento a fini prudenziali, al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa.

Anche sulla base dei riferimenti prodotti dalla Direzione Generale, il Consiglio di Amministrazione verifica l'efficienza e l'efficacia complessiva del Sistema di gestione e controllo del rischio provvedendo al suo adeguamento tempestivo in relazione alle carenze o anomalie riscontrate, ai cambiamenti del contesto di riferimento, all'introduzione di nuovi prodotti, attività o processi rilevanti.

La **Direzione Generale** ha predisposto le misure necessarie ad assicurare l'istituzione, il mantenimento ed il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo del rischio di credito, in coerenza con il modello di *business* ed il grado di esposizione ai rischi definito dal Consiglio di Amministrazione. In tale contesto:

- ha attivato le iniziative necessarie ad assicurare la messa in opera di canali di comunicazione efficaci, al fine di garantire il sistema di gestione e controllo del rischio;
- per dare attuazione al modello organizzativo adottato, ha definito compiti e responsabilità di tutte le posizioni di lavoro coinvolte, nel rispetto dei requisiti di segregazione funzionale e assicurando che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato, con adeguato grado di autonomia di giudizio e in possesso di esperienze e conoscenze proporzionate ai compiti da svolgere.

Il **Collegio Sindacale**, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di sorveglianza, vigila costantemente sul grado di adeguatezza del sistema di gestione e controllo adottato, sul suo concreto funzionamento e sulla rispondenza ai requisiti stabiliti dalla normativa.

Le disposizioni interne che disciplinano il processo del credito definiscono le attività di controllo, gestione e attenuazione del rischio medesimo sviluppando un sistema strutturato che coinvolge le diverse funzioni organizzative. La separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione è attuata, come anticipato, attraverso la costituzione di strutture organizzative separate e con una ripartizione dei compiti e delle responsabilità, quanto più possibile, volta a realizzare la segregazione di attività in conflitto di interesse. I presidi del processo creditizio sono in carico principalmente all'Ufficio Analisi Crediti e all'Ufficio Segreteria Crediti. La funzione di controllo Andamentale del Credito attualmente incardinata nell'Ufficio Controllo Integrato dei Rischi è delegata al monitoraggio sistematico delle posizioni e alla rilevazione delle posizioni "problematiche" sulla base di criteri preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché al coordinamento e alla verifica del monitoraggio delle posizioni svolto dai preposti di filiale.

I momenti di istruttoria/delibera e di revisione delle linee di credito sono regolamentati da un iter deliberativo in cui intervengono le diverse unità operative competenti, appartenenti sia alle strutture centrali che a quelle di rete, in coerenza con i livelli di deleghe previsti. Tali fasi sono supportate, anche al fine di utilizzare i dati rivenienti da banche dati esterne, dalla procedura Pratica Elettronica di Fido (c.d. PEF) che consente la verifica (da parte di tutte le funzioni preposte alla gestione del credito) dello stato di ogni posizione già affidata o in fase di affidamento, nonché di ricostruire il processo che ha condotto alla definizione del merito creditizio dell'affidato (attraverso la rilevazione e l'archiviazione del percorso deliberativo e delle tipologie di analisi effettuate).

La Funzione di *Risk Management* è chiamata a condurre, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza, controlli finalizzati ad accertare, su base periodica, che il monitoraggio sulle esposizioni creditizie, la classificazione delle esposizioni, gli accantonamenti e il processo di recupero, si svolgano nel rispetto delle procedure interne e che le stesse procedure risultino *efficaci ed affidabili*, con riferimento alla capacità di segnalare *tempestivamente* l'insorgere di anomalie nonché di assicurare l'*adeguatezza* delle rettifiche di valore e dei relativi passaggi a perdita.

Più in generale, la Funzione *Risk Management*, sottopone a monitoraggio e verifica il rispetto degli obiettivi di rischio, dei limiti operativi e degli indicatori di rischio definiti dal Consiglio di Amministrazione. Verifica, inoltre, l'adeguatezza del RAF, avvalendosi anche degli esiti dell'attività di monitoraggio sugli obiettivi di rischio, sui limiti, sugli indicatori e sulle metriche di rilevazione/misurazione utilizzate.

La Funzione fornisce, inoltre, pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo (c.d. OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre funzioni. A tali fini, individua tutti i rischi ai quali la Banca potrebbe esporsi nell'intraprendere l'operazione; quantifica/valuta, sulla base dei dati acquisiti dalle competenti funzioni aziendali gli impatti dell'operazione sugli obiettivi di rischio,

sulle soglie di tolleranza e sui limiti operativi; valuta, sulla base dei suddetti impatti, la sostenibilità e la coerenza delle operazioni con la propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione; individua gli interventi da adottare per l'adeguamento del complessivo sistema di governo e gestione dei rischi, ivi compresa la necessità di aggiornare la propensione al rischio e/o il sistema dei limiti operativi.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, la Banca utilizza la **metodologia standardizzata**, adottata per la determinazione dei requisiti prudenziali a fronte del rischio stesso. L'applicazione della citata metodologia comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito ovvero da agenzie di credito alle esportazioni riconosciute dalla Banca d'Italia (rispettivamente ECAI e ECA).

Con riferimento alla determinazione del capitale interno a fronte del rischio di credito, rilevano le seguenti principali modifiche introdotte dal nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014:

- trattamento delle attività fiscali anticipate ex legge n.214/2011, cui si applica la ponderazione del 100%;
- trattamento delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e derivano da differenze temporanee, diverse dalle precedenti, non dedotte, cui si applica la ponderazione del 250%;
- rimodulazione dei portafogli "esposizioni verso imprese" e "esposizioni al dettaglio", principalmente per effetto dell'applicazione della diversa soglia di fatturato di riferimento (50 milioni, anziché 5 milioni di euro);
- applicazione del fattore di sostegno (SMESF) alle esposizioni verso PMI, ovvero alle esposizioni verso imprese con fatturato inferiore ai 50 milioni di euro che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 501 del CRR, allocate nei portafogli "esposizioni verso imprese", "esposizioni al dettaglio", "esposizioni garantite da immobili";
- migrazione nel portafoglio delle esposizioni in strumenti di capitale delle esposizioni relative agli investimenti significativi e non significativi in soggetti del settore finanziario;
- migrazione delle esposizioni verso enti senza scopo di lucro nel portafoglio delle "esposizioni verso imprese";
- applicazione della ponderazione del 100% alle esposizioni scadute garantite da immobili residenziali (che nella precedente disciplina beneficiavano della ponderazione al 50%).

RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

Il rischio di concentrazione è il rischio derivante da esposizioni verso controparti, incluse le controparti centrali, gruppi di controparti connesse (concentrazione *single-name*) e controparti operanti nel medesimo settore

economico, nella medesima regione geografica o che esercitano la stessa attività o trattano la stessa merce concentrazione (geo-settoriale), nonché dall'applicazione di tecniche di attenuazione del rischio di credito, compresi, in particolare, i rischi derivanti da esposizioni indirette, come, ad esempio, nei confronti di singoli fornitori di garanzie.

Nell'ambito della definizione adottata rivestono particolare rilevanza il rischio di concentrazione per esposizione e per settore economico, in quanto possono, in certa misura, essere mitigati attraverso l'operatività corrente. Per quanto riguarda il rischio di concentrazione per area geografica, la Banca è consapevole che, in considerazione dell'operatività locale della stessa, le possibilità di ottenere un'adeguata diversificazione territoriale si esaurisce in ambiti molto ristretti.

Con riferimento al rischio di concentrazione per esposizione sono chiaramente definite nell'ambito del Regolamento di processo del credito le indicazioni operative che esprimono l'orientamento adottato dalla Banca. Nel corso dell'esercizio 2009 la Banca si è dotata di norme interne volte a limitare il rischio di concentrazione del credito. Le disposizioni interne contemplano un limite di affidamento individuale pari a 6 milioni di euro e un limite di affidamento individuale di gruppo pari a 10 milioni di euro. Il primo è riferito alle singole posizioni, mentre il secondo è riferito agli affidamenti complessivi relativi ai singoli gruppi economici. La normativa contiene un "limite interno di concentrazione" relativo ai fidi superiori a 3 milioni di euro che, considerati nel loro ammontare complessivo, non possono eccedere il 35% del totale accordato della Banca. Con riferimento alla presenza di alcune posizioni, in essere prima dell'istituzione dei limiti individuali di affidamento, eccedenti i suddetti limiti, le stesse sono destinate a rientrare a seguito del regolare ammortamento dei finanziamenti a scadenza. Nel contempo la gestione di tali posizioni sarà coerente con le norme adottate. Nel medesimo Regolamento la Banca ha definito il concetto di gruppo di clienti connessi giuridicamente e/o economicamente e stabilisce le modalità interne con le quali vengono censiti i gruppi di clientela connessa e vengono stabiliti i collegamenti di rischio.

Ogni pratica di affidamento deve essere corredata dalla compilazione di un modello denominato di "rischio unico" nel quale viene riepilogato il rischio complessivo della Banca nei confronti del gruppo unitariamente considerato. Questo consente di espletare i controlli di primo livello del rispetto della normativa dei grandi rischi contenuta nelle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale.

I controlli di secondo livello vengono espletati con cadenza mensile presso l'Ufficio Controllo Integrato dei Rischi che provvede a monitorare sia il livello di concentrazione del portafoglio impieghi determinando l'ammontare assoluto e percentuale degli impieghi complessivi dei primi dieci, venti e cinquanta gruppi di clienti connessi, sia il rispetto della normativa in materia di grandi rischi.

Le verifiche dell'Ufficio Controllo Integrato dei Rischi sono infine riportate alla Direzione Generale mediante apposita reportistica direzionale e tramite quest'ultima al Consiglio di Amministrazione.

La concentrazione settoriale degli impieghi viene monitorata mediante produzione da parte dell'Ufficio Controllo Integrato dei Rischi di una reportistica destinata ai vertici aziendali nella quale viene evidenziata la composizione del portafoglio impieghi di fine mese e la dinamica rispetto alla fine dell'esercizio precedente.

La Banca, ai fini della determinazione del rischio di concentrazione e del relativo capitale interno, ha stabilito di utilizzare l'algoritmo del *Granularity Adjustment* (GA) indicato nelle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale.

La Banca, allo stato attuale, non applica la metodologia di misurazione del rischio "geo-settoriale", sviluppata dall'ABI, che consente di determinare un eventuale *add-on* di capitale rispetto al modello standardizzato con riferimento esclusivamente al rischio di concentrazione geo-settoriale. La Banca provvede a monitorare il grado di esposizione a questo fattore di rischio mediante l'analisi della dinamica degli impieghi e delle relative sofferenze per branche di attività economica.

Il 31 dicembre 2010 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di concentrazione dei rischi, pubblicate dalla Banca d'Italia il 27 dicembre 2010 nell'ambito del 6° aggiornamento della Circolare 263/06 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche). La disciplina in materia si pone l'obiettivo di limitare i rischi di instabilità derivanti dall'inadempimento di una singola controparte verso cui la Banca è esposta in misura rilevante attraverso la definizione di precisi limiti prudenziali e dell'obbligo, in capo all'intermediario, di porre in essere presidi organizzativi riferiti alla valutazione del merito creditizio dei clienti verso cui è esposto in misura rilevante, al monitoraggio delle relative posizioni, alla completa e corretta rilevazione dei rapporti di connessione. La Banca ha provveduto al recepimento delle nuove disposizioni con impatti non marginali sia per le metodologie di definizione dei grandi rischi che di carattere organizzativo. Il Manuale di processo del credito è stato aggiornato con l'inserimento dei nuovi indicatori di connessione per supportare gli addetti fidi nel censimento delle posizioni connesse sia in fase di istruttoria che di revisione delle pratiche di fido. Inoltre è stata individuata la funzione incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi di clientela connessa giuridicamente e/o economicamente.

Inoltre, al fine di garantire un presidio ancora più vincolante relativamente al rischio in esame, l'Assemblea straordinaria dei Soci in data 28 maggio 2011, con l'approvazione del nuovo Statuto sociale ha sancito nell'art. 30 quanto segue:

“L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per procedere, oltre che alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del bilancio di esercizio e alla determinazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio, così come definite dalla disciplina prudenziale in materia di concentrazione dei rischi, che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti, in misura non superiore al 15 per cento del patrimonio di vigilanza della banca e, qualora si tratti di esponenti aziendali, ancorchè non soci, in misura non superiore al 5 per cento.

I limiti di cui al comma precedente non si applicano nel caso di posizioni di rischio assunte nei confronti delle banche della categoria.”

Da ultimo si rileva l'eliminazione del limite per le posizioni verso soggetti collegati, pari al 20% del Patrimonio di vigilanza secondo le regole previgenti e la sostituzione dello stesso con il più articolato e restrittivo sistema dei limiti definito nella Circolare 263/06 al Titolo V Cap. 5 intitolato "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati", le cui disposizioni emanate il 12 dicembre 2011 sono entrate in vigore a partire dal 31 dicembre 2012. La Banca si è attivata anche in merito a quest'ultimo rilevante aspetto attraverso gli opportuni approfondimenti, con il consueto supporto metodologico degli organismi associativi e, nel 2012, ha provveduto a predisporre gli adeguamenti necessari sia di natura regolamentare interna che di natura organizzativa e informatica per assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di vigilanza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad approvare le Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati nonché le Politiche in materia di assetti organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

RISCHIO DI CONTROPARTE

Il rischio di controparte configura una particolare fattispecie del rischio di credito e rappresenta il rischio che la controparte di una transazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari specificamente individuati dalla normativa, risulti inadempiente prima del regolamento della transazione stessa.

La gestione e il controllo del rischio di controparte si colloca nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca che, nell'ambito di apposita delibera quadro inerente alle *"Politiche di assunzione di rischio nell'operatività in titoli di proprietà e nell'investimento della liquidità aziendale"*, ha previsto i seguenti elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe (in termini di soggetto delegato e limiti di portafoglio).

La selezione delle controparti del mercato che verranno utilizzate nella compravendita di strumenti finanziari è effettuata secondo criteri di solidità, di sicurezza operativa, di garanzia dell'efficienza degli strumenti di trasmissione degli ordini e di ricezione degli eseguiti nonché di convenienza economica.

La Banca potrebbe essere esposta ai rischi di posizione e di controparte con riferimento, rispettivamente, all'operatività in titoli e in derivati OTC non speculativa. L'operatività in titoli comporta una limitata esposizione della Banca al rischio di posizione in quanto gli investimenti in strumenti finanziari sono orientati prevalentemente verso emittenti di elevato merito creditizio. L'esposizione al rischio controparte dell'operatività in derivati OTC non speculativa per conto proprio è, allo stato attuale, nulla.

La Banca, per il calcolo del requisito patrimoniale da detenere a fronte del rischio di controparte, ha adottato il metodo del valore corrente per le esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e le operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca ha adottato il metodo semplificato.

Con riferimento alle categorie di transazioni rappresentate dagli strumenti derivati finanziari e dalle operazioni con regolamento a lungo termine, classificate nel portafoglio bancario e di negoziazione a fini di vigilanza, sono state distinte le transazioni rientranti in contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie generate da tali contratti sono automaticamente compensate in modo da stabilire un unico saldo netto, con effetti "novativi", rispetto alle altre transazioni rientranti negli altri accordi bilaterali di compensazione e alle transazioni non rientranti in accordi di compensazione, ivi incluse le transazioni rientranti in accordi di compensazione che non soddisfano i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza.

Nel rispetto del nuovo *framework* prudenziale applicato dal 1° gennaio 2014, la Banca stima il requisito aggiuntivo sul rischio di controparte inerente l'aggiustamento della valutazione del credito (CVA) applicabile all'operatività in derivati OTC, sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 384 del CRR.

L'Ufficio Controllo Integrato dei Rischi elabora una reportistica relativa agli esiti della fase di misurazione e monitoraggio del rischio di controparte destinata agli Organi di vertice.

RISCHI DI MERCATO, DI REGOLAMENTO E DI CONCENTRAZIONE

I rischi di mercato riguardano i rischi generati dall'operatività sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Si declinano in:

- **Rischio di posizione specifico dei titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari dovute a fattori connessi con la situazione dei soggetti emittenti.
- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalla avverse variazioni del prezzo di tali strumenti finanziari

dovute a fattori connessi con l'andamento dei tassi di interesse di mercato (fattore di rischio che insiste sul valore corrente di tali strumenti);

- **Rischio di posizione dei titoli di capitale del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza**, che comprende due componenti:
 - “rischio generico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato della generalità dei titoli di capitale;
 - “rischio specifico”, ovvero il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni del prezzo di un determinato titolo di capitale dovute a fattori connessi con la situazione del soggetto emittente;
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R. del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza** che configura il rischio di subire perdite causate dalle avverse variazioni dei prezzi di mercato;
- **Rischio di cambio** ossia il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dalla banca indipendentemente dal portafoglio di allocazione) sull'intero bilancio.

Il **rischio di regolamento** configura il rischio di incorrere in perdite derivanti dal mancato regolamento, da parte della controparte, di transazioni scadute su titoli, valute e merci, ivi incluse quelle rappresentate da contratti derivati e i contratti derivati senza scambio di capitale, sia del portafoglio bancario sia di quello di negoziazione ai fini di vigilanza. Sono escluse le operazioni pronti contro termine e le operazioni di assunzione o concessione di titoli o di merci in prestito.

Il **rischio di concentrazione del portafoglio di negoziazione** è collegato alla possibilità che l'insolvenza di un solo grande prenditore di credito o di diversi prenditori tra loro collegati possa determinare perdite tali da compromettere la stabilità della banca creditrice. Per tale ragione le vigenti disposizioni di vigilanza in materia di “grandi esposizioni” prescrivono un limite quantitativo inderogabile, espresso in percentuale del capitale ammissibile, per le posizioni di rischio nei confronti di singoli “clienti” o “gruppi di clienti connessi”. Eventuali debordi rispetto a tale limite sono consentiti nel solo caso in cui si riferiscano a posizione del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e purché siano soddisfatti specifici requisiti patrimoniali aggiuntivi.

Si evidenzia che, anche in funzione dei vincoli operativi di riferimento, la Banca non risulta esposta al rischio di opzione e al rischio di posizione in merci.

La Banca non è tenuta al rispetto dei requisiti per il rischio di mercato poiché il “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” (definito come somma in valore assoluto delle posizioni lunghe e corte) risulta di norma inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo, e in ogni caso non è superiore ai 15 milioni di euro. In considerazione del rispetto delle suddette soglie, le posizioni del “portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza” sono incluse fra le attività di rischio considerate nell'ambito della disciplina sul rischio di credito.

La Banca, nel caso di superamento delle soglie precedenti, ha adottato la metodologia standardizzata per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato generati dall'operatività riguardante gli strumenti finanziari, le valute e le merci. Tale metodologia prevede il calcolo del requisito sulla base del c.d. "approccio a blocchi" (*building-block approach*), secondo il quale il requisito complessivo è dato dalla somma dei requisiti di capitale determinati a fronte dei singoli rischi di mercato.

Più nello specifico, per quanto riguarda la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del Rischio di Posizione sul "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" la Banca ha deliberato l'applicazione delle seguenti metodologie:

- **Rischio di posizione generico sui titoli di debito:** utilizzo del **metodo basato sulla scadenza**. Tale metodo prevede il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per valuta, in fasce temporali di vita residua. In seguito si applicano gli specifici fattori di ponderazione che esprimono le variazioni ipotizzate dei tassi di interesse in funzione delle fasce temporali;
- **Rischio di posizione specifico su titoli di debito:** le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza sono attribuite alla corretta categoria emittenti (emittenti a ponderazione nulla, emittenti qualificati, emittenti non qualificati, emittenti ad alto rischio). Il requisito patrimoniale per ciascuna categoria è ottenuto dal prodotto tra il rispettivo coefficiente di ponderazione e l'8%. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico si applica alla somma in valore assoluto delle posizioni nette ponderate lunghe e corte;
- **Rischio di posizione sui titoli di capitale:** il requisito patrimoniale è determinato come somma del requisito generico (pari all'8% della posizione generale netta) e del requisito specifico (pari all' 8 % della posizione generale lorda). Ai fini del calcolo del rischio di posizione su titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza" relative ad azioni nonché ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari.
- **Rischio di posizione per le quote O.I.C.R.:** applicazione del metodo residuale che prevede la determinazione del requisito patrimoniale in misura pari al 32% del valore corrente delle quote detenute nel "portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza".

Relativamente al **Rischio di cambio** sull'intero bilancio, la Banca è sottoposta al rispetto del vincolo del contenimento della posizione netta aperta in cambi entro il 2 per cento dei fondi propri² è, pertanto, esclusa dall'applicazione della disciplina inerente (Cfr. Circ. 285/13).

Con riferimento al **rischio di regolamento**, l'esposizione al rischio delle transazioni scadute e non regolate:

- del tipo "con regolamento contestuale" (DVP) si ragguaglia alla differenza, se positiva, fra il prezzo a termine contrattuale da versare/ricevere e il "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute oggetto di compravendita da ricevere/consegnare;
- del tipo "con regolamento non contestuale" (Non DVP) è pari al corrispettivo versato ovvero al "fair value" degli strumenti finanziari, delle merci o delle valute consegnate.

Per le transazioni "con regolamento contestuale" il requisito patrimoniale è determinato applicando all'esposizione al rischio un fattore di ponderazione crescente in funzione del numero di giorni lavorativi successivi alla data di regolamento. Per le transazioni del tipo "con regolamento non contestuale":

- nel periodo compreso tra la "prima data contrattuale di regolamento" e il quarto giorno lavorativo successivo alla "seconda data contrattuale di regolamento" il requisito patrimoniale è determinato nell'ambito del rischio di credito, applicando al valore dell'esposizione creditizia, ponderato secondo i pertinenti fattori di ponderazione, il coefficiente patrimoniale dell'8%;
- dopo la seconda data contrattuale di regolamento il valore dell'esposizione al rischio, aumentato dell'eventuale differenza positiva tra il "fair value" del sottostante e il prezzo, va ponderato al 1250% o interamente dedotto dal capitale primario di classe 1.

La Banca accompagna all'osservanza delle regole prudenziali specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.

Le modalità e i limiti di assunzione del rischio di prezzo del portafoglio di negoziazione, definiti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'apposita delibera quadro inerente alle "*Politiche riguardanti l'operatività in titoli di proprietà e l'investimento della liquidità aziendale*", si basano sui seguenti elementi:

- declinazione della propensione al rischio (definita in termini di limiti operativi nei sotto-portafogli della finanza e per tipologia di strumento finanziario, limiti in termini di *duration* e in termini di perdita potenziale massima);
- struttura delle deleghe;
- disciplina dell'eventuale gestione in delega del portafoglio titoli di proprietà.

² Cfr. Istruzioni di Vigilanza per le banche circolare n. 229 del 21 aprile 1999: "Nell'esercizio dell'attività in cambi e nell'utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati le banche di credito cooperativo non assumono posizioni speculative. Le banche detengono la propria "posizione netta aperta in cambi" entro il 2% dei fondi propri. Esse possono offrire contratti a termine (su titoli e valute) e altri prodotti derivati purché tali operazioni realizzino una copertura di rischi connessi ad altre attività".

Il Direttore Generale, coadiuvato dall'Ufficio Finanza, dà attuazione alle politiche definite dal Consiglio di Amministrazione nel pieno rispetto dei limiti preventivamente fissati. L'Ufficio Controllo Integrato dei Rischi è responsabile della misurazione dei rischi e dell'attività di verifica dell'osservanza dei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Il rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente può essere determinata dalla quotidiana attività di negoziazione (rischio idiosincratice) oppure da un repentino movimento dei prezzi rispetto a quelli generali del mercato (rischio di evento, quale rischio di inadempienza dell'emittente provocato da una variazione inattesa delle aspettative del mercato sul rischio di *default* dell'emittente stesso).

La Banca non dispone di modelli interni utilizzabili dal punto di vista gestionale con lo scopo di misurare il rischio di carattere idiosincratice o di evento. Gli strumenti finanziari per i quali sussista un rischio prezzo, vengono incorporati nel calcolo del *Value at Risk* complessivo del portafoglio titoli di proprietà e contribuisce ad alimentare una reportistica direzionale prodotta sia con frequenza giornaliera che mensile.

Il modello di misurazione del rischio di prezzo non è utilizzato per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi, ma rappresenta uno strumento a supporto della gestione e dei controlli interni.

Non è ammessa operatività, se non preventivamente autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, su tutti quegli strumenti finanziari che si configurano come "nuovo strumento" e che pur essendo stati esaminati dalla Banca secondo i processi organizzativi vigenti, richiedono l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Amministrazione perché si possa procedere alla loro negoziazione in quanto esposti a fattori di rischio da valutare sia in termini assoluti sia rispetto allo specifico strumento analizzato.

La Banca ha istituito sistemi e controlli per la gestione dei portafogli, ha inoltre rivisto l'intero sistema di limiti e deleghe operative sul portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza e sul portafoglio bancario, conformemente alle Disposizioni di Vigilanza e alla luce delle esigenze rivenienti dall'adozione dei principi contabili internazionali.

Per il monitoraggio e controllo dei rischi di mercato sono prodotti con periodicità stabilita flussi informativi verso la Direzione Generale, gli Organi Societari e le Unità Organizzative coinvolte, attinenti specifici fenomeni da monitorare e le grandezze aggregate relative alla composizione del portafoglio titoli di proprietà della Banca.

La Delibera quadro inerente alle *"Politiche riguardanti l'operatività in titoli di proprietà e l'investimento della liquidità aziendale"* è stata oggetto di revisione nel mese di febbraio 2013 al fine di renderla coerente al mutato contesto operativo, senza modificare il profilo di rischio tollerato, anche in seguito all'avvenuto declassamento del merito creditizio dello Stato italiano da parte delle principali agenzie di *rating* nell'ultimo anno.

RISCHIO OPERATIVO

E' il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Rientrano in tale tipologia, tra l'altro, le perdite derivanti da frodi, errori umani, interruzioni dell'operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Nel rischio operativo è anche compreso il rischio legale, mentre non sono inclusi quelli strategici e di reputazione. In generale, le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi interne, alle frodi esterne, ai rapporti di impiego e sicurezza sul lavoro, agli obblighi professionali verso i clienti ovvero alla natura o caratteristiche dei prodotti, ai danni da eventi esterni, alla disfunzione dei sistemi informatici e all'esecuzione, consegna e gestione dei processi. Rilevano, inoltre, i rischi connessi alle attività in *outsourcing*.

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach – BIA*). Per approfondimenti sulla metodologia in esame si rinvia all'informativa qualitativa della Tavola "16. Rischio operativo".

Le principali fonti di manifestazione del rischio operativo sono riconducibili alle frodi e ad atti delittuosi provenienti dall'esterno come ad esempio rapine, clonazione di carte di debito, contraffazione di assegni. Tali fenomeni, considerata l'elevata rischiosità, di norma sono mitigati attraverso la stipula di polizze assicurative o da convenzioni interbancarie. La misurazione di tale tipologia di rischio è particolarmente complessa. La Banca è impegnata a contrastare l'insorgenza di tali rischi mediante l'adozione delle seguenti misure:

- diffusione a tutti i livelli della struttura organizzativa, della cultura dei controlli;
- rotazione periodica del personale;
- separatezza organizzativa fra unità operative e funzioni addette al controllo;
- tempestivo inoltro alla clientela sia della documentazione riguardante le operazioni eseguite che delle rendicontazioni periodiche.

Nella gestione e controllo del rischio sono coinvolte differenti unità organizzative, ciascuna delle quali destinataria dell'attribuzione di specifiche responsabilità coerenti con la titolarità delle attività nelle quali il rischio in argomento si può manifestare. Tra queste, la Funzione di *Risk Management* è responsabile dell'analisi e valutazione dell'esposizione al rischio e dei relativi profili di manifestazione, nel rispetto delle modalità operative di competenza. Oltre alla misurazione con il metodo sopra richiamato ai fini della gestione e del controllo del rischio operativo, la Funzione monitora l'esposizione a determinati profili di insorgenza attraverso l'analisi di un insieme di indicatori.

Tra gli indicatori più rilevanti per il monitoraggio del livello di esposizione al rischio operativo può essere annoverata la situazione dei reclami ricevuti e la conclusione degli stessi. La Banca è consapevole che il

fenomeno dei reclami e la modalità della loro trattazione e conclusione può avere impatti di tipo trasversale anche sul rischio reputazionale. La Banca ha adottato procedure e soluzioni organizzative per la trattazione dei reclami come previsto dalla vigente disciplina dell'Organo di Vigilanza in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

Sempre con riferimento ai presidi organizzativi, assume, infine rilievo la funzione di Conformità, deputata al presidio ed al controllo del rispetto delle norme, che fornisce un supporto nella prevenzione e gestione del rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, di riportare perdite rilevanti conseguenti alla violazione di normativa esterna (leggi o regolamenti) o interna (statuto, codici di condotta, codici di autodisciplina), nonché, per gli ambiti di specifica pertinenza, l'operato della Funzione Antiriciclaggio.

La revisione interna, nel più ampio ambito delle attività di controllo di competenza, contribuisce a completare la complessiva valutazione sui rischi in parola.

Con riguardo al governo dei rischi operativi rilevano, anche, i presidi adottati nel contesto dell'adeguamento alla disciplina introdotta dalle nuove disposizioni di vigilanza in materia di Sistema dei Controlli Interni che hanno definito un quadro organico dei principi e delle regole cui attenersi per procedere all'esternalizzazione di funzioni aziendali e richiesto l'attivazione di specifici presidi a fronte dei rischi connessi, nonché il mantenimento della capacità di controllo dell'operato del fornitore e delle competenze necessarie all'eventuale re-internalizzazione, in caso di necessità, delle attività esternalizzate.

La Banca si avvale, in via prevalente, dei servizi offerti da società/enti appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, costituiti e operanti nella logica di servizio prevalente - quando non esclusivo - alle BCC-CR, offrendo soluzioni mirate, coerenti con le caratteristiche delle stesse. Queste circostanze costituiscono una mitigazione dei rischi assunti nell'esternalizzazione (ad esempio, con riguardo alla possibilità, in caso di necessità di interrompere il rapporto di fornitura, di individuare all'interno del *network* un fornitore omologo, con costi e impegni più contenuti rispetto a quelli che sarebbero altrimenti ipotizzabili, stante l'uniformità dei modelli operativi e dei presupposti del servizio con i quali ciascun *outsourcer* interno alla Categoria ha dimestichezza e opera).

Ciò posto, con riguardo a tutti i profili di esternalizzazione in essere, sono state attivate, in ottemperanza e adesione ai riferimenti e alle linee guida prodotti a riguardo dalla Categoria, le modalità atte ad accertare il corretto svolgimento delle attività da parte del fornitore predisponendo, in funzione delle diverse tipologie, differenti livelli di protezione contrattuale e di controllo, nonché flussi informativi dedicati.

Alcuni accordi di esternalizzazione sono stati rivisti, mentre altri sono in corso di revisione per assicurarne l'aderenza ai requisiti imposti dalla disciplina applicabile. In tale ambito e con riferimento all'esternalizzazione di funzioni operative importanti e di funzioni aziendali di controllo, che comporta obblighi più stringenti in termini di

vincoli contrattuali e di specifici requisiti richiesti al fornitore (inerenti, tra l'altro, la definizione di specifici livelli di servizio, oggettivi e misurabili e delle relative soglie di rilevanza).

Anche con riguardo all'esternalizzazione del sistema informativo/di componenti critiche del sistema informativo sono in corso di revisione i riferimenti contrattuali alla luce degli ulteriori obblighi a carico del fornitore, legati alla gestione dei dati e alla sicurezza logica degli applicativi.

Con riguardo, all'esternalizzazione del contante, sono attivi tutti i presidi specifici richiesti dalla normativa di riferimento, legati alla particolare operatività.

La Banca ha mantenuto internamente la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni operative importanti (FOI) e per gestire i rischi connessi con l'esternalizzazione, inclusi quelli derivanti da potenziali conflitti di interessi del fornitore di servizi. In tale ambito, è stato individuato all'interno dell'organizzazione, un referente interno per le attività esternalizzate, dotato di adeguati requisiti di professionalità, responsabile del controllo del livello dei servizi prestati dall'*outsourcer* e sanciti nei rispettivi contratti di esternalizzazione e dell'informativa agli Organi Aziendali sullo stato e l'andamento delle funzioni esternalizzate;

Più in generale, nell'ambito delle azioni intraprese nella prospettiva di garantire la conformità alla nuova regolamentazione introdotta da Banca d'Italia attraverso il 15° aggiornamento della Circolare 263/06, rilevano le iniziative collegate al completamento delle attività di recepimento nei profili organizzativi e nelle disposizioni interne dei riferimenti di cui al capitolo 8 (sistemi informativi) della nuova disciplina.

In tale ambito, la Banca riconoscendo il valore della gestione del rischio informatico quale strumento a garanzia dell'efficacia ed efficienza delle misure di protezione del proprio sistema informativo, ha definito, in stretto raccordo con riferimenti progettuali elaborati nelle competenti sedi associative ed in conformità con i principi e le disposizioni normative vigenti, la metodologia per l'analisi del rischio informatico e il relativo processo di gestione (inclusivi dei profili attinenti l'erogazione di servizi informatici attraverso l'esternalizzazione dei servizi ICT verso fornitori esterni).

L'implementazione di tale metodologia permetterà di integrare la gestione dei rischi operativi considerando anche i rischi connessi ai profili IT e di continuità operativa e documentare la valutazione del rischio informatico sulla base dei flussi informativi continuativi stabiliti con il Centro Servizi. L'adozione di tali riferimenti è propedeutica anche all'impostazione del processo di verifica, almeno annuale, della valutazione del rischio informatico sulla base dei risultati del monitoraggio dell'efficacia delle misure di protezione delle risorse ICT.

La Banca dispone della propria strategia per la continuità operativa e della propria valutazione del collegato livello di rischio residuo. L'elaborazione della strategia ha comportato l'individuazione di tutte le azioni utili a ridurre a un livello ritenuto "accettabile" i danni conseguenti da una indisponibilità prolungata dei processi aziendali con l'obiettivo, in particolare, di garantire la continuità dei servizi considerati "essenziali". La suddetta strategia è alla base del Piano di continuità operativa che formalizza principi, fissa obiettivi e descrive le

procedure per la gestione della continuità operativa dei processi aziendali critici.

Pur non risultando necessario, in generale, modificare la strategia di continuità operativa sottostante, i riferimenti adottati sono stati rivisti e integrati alla luce dei requisiti introdotti con il capitolo 9, titolo V della Circolare 263/06 della Banca d'Italia, per supportare la conformità alle disposizioni di riferimento. In particolare, il piano di continuità operativa è stato aggiornato con riferimento agli scenari di rischio che, pur se in linea di massima compatibili con quelli già in precedenza declinati, risultano ora maggiormente cautelativi anche rispetto a quelli contemplati nelle attuali disposizioni. Sono, inoltre, state introdotte una classificazione degli incidenti e le procedure di *escalation* rapide, nonché anticipati i necessari raccordi con la procedura di gestione degli incidenti di sicurezza informatica di prossima attivazione in conformità ai riferimenti introdotti in materia con il Capitolo 8, Titolo V.

La Banca, in ossequio a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), ha adottato specifiche misure finalizzate alla protezione dei dati che sono formalizzate in appositi documenti interni. I suddetti documenti contengono idonee informazioni riguardanti:

- l'elenco del trattamento dei dati personali;
- la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
- l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
- le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;
- la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino delle disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento dei medesimi o degli strumenti elettronici;
- la previsione di interventi formativi riguardanti gli incaricati al trattamento per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare;
- la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al Codice, all'esterno della struttura del titolare.

Nel corso del 2009, la Banca ha adottato i provvedimenti interni per essere conforme alla nuova normativa in materia di *Privacy* riguardante l'Amministratore di sistema.

Il rischio legale connesso con i procedimenti giudiziari pendenti nei confronti della Banca ha una rilevanza residuale. Non può essere escluso che un'eventuale soccombenza in tali procedimenti possa comportare effetti economico-finanziari negativi, sebbene ritenuti del tutto sostenibili nell'ambito della gestione ordinaria.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE – PORTAFOGLIO BANCARIO

Per quanto riguarda il rischio di tasso di interesse – portafoglio bancario, si rinvia all’informativa qualitativa della Tavola “11. Esposizione al rischio di tasso di interesse”.

RISCHIO DI LIQUIDITA’

Il rischio di liquidità riguarda la possibilità che la Banca non riesca a mantenere i propri impegni di pagamento a causa dell’incapacità di reperire nuovi fondi (*funding liquidity risk*) e/o di vendere proprie attività sul mercato (*asset liquidity risk*), ovvero di essere costretta a sostenere costi molto alti per far fronte a tali impegni. Il *funding liquidity risk*, a sua volta, può essere distinto tra: (i) *mismatching liquidity risk*, consistente nel rischio connesso al differente profilo temporale delle entrate e delle uscite di cassa determinato dal disallineamento delle scadenze delle attività e delle passività finanziarie di (e fuori) bilancio e (ii) *contingency liquidity risk*, ossia il rischio che eventi inattesi possano richiedere un ammontare di disponibilità liquide maggiore di quello stimato come necessario.

Il rischio di liquidità può essere generato da diversi fattori interni e esterni alla Banca. L’identificazione dei suddetti fattori di rischio si realizza attraverso:

- l’analisi della distribuzione temporale dei flussi di cassa delle attività e delle passività finanziarie, nonché delle operazioni fuori bilancio;
- l’individuazione:
 - o delle poste che non presentano una scadenza definita (poste “a vista e a revoca”);
 - o degli strumenti finanziari che incorporano componenti opzionali (esplicite o implicite) che possono modificare l’entità e/o la distribuzione temporale dei flussi di cassa (ad esempio, opzioni di rimborso anticipato);
 - o degli strumenti finanziari che per natura determinano flussi di cassa variabili in funzione dell’andamento di specifici sottostanti (ad esempio, strumenti derivati).
- l’analisi del livello di *seniority* degli strumenti finanziari.

I processi in cui il rischio di liquidità della banca si origina sono rappresentati principalmente dai processi della Finanza/Tesoreria, della Raccolta e del Credito.

La Banca adotta un sistema di governo e gestione del rischio di liquidità che, in conformità alla regolamentazione prudenziale in materia, persegue gli obiettivi di:

- disporre di liquidità in qualsiasi momento e, quindi, di rimanere nella condizione di far fronte ai propri impegni di pagamento in situazioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi;

- finanziare le proprie attività alle migliori condizioni di mercato correnti e prospettiche.

A tal fine, nella sua funzione di organo di supervisione strategia, il Consiglio di Amministrazione della Banca definisce le strategie, politiche, responsabilità, processi, obiettivi di rischio, soglie di tolleranza e limiti all'esposizione al rischio di liquidità (operativa e strutturale), nonché strumenti per la gestione del rischio liquidità - in condizioni sia di normale corso degli affari, sia di crisi di liquidità – approvando la *“Policy per il governo e la gestione del rischio di liquidità”* della Banca stessa.

La gestione della liquidità è affidata, per specifiche competenze, all'area amministrativa, che si avvale delle previsioni di impegno e, in particolare, dei flussi di cassa in scadenza, rilevati tramite la procedura CRG di Iccrea Banca (Conto di Regolamento Giornaliero).

Per il monitoraggio dei flussi finanziari un ulteriore strumento di supporto è la gestione dello scadenzario dei flussi in entrata e in uscita affidata sempre alla stessa struttura.

Il controllo di primo livello e la gestione del rischio di liquidità sono effettuati dall'Ufficio Finanza che si coordina con le altre aree della Banca che possono essere all'origine di squilibri di liquidità.

Il controllo di secondo livello viene effettuato dall'Ufficio Controllo Integrato dei Rischi che provvede a monitorare quotidianamente la coerenza dell'ammontare della liquidità con i livelli minimi stabiliti da apposita Delibera-quadro. La liquidità disponibile costituisce una riserva di liquidità costituita da cassa, liquidità sui conti correnti interbancari e strumenti finanziari del portafoglio titoli di proprietà che consente di controbilanciare eventuali squilibri nei flussi finanziari derivanti dalla gestione.

Il rischio di liquidità è uno dei rischi rilevanti oggetto di valutazione e misurazione nell'ambito del processo ICAAP. Le Disposizioni di Vigilanza Prudenziale dell'Organo di vigilanza contengono le linee guida per la valutazione della posizione finanziaria netta che deve essere oggetto di adeguata sorveglianza. Inoltre la Banca deve dotarsi di un piano di emergenza definito *Contingency Funding Plan* da applicare nel caso di manifestazione di tensioni di liquidità particolarmente accentuate e in situazioni di crisi di liquidità. La Banca ha provveduto nel corso del primo trimestre del 2009 a dotarsi di una *“Politica per la gestione del rischio di liquidità”* contenente anche il relativo *Contingency Funding Plan*.

Le regole di gestione del rischio di liquidità della cennata Politica sono fondate su due principi che rispondono a due obiettivi prioritari:

- gestione della liquidità operativa (breve termine – fino a 12 mesi), con la finalità di garantire la capacità della Banca di far fronte agli impegni di pagamento per cassa, previsti e imprevisi, dei prossimi dodici mesi;

- gestione della liquidità strutturale (medio/lungo termine – oltre 12 mesi), volta a mantenere un adeguato rapporto tra passività complessive e attività a medio/lungo termine finalizzato a evitare pressioni sulle fonti, attuali e prospettiche, a breve termine.

Da ciò discende un'articolazione in tre distinte fasi del processo organizzativo di gestione e controllo della liquidità secondo il seguente schema:

- definizione degli indirizzi strategici: nella quale vengono definite le strategie, le politiche organizzative, i limiti e le deleghe operative, le metodologie per l'analisi e il presidio del rischio di liquidità e il Piano di *funding*;
- gestione e controllo della liquidità operativa: in cui sono svolte le attività operative per la gestione del rischio di liquidità di breve periodo (entro i 12 mesi). Il modello organizzativo prevede una netta separazione tra le attività di gestione e le attività di controllo;
- gestione e controllo della liquidità strutturale: tale fase prevede la gestione del rischio di liquidità per periodi superiori a 12 mesi. Anche in questo caso, le attività di gestione sono separate da quelle di controllo.

Il modello di *governance* definito a presidio della corretta applicazione della politica prevede il coinvolgimento dei seguenti attori, ciascuno per le proprie attribuzioni:

- Consiglio di Amministrazione;
- Direttore Generale;
- Comitato di Direzione;
- Ufficio Finanza;
- Funzione di *Risk Control*;
- Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione;
- Ufficio Contabilità Generale;
- Funzione di *Internal Audit*.

Il monitoraggio e il controllo della posizione di liquidità operativa avviene attraverso la verifica periodica delle attività prontamente monetizzabili e degli sbilanci sia periodali (*gap* periodali) che cumulati (*gap* cumulati) sulle diverse fasce temporali della *maturity ladder* secondo le modalità descritte nell'ambito della Politica di gestione del rischio di liquidità. La ripartizione dei flussi di cassa delle poste attive e passive sulle fasce temporali della *maturity ladder* riflette le aspettative della Banca in tema di liquidità e in ogni caso applicando parametri che esprimono un quadro di operatività ordinaria o moderatamente teso sotto il profilo della liquidità.

Al fine di considerare anche situazioni di tensione della liquidità, la citata Politica prevede l'esecuzione di prove di *stress*, in termini di analisi di scenario, che contemplano due tipologie di crisi di liquidità:

- crisi specifica;
- crisi sistemica.

La crisi specifica si esplica in tensioni acute della liquidità a livello della Banca, mentre la crisi sistemica consiste in un'improvvisa instabilità del mercato monetario e dei capitali che può produrre effetti negativi nell'ambito della gestione del profilo di liquidità.

In relazione alla tipologia di crisi di liquidità che si vuole simulare, le analisi di scenario sono eseguite sulla base di tre differenti livelli di *severity*, attraverso incrementi degli *haircut* e dei tiraggi dei flussi di cassa della *maturity ladder* maggiormente interessati.

I risultati delle prove di *stress* forniscono un supporto:

- alla definizione in via preventiva dei limiti operativi e per valutare *ex-post* la loro adeguatezza;
- alla pianificazione e all'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci;
- per strutturare e modificare il grado di liquidabilità degli *asset* della Banca;
- all'individuazione di ulteriori criteri per l'appropriata composizione delle attività e delle passività della Banca;
- per la definizione e la revisione periodica dei sistemi di attenuazione del rischio di liquidità, *in primis*, il *Contingency Funding Plan*.

La citata Politica prevede anche dei limiti operativi volti a consentire alla Banca di disporre giornalmente di un quantitativo di liquidità che le consenta di fronteggiare le esigenze operative quotidiane e di operare con l'obiettivo di mantenere un'adeguata posizione netta di liquidità.

Per quanto concerne la misurazione e il controllo del rischio di liquidità strutturale, la Banca assume come riferimento le regole di trasformazione delle scadenze così come definite dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

La Politica di Gestione del Rischio di Liquidità comprende anche il *Contingency Funding Plan* il cui obiettivo è quello di fronteggiare eventuali situazioni di crisi di liquidità in modo tempestivo ed efficace, attivando risorse e processi non riconducibili, per modalità e intensità, alle condizioni di operatività ordinaria.

Nel *Contingency Funding Plan* sono:

- identificati i possibili segnali di crisi (indicatori di preallarme);
- definite le situazioni anomale, le modalità di attivazione dell'Unità organizzativa incaricata della gestione della situazione di crisi e le procedure di emergenza;
- indicate le principali strategie di intervento.

In particolare, il sistema degli indicatori di preallarme consente di identificare tre differenti scenari operativi: normalità, allerta e crisi.

Per gli scenari operativi di allerta e crisi sono definiti appositi processi, le Unità organizzative, le funzioni coinvolte e le principali strategie di intervento.

Per quanto attiene la riforma della disciplina prudenziale riguardante la materia, il 13 dicembre 2010 la Banca d'Italia ha emanato, con il 4° aggiornamento della Circolare n. 263/06, la nuova disciplina in materia di "Governare e gestione del rischio di liquidità" che recepisce le modifiche apportate sul tema dalla CRD II, con applicazione a partire dal 31 dicembre 2010. Le nuove disposizioni sul rischio di liquidità, tra gli altri temi, riguardano il processo di gestione del rischio, il ruolo degli organi aziendali, il sistema dei controlli interni, la definizione da parte dell'Organo di supervisione strategica della c.d. "soglia di tolleranza" al rischio. Come per gli altri rischi oggetto di aggiornamento normativo, anche con riferimento al rischio di liquidità, la Banca ha provveduto, con il supporto metodologico degli Organismi centrali della categoria, agli appositi approfondimenti da concludersi con idonei interventi di adeguamento sia delle disposizioni regolamentari interne che di carattere organizzativo.

Le suddette attività di approfondimento sono state concluse con la definizione della nuova Politica di Gestione del Rischio di Liquidità della Banca approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo 2012, nell'ambito della quale, l'Organo di Supervisione Strategica ha provveduto a definire la "soglia di tolleranza" al rischio di liquidità e i "limiti operativi" della Banca. La Banca, ai fini della misurazione del grado di esposizione al rischio, fa ancora riferimento alla metodologia basata sullo schema di *Maturity Ladder* già adottato e sulla corrispondente posizione finanziaria netta a un anno.

La posizione di liquidità della Banca si mantiene su livelli adeguati.

Sono in corso le attività di approfondimento e le corrispondenti simulazioni sui nuovi indicatori (LCR e NSFR) volte a rivisitare la normativa interna sulla gestione del rischio di liquidità alla luce del nuovo quadro regolamentare.

In particolare, gli obiettivi da perseguire con l'aggiornamento della normativa interna in materia di gestione del rischio di liquidità sono:

- l'integrazione all'interno del nuovo quadro normativo interno definito a seguito dell'implementazione della regolamentazione RAF;
- la revisione dei riferimenti metodologici al fine di garantire, ove necessario, la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (LCR e NSFR), nonché la razionalizzazione degli indicatori adottati;

- l'eventuale rivisitazione degli aspetti organizzativi con specifico riferimento all'attivazione delle procedure di emergenza (CFP) tenuto conto dei requisiti organizzativi previsti dalla CRD4/CRR, nonché dall'Atto Delegato in materia di LCR per il riconoscimento delle attività liquide.

La Banca ha registrato una forte disponibilità di risorse liquide in virtù sia della composizione dei propri asset, costituiti, prevalentemente, da strumenti finanziari liquidi di alta qualità ed *eligible* per operazioni di rifinanziamento con l'Eurosistema, sia dell'adozione di politiche di *funding* che tengono in adeguata considerazione il contributo derivante dalla raccolta diretta di tipo *retail*.

La composizione del portafoglio di proprietà della Banca, formato prevalentemente da strumenti finanziari con le sopraccitate caratteristiche, le linee di credito e i finanziamenti collateralizzati attivati con l'Istituto Centrale di Categoria nonché i limiti operativi rappresentano i principali strumenti di attenuazione del rischio di liquidità.

Il rischio derivante da investimenti partecipativi in imprese non finanziarie, strettamente connesso con il rischio di liquidità, è il rischio conseguente a un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie: con riferimento a quest'ultime, la disciplina prudenziale, mira a promuovere il controllo dei rischi e la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse derivante da tali investimenti, conformemente al criterio della sana e prudente gestione, mediante la fissazione di limiti prudenziali e l'indicazione di principi in materia di organizzazione e controlli interni.

Coerentemente al principio di proporzionalità e al fine di dare attuazione a tali principi, la Banca con delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 giugno 2012, ha formalizzato le "Politiche interne in materia di partecipazioni in imprese non finanziarie e di classificazione degli investimenti indiretti in *equity*".

Nelle suddette politiche la Banca ha definito le tipologie di partecipazioni in imprese non finanziarie detenibili ovvero:

- partecipazioni in Organismi di Categoria;
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità diverse da obiettivi di natura strettamente finanziaria o potenzialmente speculativi;
- partecipazioni acquisite o detenute con finalità di natura finanziaria o potenzialmente speculativa.

A tal proposito, si precisa che la Banca, oltre alle partecipazioni in Organismi di Categoria detenute conformemente alle previsioni normative e statutarie, non detiene ulteriori investimenti partecipativi in imprese non finanziarie, se non in misura residuale.

Ad eccezione delle partecipazioni in Organismi di Categoria, sulle quali si ritiene insistano prevalentemente rischi non governabili direttamente dalla Banca, tranne quelli di *compliance*, la Banca è consapevole delle tipologie di rischio connesse agli investimenti partecipativi:

- rischio di mercato, circa il valore della partecipazione iscritta in bilancio ed in funzione della classificazione operata;
- rischio di credito, relativamente alle eventuali linee di credito erogate dalla Banca alla partecipata;
- rischio di *compliance*, relativo al mancato rispetto dei processi deliberativi normativamente previsti o definiti dalla Banca riguardanti l'assunzione di partecipazioni, all'erogazione di finanziamenti alla società partecipata, al superamento dei limiti definiti;
- rischio di liquidità, circa lo smobilizzo della posizione ovvero la mancata attivazione di particolari clausole di "way out" dall'investimento;
- rischio operativo e reputazionale, associato all'andamento della partecipazione in termini di raggiungimento degli scopi sociali, economicità o rispetto delle regole di conformità nella gestione proprie della partecipata ovvero relativi al comportamento tenuto dagli amministratori della stessa e, in particolare, dai rappresentanti designati negli organi societari e nelle funzioni direttive delle imprese partecipate.

Nelle politiche interne la Banca ha provveduto ad individuare la propensione al rischio in termini di massimo grado di immobilizzo del patrimonio di vigilanza ritenuto accettabile con riferimento sia al complesso degli investimenti partecipativi in imprese non finanziarie sia ai singoli investimenti.

Alla prevenzione e corretta gestione dei potenziali conflitti di interesse concorrono le disposizioni adottate dalla Banca in materia di operazioni con soggetti collegati, le procedure e le politiche adottate ai fini MiFID, le disposizioni interne ai fini dell'applicazione dell'art. 136 del TUB.

In particolare, con riferimento ai livelli di responsabilità e di delega, la Banca ha assegnato al Consiglio di Amministrazione ogni decisione relativa ad operazioni con società partecipate, ad eccezione delle operazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci.

Infine, la Banca ha provveduto a disciplinare i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi sottostanti gli investimenti partecipativi e a verificare la corretta applicazione delle politiche interne.

RISCHIO STRATEGICO

Costituisce il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

La Banca, al fine di garantire un attento monitoraggio e controllo di tale tipologia di rischio, ha definito un processo che coniuga le esigenze di gestione del *business* con quelle inerenti una prudente e consapevole assunzione dei rischi. Pertanto, ha impostato un processo di pianificazione strategica e operativa con l'obiettivo di valutare la sostenibilità delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione sia del proprio posizionamento strategico sia delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall'operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica, nonché dell'evoluzione del fabbisogno di liquidità corrispondente.

In particolare, la Banca presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto alla propensione al rischio definito dal Consiglio di Amministrazione;
- nel processo di controllo direzionale, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti. Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

RISCHIO DI REPUTAZIONE

E' definito come il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della Banca da parte dei clienti, delle controparti, dei Soci, degli investitori o delle Autorità regolamentari e di vigilanza.

Tale fattispecie di rischio potrebbe essere generata, ad esempio da:

- atti dolosi o colposi commessi dalla Banca o ad essa riconducibili a danno diretto della clientela;
- mancata chiarezza nel trasferimento delle informazioni alla clientela;
- fenomeni di *market abuse* e altri reati societari a danno degli investitori;
- fenomeni di regolamento parziale o non puntuale delle transazioni finanziarie tale da indurre le controparti istituzionali a contrarre l'attività di negoziazione nei confronti della Banca nei mercati non regolamentati;
- mancato rispetto di accordi interbancari nell'ambito di processi di ristrutturazione extra-giudiziali;

- dichiarazioni errate, omissive o poco trasparenti all'Autorità di Vigilanza.

La consapevolezza delle difficoltà connesse alla quantificazione dei rischi di reputazione ha spinto la Banca a incentrare gli approfondimenti per l'attuazione di adeguati presidi a mitigazione degli stessi sulla qualità degli assetti organizzativi e di controllo. In tale ambito, è stata data la massima rilevanza, nel contesto dell'adeguamento alle disposizioni in materia di *compliance*, ai profili atti a garantire il rispetto sostanziale dei requisiti di idoneità organizzativa della funzione di *compliance* previsti dalle disposizioni relative con particolare riguardo:

- al livello di consapevolezza degli Organi di vertice in ordine alla rilevanza della tematica;
- all'efficacia dell'azione attuativa della Direzione Generale;
- alla promozione, a tutti i livelli aziendali, di una cultura dell'eticità e della correttezza dei comportamenti;
- all'adeguata gestione delle relazioni con tutti i portatori di interesse;
- all'idoneità dei sistemi di gestione e contenimento del rischio.

L'istituzione, di una specifica funzione, permanente, efficace e indipendente, dedicata al presidio e al controllo di conformità alle norme (e la nomina del relativo Responsabile, connotato dei necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità) si pone, infatti, come un presidio organizzativo specificamente rivolto alla gestione e al controllo dei rischi legali e di quelli reputazionali a questi collegati. Rientra nel ruolo della Funzione, tra l'altro, il compito di contribuire alla diffusione di una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto non solo della lettera, ma anche dello spirito delle norme collaborando, per gli aspetti di competenza, alla realizzazione del modello aziendale di monitoraggio e gestione dei rischi. La Funzione contribuisce a garantire la comunicazione e la condivisione a tutti i livelli della struttura aziendale di linee di comportamento ispirate alla tutela degli interessi degli investitori, alla definizione di chiare procedure per il collocamento degli strumenti finanziari e dei prodotti alla clientela, alla costruzione, sulla base di regole condivise, di una rete di controlli di *compliance* atti a prevenire la violazione delle disposizioni, in particolare di quelle incidenti sulla relazione con la clientela.

L'attività di controllo svolta dalla Funzione, sulla base di un piano delle attività annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, poggia sulle metodologie e supporti sviluppati nell'ambito del relativo progetto Nazionale di Categoria. In linea con le indicazioni del cennato progetto, la Funzione di Conformità opera sulla base di un proprio approccio metodologico fondato su tecniche di identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio dei rischi di non conformità. I risultati delle attività di verifica condotte sono formalizzati in specifici report presentati al Consiglio di Amministrazione cui, in quanto responsabile del Sistema dei Controlli Interni, spetta la complessiva supervisione del processo di gestione del rischio di non conformità normativa e, in tale ambito, la

periodica valutazione dell'adeguatezza della funzione di conformità alle norme nonché la definizione del programma di attività della funzione stessa.

Nel corso dell'esercizio 2011 la Banca ha provveduto all'adeguamento alle Disposizioni contenute nel "Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo". Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 agosto 2011, ha provveduto all'approvazione delle Politiche di gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il Regolamento della funzione antiriciclaggio e la Procedura per la segnalazione delle operazioni sospette. Nella stessa seduta si è provveduto alla nomina della funzione antiriciclaggio e del Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette. Entrambe le nuove figure sono inserite nel contesto dell'Ufficio Controllo Integrato dei Rischi. In particolare la funzione antiriciclaggio è la funzione indipendente con l'incarico specifico di verificare, nel continuo, che le procedure aziendali siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di eteroregolamentazione (leggi e norme regolamentari) e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

L'importanza attribuita dalla Banca al mantenimento del proprio *standing* reputazionale è riflessa dalla costante attenzione alle tematiche di carattere socio-economico e alla qualità dei prodotti offerti alla propria clientela, dal livello dei servizi resi alla stessa e dall'adeguatezza e trasparenza delle condizioni economiche applicate. Assume, in tale ambito, estrema importanza la capacità di implementare idonee misure, anche di carattere organizzativo, per preservare la Banca da eventi che possano generare impatti negativi indotti da un deterioramento della propria reputazione e assicurare un'adeguata attenuazione degli impatti derivanti dall'eventuale manifestazione degli stessi.

La Banca a conclusione dell'attività di *assessment*, condotta con il supporto degli Organismi di categoria, per la verifica del livello di esposizione ai rischi specifici derivanti dalle normative previste dal D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa degli enti, ha definito il proprio Modello organizzativo 231 e il proprio Codice Etico. Essi, unitamente al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza 231, sono stati sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione nel mese di novembre 2009. L'adozione del Modello organizzativo 231 fornisce un ulteriore contributo per presidiare i rischi legali e reputazionali cui la Banca potrebbe essere esposta nello svolgimento della propria attività. Il suddetto Modello organizzativo e il Codice Etico sono aggiornati al fine di ricomprendere le nuove fattispecie di reato introdotte nel corso del tempo dal Legislatore.

Ai succitati fattori di controllo interno si aggiunge il contesto culturale dal quale la Banca trae le sue origini, mutuandone i propri valori cardinali, e nel quale si trova ad operare. I valori più rilevanti sono i seguenti:

- la missione derivante dalla natura di Banca di Credito Cooperativo, sottolineata dai tre elementi costitutivi della sottostante formula imprenditoriale: cooperazione, mutualità e localismo. La politica

commerciale che contraddistingue l'attività della Banca è orientata al sostegno finanziario della propria economia locale e si caratterizza per un'elevata propensione a intrattenere rapporti di natura fiduciaria e personale con tutte le componenti (famiglie, micro e piccole imprese, artigiani) del proprio territorio di riferimento, nonché per una particolare vocazione operativa a favore dei clienti-soci anche mediante scambi non prevalentemente di natura patrimoniale. D'altra parte, la circostanza di operare in un contesto territoriale ristretto, fa sì che la Banca sia soggetta a un costante "controllo sociale". Con riguardo a tutti i cennati aspetti rileva il ruolo di vigilanza svolto dalla Revisione Cooperativa;

- l'appartenenza a un *Network* e la condivisione dei presidi di carattere istituzionale e organizzativo della "Rete" che costituiscono meccanismi di salvaguardia attraverso i quali il Credito Cooperativo si tutela da fenomeni isolati che potrebbero indurre conseguenze di natura reputazionale. Nel novero di tali presidi risaltano alcune prassi operative e meccanismi di garanzia e mutualismo che il Credito Cooperativo ha elaborato ispirandosi al proprio sistema valoriale e che trovano applicazione su scala nazionale.

RISCHIO RESIDUO

Il rischio residuo rappresenta la possibilità che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla Banca risultino meno efficaci del previsto. Esso fornisce una misura dell'efficacia delle tecniche di mitigazione del rischio di credito del quale è una declinazione.

Tale rischio si manifesta quando, all'atto del *default* del debitore principale, lo strumento di mitigazione a fronte dell'esposizione fornisce, nei fatti, un grado di protezione inferiore a quanto originariamente previsto e, di conseguenza, il beneficio patrimoniale ottenuto con il relativo utilizzo risulta sovrastimato.

A fronte dell'esposizione a tale rischio la Banca ha attivato specifici strumenti di controllo di carattere qualitativo nei presidi organizzativi e nei sistemi di monitoraggio che assumono rilevanza anche ai fini dell'ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio a fini prudenziali.

Le tecniche di attenuazione del rischio di credito adottate dalla Banca sono disciplinate nel Manuale di processo del credito in una apposita sezione dedicata all'acquisizione delle garanzie.

La Banca, nella valutazione del merito creditizio, attribuisce alle eventuali garanzie sussidiarie prestate da terzi una funzione complementare. Le garanzie possono essere sia personali (fideiussione e avallo) che reali (pegno e ipoteca). La regolamentazione interna descrive adeguatamente le modalità di acquisizione per ciascuna tipologia di garanzia, definisce ruoli e responsabilità e stabilisce le modalità con cui vanno gestite eventuali eccezioni.

Il processo di realizzo delle garanzie è codificato nel Manuale di processo del credito in apposita sezione dedicata alla gestione del contenzioso. La Banca non ha mai avuto in passato manifestazioni di rischio residuo.

Non si sono riscontrati casi nei quali non sia stato possibile attivare azioni esecutive nei confronti dei garanti a causa di difetti formali inerenti alla garanzia stessa. Tuttavia la mancata manifestazione di tali eventi nel passato non esclude la possibilità che gli stessi possano manifestarsi per il futuro.

RISCHI DERIVANTI DA CARTOLARIZZAZIONI

Rappresenta il rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio. La valutazione del rischio in esame è finalizzata alla verifica che il requisito patrimoniale sulle posizioni verso la cartolarizzazione detenute rifletta in misura adeguata e sufficiente tutti i rischi a esse associati (di credito, reputazionale, legale ecc.).

La Banca non è esposta a questo fattore di rischio in quanto non ha posto in essere operazioni della specie.

RISCHIO DI UNA LEVA FINANZIARIA ECCESSIVA

Rappresenta il rischio che un livello di indebitamento particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri renda la Banca vulnerabile, rendendo necessaria l'adozione di misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività. Ai fini della valutazione, si tiene conto del livello e dell'evoluzione degli indicatori regolamentari e gestionali previsti.

In particolare, la Banca monitora con frequenza almeno trimestrale l'indicatore "*Leverage Ratio*" disciplinato dall'articolo 429 del regolamento CRR. Tale indicatore è calcolato come la misura del capitale della banca divisa per la misura dell'esposizione complessiva della banca ed è espresso in percentuale. Ai fini del calcolo della leva il capitale preso in considerazione è il capitale di classe 1. Nel denominatore del rapporto sono considerate le attività per cassa; le esposizioni fuori bilancio; gli strumenti derivati; le operazioni SFT ed in particolare i pronti contro termine e i riporti attivi e passivi.

L'attuale livello di dotazione patrimoniale della Banca determina un'esposizione a questa tipologia di rischio assai contenuta.

RISCHIO PAESE

E' il rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

La valutazione inerente considera:

- l'ammontare delle esposizioni nei confronti di controparti non residenti in Italia;
- la composizione delle sofferenze per area geografica delle controparti;
- l'adeguatezza delle pertinenti fasi del processo creditizio con specifico riferimento alla valutazione del merito creditizio ai fini della concessione/rinnovo e del monitoraggio delle esposizioni nei confronti di soggetti non residenti in Italia.

Dall'insieme delle informazioni sopra rappresentate la Banca ritiene che il rischio paese non sia rilevante.

RISCHIO DI TRASFERIMENTO

E' il rischio, in quanto esposti nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, di realizzare perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione. Sulla base delle valutazioni condotte il rischio di trasferimento è risultato basso.

Valgono anche per questa tipologia di rischio le medesime considerazioni svolte in merito all'adeguatezza delle fasi del processo creditizio che consentono di attenuare l'esposizione al rischio paese.

RISCHIO BASE

Nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili ma non identiche. Nella considerazione di tale rischio particolare attenzione va posta dalle banche che, calcolando il requisito patrimoniale per il rischio di posizione secondo la metodologia standardizzata, compensano le posizioni in uno o più titoli di capitale compresi in un indice azionario con una o più posizioni in future/altri derivati correlati a tale indice o compensano posizioni opposte in future su indici azionari, che non sono identiche relativamente alla scadenza, alla composizione o a entrambe.

Come cennato la Banca non è tenuta alla segnalazione dei rischi di mercato, inoltre non detiene posizioni afferenti al portafoglio di negoziazione di vigilanza di segno opposto, simili ma non identiche, tali da generare una esposizione al rischio in esame.

TAVOLA 1 - SISTEMI di GOVERNANCE - (ART. 435 (2) CRR – Circ. 285/13 Titolo IV, Cap.1, Sez. VII)

■ Informativa sulle linee generali degli assetti organizzativi e di governo societario adottati in attuazione delle disposizioni della Banca d'Italia

Gli assetti organizzativi e di governo societario della Banca risultano e sono disciplinati dagli artt. 5, 23, 32-43 e 46 dello Statuto Sociale, consultabile al *link* www.bcccalciocovo.it alla partizione “La Banca”, “Lo Statuto”.

In ordine alle linee generali di tali assetti, si evidenzia che la Banca:

- è una società cooperativa a mutualità prevalente, aderente alla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo e, per il tramite di questa, alla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo, nonché ad altri Enti ed Organismi del Sistema del Credito Cooperativo (Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, Iccrea Holding Spa ecc.), i quali formano un *network* operativo;
- osserva il principio cooperativistico del voto capitaro, in quanto ogni socio esprime in assemblea un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni delle quali sia titolare (art. 25 dello statuto sociale);
- adotta il modello tradizionale di amministrazione e controllo, con la prima affidata al Consiglio di Amministrazione quale organo con funzione di supervisione strategica e di gestione, nonché, in funzione delle deleghe assegnate al Comitato esecutivo quale Organo con funzione di gestione, che svolgono i loro compiti col supporto e la partecipazione del Direttore generale, mentre il secondo è attribuito al Collegio Sindacale, posto al vertice del Sistema dei Controlli Interni.

La Banca non è tenuta a redigere il “Progetto di Governo Societario” in quanto la stessa ha adottato lo Statuto tipo predisposto dall’associazione di categoria, preventivamente vagliato dalla Banca d’Italia.

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito ai sensi dello Statuto il Comitato Esecutivo, il quale è assegnatario di incarichi e poteri di delibera in prevalenza connessi con il comparto del credito.

Le regole di governo societario sono contenute, oltre che nello Statuto sociale, all’interno di una serie di regolamenti che la Banca ha adottato nel tempo fra i quali il Regolamento dei Flussi Informativi da/verso/tra gli Organi sociali.

La Banca ha altresì disciplinato con apposito regolamento il processo di autovalutazione degli Organi sociali che viene condotto annualmente e prende in esame gli aspetti relativi alla composizione e al funzionamento degli Organi.

▪ **Categoria in cui è collocata la Banca all'esito del processo di valutazione di cui alla sezione I, paragrafo 4.1 delle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia**

La categoria di appartenenza viene identificata in base alle caratteristiche, dimensioni e complessità operativa della Banca. Ed invero, le Disposizioni di Vigilanza suddividono gli operatori bancari in tre categorie, e cioè:

- a) banche di maggiori dimensioni o complessità operativa;
- b) banche intermedie, e cioè le banche con un attivo compreso tra i 3,5 miliardi e i 30 miliardi di euro;
- c) banche di minori dimensioni o complessità operativa, e cioè le banche con un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro.

La Banca rientra nella categoria delle banche di minori dimensioni, in quanto il proprio attivo è inferiore a 3,5 miliardi di euro e sulla base dell'evoluzione previsionale degli asset non si ritiene di superare la predetta soglia. Inoltre non sono stati ritenuti sussistenti altri elementi per far rientrare la Banca nella categoria superiore.

La Banca è caratterizzata da limitata complessità operativa dal momento che l'operatività della stessa si concretizza nei comparti finanziari tradizionali e presenta una ridotta complessità organizzativa, in quanto contraddistinta da un numero contenuto di unità organizzative che presentano una limitata articolazione anche tenuto dell'elevato ricorso a servizi e infrastrutture offerti dagli organismi di categoria.

▪ **Numero complessivo dei componenti degli organi collegiali in carica e motivazioni di eventuali eccedenze rispetto ai limiti fissati dalle disposizioni**

Ai sensi dello Statuto della Banca, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un minimo di 9 a un massimo di 13. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

L'Assemblea dei Soci, in data 24 maggio 2014 ha nominato per gli esercizi 2014-2016 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016) un Consiglio di Amministrazione composto da 13 Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in conformità alle previsioni statutarie, la costituzione del Comitato Esecutivo il quale è composto da 5 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Altresì, in data 24 maggio 2014, l'Assemblea dei Soci ha nominato per gli esercizi 2014-2016 (e, quindi, sino alla data della convocazione dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2016) un Collegio Sindacale composto da 3 membri e designato 2 sindaci supplenti.

Il numero complessivo dei componenti gli Organi collegiali della Banca risulta essere in linea con i limiti fissati nelle linee applicative di cui al Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, paragrafo 2.1 delle Disposizioni.

▪ **Ripartizione dei componenti degli organi sociali per età, genere e durata di permanenza in carica**

Nelle tabelle che seguono si riporta la ripartizione dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale per età, genere e durata di permanenza in carica.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La permanenza in carica è determinata in annualità decorrenti dal 1993, ovvero dall'anno della fusione fra la Cassa Rurale ed Artigiana di Calcio e la Cassa Rurale ed Artigiana di Covo.

Nominativo	Genere	Anno di nascita	Permanenza nella carica (in anni)	Data inizio mandato corrente	Scadenza carica del singolo componente	Componente del CE
(*) <i>DE PAOLI BATTISTA</i>	M	1946	21	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	
(**) <i>BONACINA CESARE</i> (vice presidente vicario)	M	1947	12	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	•
<i>CONSOLANDI DARIO</i> (vice presidente)	M	1954	18	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	•
<i>BARBERA GLORIA</i>	F	1972	9	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	•
<i>BARNABO' LARRY</i>	M	1976	NEO ELETTO	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	
<i>BRIGNOLI GIACOMINO</i>	M	1963	NEO ELETTO	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	
<i>MALTECCA EVA</i>	F	1971	8	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	•
<i>MANZONI BARBARA</i>	F	1967	3	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	
<i>MASCARETTI GIULIANO</i>	M	1944	4	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	
<i>OTTOBONI ROBERTO</i>	M	1961	3	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	
<i>PASINETTI MARIO</i>	M	1946	9	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	•
<i>VERZERI FABIO</i>	M	1960	5	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	
<i>ZANINELLI AUGUSTO</i>	M	1955	21	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016	

(*) = *Presidente del Consiglio di Amministrazione*

(**) = *Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione*

Composizione del Collegio Sindacale

La permanenza in carica è determinata in annualità decorrenti dal 1993, ovvero dall'anno della fusione fra la Cassa Rurale ed Artigiana di Calcio e la Cassa Rurale ed Artigiana di Covo.

Carica	Nominativo	Genere	Anno di nascita	In carica dal	In carica fino a
(*) PRESIDENTE COLLEGIO SIND.LE	GALLI STELLINA	F	1948	1996	Assemblea appr. Bilancio 2016
SINDACO EFFETTIVO	AMBROSINI GIULIANO	M	1969	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016
SINDACO EFFETTIVO	CAPALDO FESTA GIANCARLO	M	1942	1993	Assemblea appr. Bilancio 2016
SINDACO SUPPLENTE	LIZZA MARCO	M	1962	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016
SINDACO SUPPLENTE	RIVA GIANLUIGI	M	1957	24/05/2014	Assemblea appr. Bilancio 2016

(*) = Presidente del Collegio Sindacale

- **Numero dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza**

Ai sensi dell'art. 32 dello statuto sociale tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione risultano in possesso del requisito di indipendenza. Si evidenzia inoltre che è stata istituita la Commissione con riguardo alle operazioni con soggetti collegati.

- **Numero dei consiglieri espressione delle minoranze**

In ragione della forma di cooperativa a mutualità prevalente, della composizione della base sociale nonché dell'assetto statutario adottato, nel Consiglio di Amministrazione non vi sono Consiglieri espressione delle minoranze.

- **Numero e tipologia degli incarichi detenuti da ciascun esponente aziendale in altre società o enti**

Nella tabella che segue si riportano le cariche ricoperte dagli esponenti aziendali presso altre società e/o enti.

Numero e tipologia e Incarichi detenuti dagli esponenti aziendali

Nominativo	Carica (*)	Società/Ente	Tipologia
BARBERA GLORIA	non Esecutiva	//	//
BARNABO' LARRY	non Esecutiva	//	//
BONACINA CESARE	non Esecutiva	ISTITUTO LAZZARO SPALLANZANI	Direttore Generale
BRIGNOLI GIACOMINO	non Esecutiva	EUROLASER SPA	Presidente CdA e Amministratore delegato
CONSOLANDI DARIO	non Esecutiva	IMPIANTI E CARPENTERIE DI CONSOLANDI DARIO EMILIO SRL	Amministratore Socio Unico
DE PAOLI BATTISTA	non Esecutiva	PIPPA SNC	Socio amministratore Legale Rappresentante
		FEDERAZIONE LOMBARDA BCC	Consigliere e membro del CE
		FEDERCASSE	Consigliere
MALTECCA EVA	non Esecutiva	VIPIEMME SPA	Sindaco Effettivo
		LOSMA SPA	Sindaco Effettivo
		SCAVI PESENTI SRL	Sindaco Effettivo
		ENZO PESENTI SRL	Revisore unico per controllo contabile
		EUROCEREALI PESENTI SRL	Sindaco Effettivo
		IVG DI MONZA ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE SRL	Sindaco Supplente
		GAMMA RISTORAZIONE SRL	Curatore Fallimentare
		F.LLI BARETTI SRL	Curatore Fallimentare
		SEA SRL	Curatore Fallimentare
		PAVI SRT. SRL	Curatore Fallimentare
		MINI LEASE ITALIA SRL	Curatore Fallimentare
		NEW LIFE SRL IN LIQUIDAZIONE	Curatore Fallimentare
		COLLEONI EMANUELE PIETRO titolare ditta individuale ELID COLLEONI MANUEL	Curatore Fallimentare
		GIFA SRL con socio unico	Curatore Fallimentare
		LUCINI SRL	Curatore Fallimentare
		ACCORSI & SBARRA SRL IN LIQUIDAZIONE	Curatore Fallimentare
		CORTEDIL SRL	Curatore Fallimentare
		LELLO COSTRUZIONI SRL	Curatore Fallimentare
		ANDROMEDA SRL	Curatore Fallimentare
		TECHMEC SRL IN LIQUIDAZIONE	Curatore Fallimentare
PUNTO LEGNO MISTRI SRL	Curatore Fallimentare		

Nominativo	Carica (*)	Società/Ente	Tipologia
MANZONI BARBARA	non Esecutiva	RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE "FONDAZIONE DON CIRIACO VEZZOLI"	Direttore
MASCARETTI GIULIANO	non Esecutiva	//	//
OTTOBONI ROBERTO	non Esecutiva	//	//
PASINETTI MARIO	non Esecutiva	FONDAZIONE GIUSEPPE VESCOVI	Amministratore
VERZERI FABIO	non Esecutiva	S.I.C.O. SRL	Amministratore unico
		ORIZZONTI INTERNAZIONALI SRL	Amministratore unico
		RETE IMPRESA BERGAMO SRL	Amministratore unico
ZANINELLI AUGUSTO	non Esecutiva	SOCIETA' SCIENTIFICA ITALIANA PER LA MEDICINA DI SIMULAZIONE	Vicepresidente
		SOCIETA' ITALIANA INTERDISCIPLINARE DI CURE PRIMARIE	Presidente Eletto
AMBROSINI GIULIANO	Sindaco Effettivo	B&B TRADE SPA	Presidente Collegio Sindacale
		CPZ SPA	Sindaco effettivo
		I.V.G. DI MONZA – ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARE SRL	Sindaco effettivo
		TECNOCRYO SPA	Sindaco effettivo
		COMBE ITALIA SRL	Sindaco supplente
		EUROCEREALI PESENTI SRL	Sindaco supplente
		FLORIDA IN SPA	Sindaco supplente
		LOSMA SPA	Sindaco supplente
		SADRO SRL	Sindaco supplente
		SCAVI PESENTI SRL	Sindaco supplente
		VALVOROBICA INDUSTRIALE SPA	Sindaco supplente
		GM GROUP SAS DI POLA MARIDA E C.	Socio accomandante
CAPALDO FESTA GIANCARLO	Sindaco Effettivo	AZIENDA AGRICOLA MIOORTO SRL	Presidente Collegio Sindacale
		FONDAZIONE MAESTRI GIUSEPPE ONLUS	Componente del Collegio dei Revisori
		FONDAZIONE PER LA PROMOZIONE UMANA E LA SALUTE PRO.SA ONG ONLUS	Componente del Collegio dei Revisori
		FONDAZIONE CASA DI RIPOSO G.SCARPINI	Revisore dei Conti
GALLI STELLINA	Sindaco Effettivo	COMUNE DI FARA OLIVANA	Revisore unico
		FONDAZIONE PRO.SA ONLUS ONG	Amministratore
LIZZA MARCO	Sindaco Supplente	IMMOBILIARE VICINATO LOMBARDIA SRL	Presidente Collegio Sindacale
RIVA GIANLUIGI	Sindaco Supplente	//	//

Per ciascun esponente aziendale risulta verificato, a cura del rispettivo Organo di appartenenza, il rispetto del limite al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, previsto all'interno del Regolamento elettorale ed assembleare (art. 16 bis) adottato dalla Banca in data 22 maggio 2010.

▪ **Numero e denominazione dei comitati endo-consiliari costituiti, loro funzioni e competenze**

All'interno del Consiglio di Amministrazione è stato costituito il seguente comitato endo-consiliare.

Denominazione	Funzioni/Competenze
COMITATO TECNICO DEL CREDITO	Il Comitato ha funzione consultiva e non deliberativa. Esprime il proprio parere, a maggioranza, sulle domande di affidamento inoltrate dalla clientela rientranti nei poteri deliberativi del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa che la Banca ha assegnato le funzioni di Organismo di Vigilanza 231/01 all'Organismo appositamente istituito.

▪ **Descrizione del flusso di informazioni sui rischi indirizzato agli Organi sociali**

Come anticipato, la Banca, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza, ha adottato un regolamento che disciplina:

- tempistica, forme e contenuti della documentazione da trasmettere ai singoli componenti degli Organi sociali, necessaria ai fini dell'adozione delle delibere sulle materie all'ordine del giorno;
- individuazione delle funzioni tenute a inviare, su base regolare, flussi informativi agli Organi sociali;
- determinazione del contenuto minimo dei flussi informativi;
- obblighi di riservatezza cui sono tenuti i componenti e i meccanismi previsti per assicurarne il rispetto.

I flussi informativi sui rischi indirizzati agli Organi sociali consentono la verifica della regolarità dell'attività di amministrazione, dell'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, dell'adeguatezza degli assetti organizzativi, contabili e dei sistemi informativi della Banca, dell'adeguatezza e affidabilità del sistema dei controlli interni.

In particolare, tali flussi includono il livello e l'andamento dell'esposizione alle diverse tipologie di rischi rilevanti, gli eventuali scostamenti rispetto alle politiche approvate, nonché gli esiti delle previste attività di controllo

* * * * *

Per ulteriori informazioni sulla Corporate Governance della Banca e una più puntuale descrizione delle prerogative demandate all'Assemblea dei Soci, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Esecutivo e al Collegio Sindacale si rinvia allo Statuto della Banca, pubblicato sul sito internet della stessa al seguente link www.bcccalcioocovo.it/la_banca.

TAVOLA 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (ART. 436)

INFORMATIVA QUALITATIVA

- **Denominazione della banca cui si applicano gli obblighi di informativa**

Quanto riportato nel presente documento di “Informativa al Pubblico” è riferito alla Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo S.C., avente la propria sede legale in Calcio (BG), Via Papa Giovanni XXIII° n. 51 e la propria direzione generale in Covo (BG), Via Trento n. 17.

TAVOLA 3 - FONDI PROPRI (ART. 437 – ART. 492)

INFORMATIVA QUALITATIVA

I Fondi Propri sono stati calcolati sulla base dei valori patrimoniali e del risultato economico determinati con l'applicazione della normativa di bilancio prevista dai principi contabili internazionali IAS/IFRS e tenendo conto della nuova disciplina sui Fondi Propri e sui coefficienti prudenziali introdotta con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e della Direttiva (UE) n. 63/2013 (CRD IV), nonché delle correlate disposizioni di carattere tecnico-applicativo dell'ABE, oggetto di specifici regolamenti delegati della Commissione Europea.

I Fondi Propri derivano dalla somma delle componenti positive e negative, in base alla loro qualità patrimoniale. Le componenti positive sono, conformemente ai requisiti in proposito definiti dalle norme applicabili, nella piena disponibilità della Banca, al fine di poterle utilizzare per fronteggiare il complesso dei requisiti patrimoniali di vigilanza sui rischi.

Il totale dei Fondi Propri, che costituisce il presidio di riferimento delle disposizioni di vigilanza prudenziale, è costituito dal capitale di classe 1 (*Tier 1 – T1*) e dal capitale di classe 2 (*Tier 2 – T2*). A sua volta, il capitale di classe 1 risulta dalla somma del capitale primario di classe 1 (*Common Equity Tier 1 - CET 1*) e del capitale aggiuntivo di classe 1 (*Additional Tier 1 – AT1*).

I tre predetti aggregati (CET 1, AT 1 e T2) sono determinati sommando algebricamente gli elementi positivi e gli elementi negativi che li compongono, previa considerazione dei c.d. “filtri prudenziali”. Con tale espressione si intendono tutti quegli elementi rettificativi, positivi e negativi, del capitale primario di classe 1, introdotti dalle Autorità di vigilanza con il fine esplicito di ridurre la potenziale volatilità del patrimonio.

Relativamente a questi ultimi si fa presente che, in sede di emanazione della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, la Banca d'Italia ha fissato per le banche il termine del 31 gennaio 2014 per l'eventuale esercizio della deroga concernente l'esclusione temporanea dal CET1 delle riserve da valutazione positive e negative a fronte dei titoli, detenuti dalle banche nel portafoglio delle attività finanziarie disponibili per la vendita, emessi dalle Amministrazioni centrali classificate nel portafoglio delle “Attività finanziarie disponibili per la vendita”. Tale deroga si applicherà sino a che la Commissione Europea non abbia adottato, conformemente al regolamento (UE) n. 1606/2002, lo specifico regolamento di omologazione dell'IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.

La Banca, comunicando la propria scelta alla Banca d'Italia in data 28 gennaio 2014, si è avvalsa della citata facoltà.

La nuova disciplina di vigilanza sui Fondi Propri e sui requisiti patrimoniali è anche oggetto di un regime transitorio, il quale prevede in particolare:

- l'introduzione graduale ("*phase-in*") di alcune di tali nuove regole lungo un periodo generalmente di 4 anni (2014-2017);
- regole di "*grandfathering*" che consentono la computabilità parziale, con graduale esclusione entro il 2021, dei pregressi strumenti di capitale del patrimonio di base e del patrimonio supplementare che non soddisfano tutti i requisiti prescritti dal citato Regolamento (UE) n. 575/2013 per gli strumenti patrimoniali del CET1, AT1 e T2.

Una parte delle disposizioni che regolano il predetto regime transitorio sono state dettate dalla Banca d'Italia, con la menzionata circolare n. 285/2013, nell'ambito delle opzioni nazionali consentite dal Regolamento (UE) n. 575/2013 alle competenti Autorità di vigilanza nazionali.

Di seguito si illustrano gli elementi che compongono, rispettivamente, il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 ed il capitale di classe 2.

▪ **Capitale primario di classe 1 (CET1)**

Il capitale primario di classe 1, che rappresenta l'insieme delle componenti patrimoniali di qualità più pregiata, è costituito dai seguenti elementi:

- capitale sociale;
- sovrapprezzi di emissione;
- riserve di utili e di capitale;
- riserve da valutazione;
- "filtri prudenziali", quali la riserva di valutazione generata dalle coperture dei flussi di cassa (*cash flow hedge*), le rettifiche di valore di vigilanza, le posizioni verso le cartolarizzazioni soggette a ponderazione al 1250% che la Banca ha scelto di dedurre e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalle variazioni del proprio merito creditizio (passività in *fair value option* e derivati passivi);
- deduzioni, quali le perdite infrannuali, l'avviamento e le altre attività immateriali, le azioni proprie detenute anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, le partecipazioni significative e non nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenute anche indirettamente e/o sinteticamente, le attività fiscali differite basate sulla redditività futura.

Nella quantificazione degli anzidetti elementi si è tenuto conto anche degli effetti derivanti dal “regime transitorio”, riepilogati nel prosieguo.

Le azioni che costituiscono il capitale versato devono soddisfare, ai fini della computabilità nel CET1, le seguenti condizioni:

- a) sono emesse direttamente dalla banca;
- b) sono versate e il loro acquisto non è finanziato dalla banca né direttamente né indirettamente;
- c) sono classificate in bilancio come capitale;
- d) sono indicate chiaramente e separatamente nello stato patrimoniale della banca;
- e) sono prive di scadenza;
- f) non possono essere rimborsate, salvo che in caso di liquidazione della banca, di acquisto di azioni o di riduzione del capitale sociale o di rimborso previa autorizzazione della Banca d'Italia. Con specifico riguardo alle azioni emesse da banche cooperative e all'ipotesi di rimborso, devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
 - salvo che nel caso di divieto imposto dalla normativa nazionale, la banca può rifiutare il rimborso;
 - se la normativa nazionale vieta alla banca di rifiutare il rimborso, le disposizioni statutarie consentono alla banca di differire il rimborso o di limitarne la misura. La misura di tale limitazione deve poter essere decisa dalla banca, tenendo conto della propria situazione prudenziale e, in particolare, della complessiva situazione economica, patrimoniale e di liquidità nonché dell'esigenza di rispettare i requisiti patrimoniali obbligatori sui rischi, gli eventuali requisiti patrimoniali specifici e il requisito combinato di riserva di capitale. Le predette disposizioni non precludono la possibilità per la Banca d'Italia di limitare ulteriormente il rimborso secondo quanto previsto dall'articolo 78, par. 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
 - il rifiuto o la limitazione del rimborso non costituiscono un caso di insolvenza della banca;
- g) non attribuiscono privilegi nel pagamento dei dividendi e prevedono limiti nell'ammontare dei dividendi - in quanto applicabili³- in egual misura a tutte le azioni in modo da non creare privilegi fra le eventuali diverse categorie di azioni;
- h) i dividendi sono pagati esclusivamente a valere sugli utili distribuibili o sulle riserve distribuibili;
- i) non comportano a carico della banca l'obbligo di pagare dividendi né il mancato pagamento di dividendi costituisce un'ipotesi di insolvenza della banca;
- j) assorbono le perdite della banca nella medesima misura di tutti gli altri strumenti del capitale primario di classe 1 (riserve);

³ Con riferimento agli strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, enti di risparmio ed enti analoghi, è ammissibile un massimale o una limitazione del livello massimo delle distribuzioni, purché tale massimale o limitazione siano stabiliti nel quadro della normativa nazionale applicabile o dello statuto dell'ente.

- k) sono subordinate a tutti gli altri diritti o crediti dei terzi verso la banca nel caso di sua liquidazione;
- l) conferiscono ai loro possessori, in caso di liquidazione e dopo il pagamento di tutti i crediti di rango più elevato, un diritto o credito sulle attività residue della banca limitato al valore nominale degli strumenti;
- m) non sono protetti né oggetto di una garanzia che aumenti il rango del diritto o credito da parte della banca o sue filiazioni; l'impresa madre della banca o sue filiazioni; la società di partecipazione finanziaria madre o sue filiazioni; la società di partecipazioni mista o sue filiazioni; qualsiasi impresa che abbia stretti legami con i soggetti di cui ai punti precedenti;
- n) non sono oggetto di alcun accordo contrattuale o di altro tipo che aumenti il rango dei diritti o crediti cui gli strumenti danno titolo in caso di insolvenza o liquidazione.

Si evidenzia che con riguardo alle banche di credito cooperativo, il CRR ammette la computabilità di strumenti di capitale che non attribuiscono al possessore diritti di voto, a condizione che:

- i. in caso di insolvenza o di liquidazione della banca, il diritto del possessore di tali strumenti sia proporzionale alla quota del totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 rappresentata dagli strumenti senza diritto di voto, e che
- ii. in tutti gli altri casi, tali strumenti siano considerati strumenti del capitale primario di classe 1 (ossia rispettino i requisiti illustrati alle lettere a)-n).

Lo Statuto della Banca al momento non prevede la possibilità di emettere azioni che non attribuiscono al possessore diritti di voto.

▪ **Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)**

Gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e i relativi eventuali sovrapprezzi costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale aggiuntivo di classe 1. Da tali elementi devono essere portati in deduzione gli eventuali strumenti di AT 1 propri detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto degli stessi, nonché gli strumenti di capitale aggiuntivo, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Tale aggregato non rileva per la Banca, in quanto la stessa non ha emesso strumenti di capitale le cui caratteristiche contrattuali ne consentano l'inquadramento tra gli strumenti di AT1.

▪ **Capitale di classe 2 (T2)**

Le passività subordinate le cui caratteristiche contrattuali ne consentono l'inquadramento nel T2, inclusi i relativi eventuali sovrapprezzi di emissione, costituiscono gli elementi patrimoniali del capitale di classe 2. Da tali elementi devono essere portati in deduzione le eventuali passività subordinate proprie detenute anche

indirettamente e/o sinteticamente e gli impegni al riacquisto delle stesse, nonché gli strumenti di T2, detenuti anche indirettamente e/o sinteticamente, emessi da altri soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali si detengono o meno partecipazioni significative. Nella quantificazione degli anzidetti elementi deve tenersi conto anche degli effetti del “regime transitorio”.

Le passività subordinate rientrano nel calcolo del capitale di classe 2 quando il contratto prevede, in particolare, che:

- sono pienamente subordinate ai crediti di tutti i creditori non subordinati;
- hanno una durata originaria di almeno cinque anni;
- non prevedono incentivi al rimborso anticipato da parte della banca;
- le eventuali opzioni call o di rimborso anticipato previste dalle disposizioni che regolano gli strumenti possono essere esercitate solo dalla banca;
- possono essere rimborsate o riacquistate non prima di cinque anni dalla data di emissione, previa autorizzazione della Banca d’Italia e a condizione di essere sostituiti da altri strumenti patrimoniali di qualità uguale o superiore e a condizioni sostenibili per la capacità di reddito della banca oppure se la sua dotazione patrimoniale eccede, del margine valutato necessario dalla Banca d’Italia, i requisiti patrimoniali complessivi e il requisito combinato di riserva di capitale. Il rimborso o il riacquisto prima di cinque anni dalla data di emissione può avvenire solo se sono soddisfatte le precedenti condizioni e se si registrano imprevedibili modifiche normative suscettibili di comportare l’esclusione o la diminuzione della loro valenza patrimoniale o imprevedibili e rilevanti variazioni del loro regime fiscale;
- non indicano, né esplicitamente né implicitamente, che potranno essere rimborsate o riacquistate anticipatamente in casi diversi dall’insolvenza o dalla liquidazione della banca;
- non attribuiscono al portatore il diritto di accelerare i futuri pagamenti programmati degli interessi e del capitale, salvo il caso di insolvenza o di liquidazione della banca;
- la misura degli interessi non può essere modificata in relazione al merito creditizio della banca o della sua capogruppo.

Gli strumenti del capitale di classe 2 sono inoltre sottoposti all’obbligo di ammortamento negli ultimi 5 anni di vita in funzione dei giorni residui.

Alla data del 31 dicembre 2014 gli strumenti di capitale emessi dalla Banca risultano conformi ai requisiti precedentemente richiamati, pertanto non risultano sottoposti al regime di “*grandfathering*” previsto dal Regolamento (UE) n. 575/2013.

Per la illustrazione delle principali caratteristiche degli strumenti di CET 1, AT 1 e T2 della Banca in essere alla data del 31 dicembre 2014 si fa rinvio alla tavola 3.2 della presente informativa, redatta in conformità allo schema previsto dal Regolamento (UE) n. 1423/2013.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

TAVOLA 3 - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO

(valori in migliaia di euro)

	Totale T 2014
A. Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali	103.066
di cui strumenti di CET1 oggetto di disposizioni transitorie	0
B. Filtri prudenziali del CET1 (+/-)	(4)
C. CET1 al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio (A +/- B)	103.062
D. Elementi da dedurre dal CET1	132
E. Regime transitorio – Impatto su CET1 (+/-)	(5.552)
F. Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET1) (C – D +/- E)	97.378
G. Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	101
di cui strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie	0
H. Elementi da dedurre dall'AT1	0
I. Regime transitorio – Impatto su AT1 (+/-)	(101)
L. Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) (G - H +/- I)	0
M. Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio	6.095
di cui strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie	0
N. Elementi da dedurre dal T2	0
O. Regime transitorio – Impatto su T2 (+/-)	19
P. Totale Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) (M - N +/- O)	6.114
Q. Totale fondi propri (F + L + P)	103.492

(valori in migliaia di euro)

TAVOLA 3.1.1a RICONCILIAZIONI STATO PATRIMONIALE ATTIVO - PROSPETTO SINTETICO

	Voci dell'attivo	valore di bilancio	Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Cassa e disponibilità liquide	2.341	
30.	Attività finanziarie valutate al fair value	3.937	
40.	Attività finanziarie disponibili per la vendita	308.700	(5.634)
60.	Crediti verso banche	60.203	
70.	Crediti verso clientela	597.059	
110.	Attività materiali	18.342	
120.	Attività immateriali	31	(31)
130.	Attività fiscali	9.456	
150.	Altre attività	6.758	
	Totale dell'attivo	1.006.826	(5.665)

(valori in migliaia di euro)

TAVOLA 3.1.2a RICONCILIAZIONI STATO PATRIMONIALE PASSIVO - PROSPETTO DI SINTETICO

	Voci del passivo e del patrimonio netto	valore bilancio	ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
10.	Debiti verso banche	80.163	
20.	Debiti verso clientela	435.570	
30.	Titoli in circolazione	364.080	6.095
80.	Passività fiscali	3.468	
100.	Altre passività	16.869	
110.	Trattamento di fine rapporto del personale	1.634	
120.	Fondi per rischi e oneri	1.584	
130.	Riserve da valutazione	5.374	5.374
160.	Riserve	92.142	92.142
170.	Sovrapprezzi di emissione	440	440
180.	Capitale	5.181	5.181
190.	Azioni proprie (-)	(71)	(71)
200.	Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	392	
	Totale del passivo e del patrimonio netto	1.006.826	109.161

	Elementi non individuabili nello stato patrimoniale		Ammontare rilevante ai fini dei fondi propri
	RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL CET 1		(105)
A	Rettifiche di valore supplementari		(4)
B	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese		0
C	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)		0
D	Posizioni verso la cartolarizzazione (fuori bilancio)		0
E	Operazioni con regolamento non contestuale		0
F	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente		(101)
	RETTIFICHE REGOLAMENTARI ALL'AT 1		101
G	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)		101
	RETTIFICHE REGOLAMENTARI AL T2		0
H	Rettifiche di valore su crediti		0

Totale Fondi propri	103.492
----------------------------	----------------

(valori in migliaia di euro)

TAVOLA 3.2 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

Indice	Descrizione	Strumenti di CET 1	Strumenti di AT 1	Strumenti di T2		
		Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3		Colonna 4
		Azioni ordinarie	Strumenti di capitale	Passività subordinata	Passività subordinata	Strumento ibrido
1	Emittente	Bcc di Calcio e di Covo		Bcc di Calcio e di Covo	Bcc di Calcio e di Covo	
2	Identificativo unico			IT0004696933	IT0004870918	
3	Legislazione applicata allo strumento	Codice Civile		Regolamento CRR	Regolamento CRR	
	Trattamento regolamentare					
4	Disposizioni transitorie del CRR	Capitale primario di classe 1		Capitale di Classe 2	Capitale di Classe 2	
		Interamente computabile		Interamente computabile	Interamente computabile	
5	Disposizioni post transitorie del CRR					
6	Ammissibile a livello di singolo ente/(sub-)consolidamento / di singolo ente e di (sub-)consolidamento	Singolo ente		Singolo ente	Singolo ente	
7	Tipo di strumento	Azioni cooperative emesse da banche di credito cooperativo ex art. 2525 C.c. e artt. 33-37 TUB				
8	Importo rilevato nel capitale regolamentare	5.181		2.188	3.907	
9	Importo nominale dello strumento	5.181		5.000	5.000	
9a	Prezzo di emissione	5.181		5.000	5.000	
9b	Prezzo di rimborso	5.181		5.000	5.000	
10	Classificazione contabile	Patrimonio netto		Passività al costo ammortizzato	Passività al costo ammortizzato	
11	Data di emissione originaria	01/07/1993		09/03/2011	27/11/2012	
12	Irredimibile o a scadenza			A scadenza	A scadenza	
13	Data di scadenza originaria			09/03/2017	27/11/2018	

14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente oggetto a approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza			No	No	
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso					
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso					
	Cedole / dividendi					
17	Dividendi/cedole fissi o variabili	Variabili		Fissi	Fissi	
18	Tasso della cedola ed eventuale indice correlato			4,25%	5,00%	
19	Presenza di un meccanismo di "dividend stopper"	No		No	No	
20a	Discrezionalità sul pagamento delle cedole/dividendi: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale		Obbligatorio	Obbligatorio	
		In funzione dell'utile conseguito				
20b	Discrezionalità sulla quantificazione dell'importo della cedola/dividendo: pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio	Pienamente discrezionale		Obbligatorio	Obbligatorio	
21	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	No		No	No	
22	Non cumulativo o cumulativo	N/A		N/A	N/A	
23	Convertibile o non convertibile	Non convertibile		Non convertibile	Non convertibile	
24	Se convertibile, evento(i) che determina(no) la conversione					
25	Se convertibile, in tutto o in parte					
26	Se convertibile, tasso di conversione					
27	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa					
28	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile					

29	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito					
30	Meccanismi di svalutazione (<i>write down</i>)	No		No	No	
31	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), evento(i) che la determina(no)					
32	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione totale o parziale					
33	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>), svalutazione permanente o temporanea					
34	In caso di meccanismo di svalutazione (<i>write down</i>) temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione					
35	Posizione della gerarchia di subordinazione in caso di liquidazione (specificare il tipo di strumento di rango immediatamente superiore (senior))			2	2	
36	Caratteristiche non conformi degli strumenti che beneficiano delle disposizioni transitorie			No	No	
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi					

TAVOLA 3.3 - INFORMAZIONI FONDI PROPRI REGIME TRANSITORIO

Indice	Capitale primario di classe 1: strumenti e riserve	Importo alla data dell'informativa (A)	Importi soggetti al trattamento pre-Regolamento CRR o importo residuo prescritto dal Regolamento CRR (B)
1	Strumenti di capitale e relative riserve sovrapprezzo azioni	5.622	
1a	di cui: azioni ordinarie	5.181	
1b	di cui: riserve sovrapprezzo azioni ordinarie	440	
1c	di cui: azioni privilegiate	5.181	
1d	di cui: riserve sovrapprezzo azioni privilegiate	440	
2	Utili non distribuiti	92.142	
3	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate (e altre riserve)	5.374	
3a	Fondi per rischi bancari generali		
4	Importo degli elementi ammissibili di cui all'art.484, paragrafo 3, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale primario di classe 1	0	
4a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1 gennaio 2018	0	
5	Interessi di minoranza (importo consentito nel capitale primario di classe 1 consolidato)	0	
5a	Utili di periodo verificati da persone indipendenti al netto di tutti gli oneri o dividendi prevedibili	0	
6	Capitale primario di classe 1 prima delle rettifiche regolamentari	103.137	
	Capitale primario di classe 1: rettifiche regolamentari		
7	Rettifiche di valore supplementari (importo negativo)	-4	
8	Attività immateriali (al netto delle relative passività fiscali) (importo negativo)	-31	
10	Attività fiscali differite che dipendono dalla redditività futura, escluse quelle derivanti da differenze temporanee (al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38 par. 3) (importo negativo)	0	0
11	Riserve di valore equo relative agli utili e alle perdite generati dalla copertura dei flussi di cassa	0	
12	Importi negativi risultanti dal calcolo degli importi delle perdite attese	0	
13	Qualsiasi aumento del patrimonio netto risultante da attività cartolarizzate (importo negativo)	0	
14	Gli utili o le perdite su passività valutati al valore equo dovuti all'evoluzione del merito di credito	0	
15	Attività dei fondi pensione a prestazioni definite (importo negativo)	0	0
16	Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	-71	

17	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	
18	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
19	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente, indirettamente o sinteticamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)		
20a	Importo dell'esposizione dei seguenti elementi, che possiedono i requisiti per ricevere un fattore di ponderazione del rischio pari al 1250%, quando l'ente opta per la deduzione	0	
20b	di cui: partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario (importo negativo)		
20c	di cui: posizioni verso la cartolarizzazione (importo negativo)	0	
20d	di cui: operazioni con regolamento non contestuale (importo negativo)	0	
21	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo superiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3) (importo negativo)		
22	Importo che supera la soglia del 15% (importo negativo)	0	0
23	di cui: strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti		
25	di cui: attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee		
25a	Perdite relative all'esercizio in corso (importo negativo)	0	0
25b	Tributi prevedibili relativi agli elementi del capitale primario di classe 1 (importo negativo)		
26	Rettifiche regolamentari applicate al capitale primario di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR	-5.552	
26a	Rettifiche regolamentari relative agli utili e alle perdite non realizzati ai sensi degli articoli 467 e 468	-5.552	
26a.1	di cui: plus o minusvalenze su titoli di debito		
26a.2	di cui: plus o minusvalenze su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.		
26a.3	di cui: plusvalenze attività materiali ad uso funzionale rilevate in base al criterio del valore rivalutato		
26a.4	di cui: plusvalenze attività immateriali rilevate in base al criterio del valore rivalutato		
26a.5	di cui: plusvalenze cumulate su investimenti immobiliari		
26a.6	di cui: plus o minusvalenze su partecipazioni valutate al patrimonio netto		
26a.7	di cui: plus o minusvalenze su differenze di cambio		
26a.8	di cui: plus o minusvalenze su coperture di investimenti esteri		
26a.9	di cui: plus o minusvalenze su attività non correnti in via di dismissione		

26b	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale primario di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	0	
26b.1	di cui: sterilizzazione utili/perdite attuariali su piani a benefici definiti	0	
27	Deduzioni ammissibili dal capitale aggiuntivo di classe 1 che superano il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente (importo negativo)	-101	
28	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale primario di classe 1 (CET1)	-5.760	0
29	Capitale primario di classe 1 (CET1)	97.378	
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): strumenti		
30	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	0	
31	di cui: classificati come patrimonio netto ai sensi della disciplina contabile applicabile		
32	di cui: classificati come passività ai sensi della disciplina contabile applicabile		
33	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 4, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva del capitale aggiuntivo di classe 1	0	
33a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018	0	
34	Capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato (compresi gli interessi di minoranza non inclusi nella riga 5) emesso da filiazioni e detenuto da terzi	0	
35	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	0	
36	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) prima delle rettifiche regolamentari	0	
	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1): rettifiche regolamentari		
37	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente (importo negativo)	0	
38	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	
39	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
40	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	0
41	Rettifiche regolamentari applicate al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	-101	
41a	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013	0	

41a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11	0	
41a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dall'AT 1 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10	0	
41a.3	Quota deducibile delle perdite significative relative all'esercizio in corso	0	
41b	Importi residui dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione alla deduzione dal capitale di classe 2 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013		
	Di cui voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario, ecc.		
41c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale aggiuntivo di classe 1 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	-101	
41c.1	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di debito		
41c.2	di cui: filtro perdite non realizzate su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.		
41c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"		
42	Deduzioni ammissibili dal capitale di classe 2 che superano il capitale di classe 2 dell'ente (importo negativo)	0	
43	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	-101	0
44	Capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1)	0	
45	Capitale di classe 1 (T1 = CET1 + AT1)	97.378	
	Capitale di classe 2 (T2): strumenti e accantonamenti		
46	Strumenti di capitale e le relative riserve sovrapprezzo azioni	6.095	
47	Importo degli elementi ammissibili di cui all'articolo 484, paragrafo 5, e le relative riserve sovrapprezzo azioni, soggetti a eliminazione progressiva dal capitale di classe 2	0	
47a	Conferimenti di capitale pubblico che beneficiano della clausola di grandfathering fino al 1° gennaio 2018	0	
48	Strumenti di fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato (compresi gli interessi di minoranza e strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 non inclusi nella riga 5 o nella 34) emessi da filiazioni e detenuti da terzi	0	
49	di cui: strumenti emessi da filiazioni soggetti a eliminazione progressiva	0	
50	Rettifiche di valore su crediti	0	
51	Capitale di classe 2 (T2) prima delle rettifiche regolamentari	6.095	
	Capitale di classe 2 (T2): rettifiche regolamentari		
52	Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente direttamente o indirettamente e prestiti subordinati (importo negativo)	0	

53	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente, quando tali soggetti detengono con l'ente una partecipazione incrociata reciproca concepita per aumentare artificialmente i fondi propri dell'ente (importo negativo)	0	
54	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo superiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	
54a	di cui: nuove partecipazioni non soggette alle disposizioni transitorie		
54b	di cui: partecipazioni esistenti prima del 1° gennaio 2013 e soggette alle disposizioni transitorie		
55	Strumenti di capitale di classe 2 e prestiti subordinati di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (al netto di posizioni corte ammissibili) (importo negativo)	0	
56	Rettifiche regolamentari applicate al capitale di classe 2 in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	19	
56a	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale primario di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 472 del regolamento (UE) n. 575/2013	0	
56a.1	Quota deducibile delle partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 11	0	
56a.2	Quota deducibile delle partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute direttamente da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 472, par. 10	0	
56b	Importi residui dedotti dal capitale di classe 2 in relazione alla deduzione dal capitale aggiuntivo di classe 1 durante il periodo transitorio ai sensi dell'articolo 475 del regolamento (UE) n. 575/2013	0	
56b.1	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	0	
56b.2	Quota deducibile degli strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei quali la banca non ha partecipazioni significative detenute direttamente, da dedurre dal T 2 della banca, ai sensi dell'art. 475, par. 4	0	
56c	Importo da dedurre dal o da aggiungere al capitale di classe 2 in relazione ai filtri e alle deduzioni aggiuntivi previsti per il trattamento pre-CRR	19	
56c.1	di cui: filtro utili non realizzati su titoli di debito		
56c.2	di cui: utili non realizzati su titoli di capitale e quote di O.I.C.R.		
56c.3	di cui: filtro pregresso su saldo positivo delle plusvalenze e minusvalenze cumulate su immobili da investimento al "fair value" e delle minusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale al "fair value"		
56c.4	di cui: filtro pregresso sul saldo positivo delle plusvalenze cumulate sugli immobili ad uso funzionale valutati al "fair value"		
57	Totale delle rettifiche regolamentari al capitale di classe 2	19	

58	Capitale di classe 2 (T2)	6.114	
59	Capitale totale (TC = T1 + T2)	103.492	
59a	Attività ponderate per il rischio in relazione agli importi soggetti a trattamento pre-CRR e trattamenti transitori, soggetti a eliminazione progressiva ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (ossia importi residui CRR)	0	
59a.1	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale primario di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura al netto delle relative passività fiscali, strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente , ecc.)	0	
59a.1.1	di cui: partecipazioni significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.2	di cui: partecipazioni non significative in soggetti del settore finanziario detenute indirettamente e sinteticamente	0	
59a.1.3	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e non rivenienti da differenze temporanee	0	
59a.1.4	di cui: attività fiscali differite basate sulla redditività futura e rivenienti da differenze temporanee	0	
59a.2	di cui: ... elementi non dedotti dal capitale aggiuntivo di classe 1 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui) (voci da dettagliare linea per linea, ad es. partecipazioni incrociate reciproche in strumenti di capitale di classe 2, investimenti non significativi detenuti direttamente nel capitale di altri soggetti del settore finanziario , ecc.)	0	
59a.2.1	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	0	
59a.2.2	di cui: strumenti di AT 1 emessi da soggetti del settore finanziario nei confronti dei quali la banca non detiene partecipazioni significative, detenuti indirettamente o sinteticamente	0	
59a.3	Elementi non dedotti dagli elementi di capitale di classe 2 (regolamento (UE) n. 575/2013 importi residui). (voci da dettagliare linea per linea, ad es. strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti indirettamente , investimenti non significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente , investimenti significativi nel capitale di altri soggetti del settore finanziario detenuti indirettamente, ecc.)		
60	Totale delle attività ponderate per il rischio	527.331	
	Coefficienti e riserve di capitale		
61	Capitale primario di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	18	
62	Capitale di classe 1 (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	18	
63	Capitale totale (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	20	
64	Requisito della riserva di capitale specifica dell'ente (requisito relativo al capitale primario di classe 1 a norma dell'articolo 92, paragrafo 1, lettera a), requisiti della riserva di conservazione del capitale, della riserva di capitale anticiclica, della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico, della riserva di capitale degli enti a rilevanza sistemica (riserva di capitale degli G-SII o O-SII), in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	3	

65	di cui: requisito della riserva di conservazione del capitale	3	
66	di cui: requisito della riserva di capitale anticiclica	0	
67	di cui: requisito della riserva a fronte del rischio sistemico	0	
68	di cui: Riserva di capitale dei Global Systemically Important Institutions (G-SII - enti a rilevanza sistemica a livello globale) o degli Other Systemical/y Important Institutions (O-SII - enti a rilevanza sistemica)	0	
69	Capitale primario di classe 1 disponibile per le riserve (in percentuale dell'importo dell'esposizione al rischio)	12	
Coefficienti e riserve di capitale			
72	Capitale di soggetti del settore finanziario detenuto direttamente o indirettamente, quando l'ente non ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)		
73	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dall'ente direttamente o indirettamente, quando l'ente ha un investimento significativo in tali soggetti (importo inferiore alla soglia del 10% e al netto di posizioni corte ammissibili)		
75	Attività fiscali differite che derivano da differenze temporanee (importo inferiore alla soglia del 10%, al netto delle relative passività fiscali per le quali sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 3)		
Massimali applicabili per l'inclusione di accantonamenti nel capitale di classe 2			
76	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo standardizzato (prima dell'applicazione del massimale)		
77	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato		
78	Rettifiche di valore su crediti incluse nel capitale di classe 2 in relazione alle esposizioni soggette al metodo basato sui rating interni (prima dell'applicazione del massimale)		
79	Massimale per l'inclusione di rettifiche di valore su crediti nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo basato sui rating interni		
Strumenti di capitale soggetti a eliminazione progressiva (applicabile soltanto tra il 1° gennaio 2013 e il 1° gennaio 2022)			
80	Attuale massimale sugli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0	
81	Importo escluso dal capitale primario di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	
82	Attuale massimale sugli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti a eliminazione progressiva	0	
83	Importo escluso dal capitale aggiuntivo di classe 1 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	
84	Attuale massimale sugli strumenti di capitale di classe 2 soggetti a eliminazione progressiva	0	
85	Importo escluso dal capitale di classe 2 in ragione del massimale (superamento del massimale dopo i rimborsi e le scadenze)	0	

TAVOLA 4 - REQUISITI DI CAPITALE (ART. 438)

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ Metodo adottato per la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettive della Banca

Le Disposizioni di vigilanza per le banche emanate dalla Banca d'Italia (circolare 285/13) sottolineano l'importanza del processo aziendale di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP – *Internal Capital Adequacy Assessment Process*) volto a determinare il capitale complessivo adeguato, in termini attuali e prospettici, a fronteggiare tutti i rischi assunti. L'ICAAP affianca ed integra il processo “tradizionale” di valutazione della congruità tra i Fondi Propri e i requisiti patrimoniali obbligatori. Alla visione regolamentare dell'adeguatezza patrimoniale, basata sui *ratio* patrimoniali derivanti dal raffronto tra i Fondi Propri e i requisiti prudenziali a fronte dei rischi di primo pilastro, si affianca la visione gestionale dell'adeguatezza patrimoniale basata sul raffronto tra le risorse finanziarie che si ritiene possano essere utilizzate a fronte dei rischi assunti e la stima del capitale assorbito da tali rischi. Il processo di auto-valutazione dell'adeguatezza patrimoniale implementato dalla Banca è finalizzato, pertanto, a determinare il capitale adeguato – per importo e composizione – alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali la stessa è o potrebbe essere esposta, anche diversi da quelli per i quali è richiesto il rispetto di precisi requisiti patrimoniali.

La Circolare n. 285/2013 della Banca d'Italia, al fine di orientare gli intermediari nella concreta predisposizione dell'ICAAP e nell'identificazione dei requisiti minimi dello stesso che verranno valutati nell'ambito dello SREP (*Supervisory Review and Evaluation Process*), di competenza dello stesso Organo di Vigilanza, fornisce una declinazione del principio di proporzionalità ripartendo le banche in tre classi, caratterizzate da livelli di complessità operativa decrescente, ai quali si applicano requisiti differenziati in ordine all'ICAAP stesso.

La Banca rientra nella categoria degli intermediari di Classe 3, categoria costituita dai soggetti finanziari che utilizzano le metodologie standardizzate per il calcolo dei requisiti regolamentari e che dispongono di un attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro. In virtù di tale collocazione e in linea con le proprie caratteristiche operative, la Banca determina il capitale interno complessivo mediante un approccio basato sull'utilizzo di metodologie semplificate per la misurazione dei rischi quantificabili, *assessment* qualitativi per gli altri rischi rilevanti, analisi di sensibilità semplificate rispetto ai principali rischi assunti e la sommatoria semplice delle misure di capitale interno calcolate a fronte di ciascun rischio (*building block approach*).

Per capitale interno si intende il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la Banca ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso; per capitale interno

complessivo si intende il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla Banca, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico.

Il capitale interno complessivo viene comparato con il capitale complessivo, inteso come la somma degli elementi patrimoniali che la Banca ritiene possano essere utilizzati a copertura dello stesso.

L'ICAAP è un processo organizzativo complesso, che richiede il coinvolgimento di una pluralità di strutture e professionalità, e parte integrante del governo aziendale, contribuendo alla determinazione delle strategie e dell'operatività corrente della Banca. In particolare, l'ICAAP è coerente con il RAF, integra efficacemente la gestione dei rischi e rileva ai fini della valutazione della sostenibilità delle scelte strategiche:

- le scelte strategiche e operative e gli obiettivi di rischio costituiscono un elemento di input del processo;
- le risultanze del processo possono portare ad una modifica della propensione al rischio e degli obiettivi di pianificazione adottati.

Tale processo, in raccordo con il *Risk Appetite Framework* (RAF), è imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e su adeguati meccanismi di governo societario, su una struttura organizzativa con linee di responsabilità definite e adeguati sistemi di controllo interno.

Nell'ambito del *Risk Appetite Framework* (RAF) della Banca la propensione al rischio definisce gli orientamenti strategici in relazione alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale corrente e prospettica e le politiche di assunzione dei rischi.

La modalità di definizione della propensione al rischio della Banca prevede una serie di indicatori *target* espressi in termini di:

- adeguatezza patrimoniale – valutata con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di solvibilità, considerando anche eventuali situazioni di *stress* e in relazione al capitale complessivo;
- equilibrio finanziario – valutato su diversi orizzonti temporali (medio termine, breve termine), con riferimento alle misure regolamentari dei coefficienti di liquidità (LCR e NSFR) e con riferimento alle riserve di liquidità prontamente disponibili e monitoraggio della leva finanziaria;
- assetto organizzativo – informatico e dei controlli – basato sulla minimizzazione dei possibili impatti derivanti dai rischi perseguibile attraverso l'adozione di *policy* a presidio dei rischi, rigorosi presidi organizzativi, metodologie di misurazione e strumenti di mitigazione, in particolare con riferimento ai rischi non misurabili.

L'ICAAP poggia sulla previa identificazione di tutti i rischi rilevanti a cui la Banca è o potrebbe essere esposta rispetto alla propria operatività, ai mercati di riferimento, nonché ai fattori di contesto derivanti dalla propria natura cooperativa. L'identificazione dei rischi rilevanti per l'azienda è attuata in stretto raccordo e coerenza con le analoghe attività sviluppate in sede RAF.

Al fine di individuare i rischi rilevanti, durante le attività di valutazione, vengono presi in considerazione almeno tutti i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A della Circolare 285/13, Parte Prima, Titolo III. Tale elenco viene ampliato durante l'analisi al fine di meglio comprendere e riflettere il *business* e l'operatività aziendale. Responsabile di tale attività è la Funzione ICAAP la quale esegue un'attività di *assessment* qualitativo sulla significatività dei rischi e/o analisi del grado di rilevanza dei rischi, con il supporto di indicatori di rilevanza definiti distintamente per le diverse tipologie di rischio. Nell'esercizio di tale attività la predetta Funzione si avvale della collaborazione delle altre funzioni aziendali, attraverso interviste dirette ai rispettivi responsabili (o tramite l'attivazione di un tavolo di lavoro dedicato). In questa fase vengono identificate inoltre le fonti di generazione dei rischi individuati, posizionando gli stessi in capo alle funzioni/unità operative ovvero correlandoli ai processi aziendali.

Ai fini della determinazione del capitale interno a fronte dei rischi quantificabili, la Banca utilizza le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari per i rischi compresi nel I Pilastro (di credito, controparte, di mercato e operativo) e gli algoritmi semplificati indicati dalla normativa per i rischi quantificabili compresi nel II Pilastro (concentrazione e tasso di interesse del portafoglio bancario).

Più in dettaglio, come richiamato nella tavola 1, vengono utilizzati:

- il metodo standardizzato per il rischio di credito;
- il metodo del valore corrente ed il metodo semplificato per il rischio di controparte;
- il metodo standardizzato per il rischio di mercato;
- il metodo base per il rischio operativo;
- l'algoritmo del "*Granularity Adjustment*" per il rischio di concentrazione "*single-name*";
- l'algoritmo semplificato "regolamentare" per il rischio di tasso di interesse.

Per quanto riguarda invece i rischi non quantificabili, la Banca ha predisposto adeguati presidi interni di controllo e attenuazione.

Per quanto attiene al rischio di liquidità nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni, non è quantificato alcun capitale interno. L'esposizione al rischio di liquidità viene misurata con tecniche differenziate a seconda della dimensione operativa o strutturale dello stesso.

Nell'ambito delle attività di misurazione, sono altresì definite ed eseguite prove di *stress* ai fini di una migliore valutazione dell'esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo, della verifica della congruità delle risorse patrimoniali disponibili e della valutazione dell'adeguatezza del capitale. Con riferimento alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, alla luce del principio di proporzionalità e tenuto conto di quanto previsto dalla Circolare 285/2013 della Banca d'Italia per gli intermediari di Classe 3, la Banca effettua analisi di sensibilità con riferimento al rischio di credito, al rischio di concentrazione *single-name* e al rischio di tasso d'interesse del portafoglio bancario.

La misurazione dei citati rischi in ipotesi di *stress* è sviluppata in ottica attuale e prospettica e con modalità coerenti con le metodologie di misurazione dell'esposizione ai rischi utilizzate in condizioni di normale corso degli affari.

I risultati delle prove di *stress*, opportunamente analizzati, conducono a una migliore valutazione dell'effettiva esposizione ai rischi e del grado di vulnerabilità dell'azienda al verificarsi di eventi eccezionali ma plausibili.

Al fine di valutare la vulnerabilità alle situazioni di tensione di liquidità eccezionali ma plausibili sono condotte prove di *stress* in termini di analisi di sensitività e/o di scenario effettuati secondo un approccio qualitativo basato sull'esperienza aziendale e sulle indicazioni fornite dalla normativa. I risultati forniscono un supporto per la valutazione dell'adeguatezza dei limiti operativi, la pianificazione e l'avvio di transazioni compensative di eventuali sbilanci, la revisione periodica del piano di emergenza.

Nel processo di determinazione del capitale interno complessivo la Banca tiene conto, inoltre, dei rischi connessi con l'operatività verso soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse), considerando, nei casi di superamento dei limiti prudenziali, le relative eccedenze a integrazione della misura del capitale interno complessivo.

Più in generale l'esito della valutazione dei rischi non quantificabili, unitamente alla complessiva autovalutazione del processo ICAAP, è presa in considerazione al fine di confermare o rivedere gli esiti della valutazione dell'adeguatezza del capitale effettuata. In presenza di rilevanti carenze nel processo ICAAP e/o esposizioni ritenute rilevanti ai rischi difficilmente quantificabili, gli esiti della valutazione su base quantitativa dell'adeguatezza patrimoniale sono opportunamente e prudenzialmente riesaminati.

La determinazione del capitale interno complessivo – effettuato secondo il già cennato approccio "*building block*" - viene effettuata con riferimento tanto alla situazione attuale, quanto a quella prospettica.

Al fine di uno stringente monitoraggio del livello di esposizione ai rischi, la misurazione del capitale interno complessivo in chiave attuale viene aggiornata almeno con riferimento alla fine di ciascun trimestre dell'esercizio

in corso. Il livello prospettico viene invece determinato con cadenza annuale - in sede di predisposizione del resoconto ICAAP - con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operatività.

A tal fine la Banca:

- utilizza il *budget* annuale dettagliandolo adeguatamente rispetto alle necessità di stima dei rischi;
- individua i parametri che influenzano l'incidenza del rischio, prevedendone la futura evoluzione considerando anche variabili macroeconomiche (andamento del mercato);
- definisce le stime di evoluzione dei fattori di rischio coerenti con i propri scenari economici e strategici;
- verifica le previsioni sulla base della pianificazione pluriennale;
- effettua una stima dell'evoluzione delle voci contabili che costituiscono la dotazione patrimoniale individuata;
- considera le eventuali esigenze di carattere strategico e gli obiettivi di *ratio target* previsti dalla propensione al rischio definita.

L'esito dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale - realizzata tenendo conto dei risultati distintamente ottenuti con riferimento alla misurazione dei rischi e del capitale in ottica attuale, prospettica e in ipotesi di *stress* su valori attuali e prospettici - è sintetizzato in un giudizio qualitativo ("giudizio di adeguatezza") con riferimento alla situazione aziendale relativa alla fine dell'ultimo esercizio chiuso e alla fine dell'esercizio in corso.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e la formulazione del relativo giudizio si basano sui seguenti indicatori ritenuti rilevanti anche nell'ambito del *RAF*, limitatamente al profilo patrimoniale, ai fini della declinazione della propensione al rischio della Banca:

- a) Coefficiente di Capitale di Classe 1 (*Tier 1 Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- b) Coefficiente di Capitale Totale (*Total Capital Ratio*) in rapporto ai requisiti patrimoniali obbligatori;
- c) Capitale interno complessivo in rapporto al Capitale complessivo.

Ai fini della verifica della copertura del capitale interno complessivo la Banca ha adottato una configurazione di capitale complessivo corrispondente all'aggregato dei Fondi Propri determinato ai sensi delle definizioni di vigilanza.

Nel caso in cui la Banca rilevi il mancato soddisfacimento del requisito combinato di riserva di capitale in ottica attuale ed in condizioni ordinarie, calcola l'Ammontare Massimo Distribuibile ("AMD") e pone in essere le misure di conservazione del capitale disciplinate dalla Circ. 285/2013 della Banca d'Italia, sottoponendo alla stessa –

nei termini previsti dalle richiamate disposizioni – un piano di conservazione del capitale preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Più in generale, sulla base degli esiti dell'autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale sono individuati e pianificati gli eventuali interventi correttivi relativi al contenimento dell'espansione o alla riduzione dei rischi in essere nonché all'entità complessiva del capitale complessivo e alla sua composizione.

La valutazione dell'adeguatezza patrimoniale in ottica prospettica permette di verificare l'effetto degli interventi pianificati entro la fine dell'esercizio in corso nonché di individuare e pianificare eventuali interventi correttivi che dovessero rendersi necessari in presenza di situazioni di parziale/non adeguatezza.

Le attività di determinazione del livello di esposizione in termini di capitale interno e quelle relative alle prove di *stress* vengono condotte dalla Funzione ICAAP con il supporto della altre Funzioni aziendali interessate.

La proiezione degli assorbimenti patrimoniali sulla dimensione temporale prospettica richiede il coinvolgimento anche della Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione.

Nello svolgimento delle diverse attività dell'ICAAP, la Funzione ICAAP provvede a fornire periodicamente, alle Unità di *business*, alla Direzione Generale e al Consiglio di Amministrazione *feed-back* informativi sul livello di esposizione ai diversi rischi, sul posizionamento rispetto ai livelli di propensione prestabiliti e al grado di adeguatezza del patri

Al termine della valutazione condotta con riferimento al 31 dicembre 2014 la Banca, considerando sia i presidi patrimoniali che quelli organizzativi e tenendo conto delle attività pianificate in sede di autovalutazione del processo ICAAP e delle ulteriori valutazioni condotte in occasione dell'operazione di aggregazione in corso, ritiene di poter disporre di un adeguato livello di dotazione patrimoniale, sia attuale che prospettico, rispetto ai rischi assunti, anche in presenza di eventuali situazioni di *stress*.

Tuttavia i margini disponibili dei vari indicatori di adeguatezza patrimoniale prospettici sono previsti di molto inferiori rispetto a quelli della situazione attuale.

Pertanto la Banca continua a considerare indispensabile, oggi a maggior ragione, mantenere sotto controllo la dotazione patrimoniale e i rischi mediante una pianificazione operativa annuale che tenga conto, in modo adeguato, degli obiettivi strategici inerenti alla dotazione patrimoniale futura coerentemente con l'evoluzione normativa in tema di adeguatezza patrimoniale, e in considerazione dell'importante operazione di aggregazione in corso di realizzazione nel corrente esercizio. Le eventuali operazioni di accrescimento della dotazione patrimoniale non potranno non tenere conto anche delle soluzioni che verranno realizzate nel contesto dell'autoriforma del Credito Cooperativo tuttora in gestazione.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 4.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE - METODOLOGIA STANDARDIZZA *(valori in migliaia di euro)*

Portafogli regolamentari	Requisito patrimoniale rischio di credito
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	626
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	84
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	0
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	2
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	1.378
Esposizioni verso o garantite da imprese	15.893
Esposizioni al dettaglio	9.401
Esposizioni garantite da immobili	4.189
Esposizioni in stato di default	4.234
Esposizioni ad alto rischio	18
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	7
Esposizioni in strumenti di capitale	714
Altre esposizioni	1.918
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-
Esposizioni verso controparti centrali nella forma di contributi prefinanziati al fondo di garanzia	-
Rischio aggiustamento della valutazione del credito	-
Totale	38.464

Tavola 4.2 RISCHIO DI MERCATO RELATIVO AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE *(valori in migliaia di euro)*

Componenti	Requisiti patrimoniali rischi di mercato
1. Rischio di posizione su strumenti di debito	-
2. Rischio di posizione su strumenti di capitale	-
3. Rischio di concentrazione	-
Rischio di posizione su strumenti di debito e di capitale	-
4. Rischio di cambio	-
5. Rischio di posizione su merci	-
6. Rischio di regolamento	-
Requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato	-

Tavola 4.3 RISCHIO OPERATIVO
(valori in migliaia di euro)

COMPONENTI	VALORI
Indicatore rilevante - T	24.367
Indicatore rilevante - T-1	24.782
Indicatore rilevante - T-2	25.311
Media Triennale Indicatore rilevante	24.820
Coefficiente di ponderazione	15%
CAPITALE INTERNO A FRONTE DEL RISCHIO OPERATIVO	3.723

Tavola 4.4 REQUISITI PATRIMONIALI SPECIFICI
(valori in migliaia di euro)

COMPONENTI	VALORI
Requisiti patrimoniali specifici	-

Tavola 4.5 REQUISITI PATRIMONIALI: RIEPILOGO

Categorie/Valori	Importi non ponderati	Importi ponderati / requisiti
A. ATTIVITA' DI RISCHIO	1.235.562.682	480.793.852
A.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE	1.235.562.682	480.793.852
1. Metodologia standardizzata	1.235.562.682	480.793.852
2. Metodologia basata su rating interni		
2.1 Base		
2.2 Avanzata		
3. Cartolarizzazioni	0	0
B. REQUISITI PATRIMONIALI DI VIGILANZA		
B.1 RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE		38.463.508
B.2 RISCHIO DI AGGIUSTAMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL CREDITOCREDITO E DI CONTROPARTE		0
B.3 RISCHIO DI REGOLAMENTO		0
B.4 RISCHI DI MERCATO		
1. Metodologia standard		0
2. Modelli interni		
3. Rischio di concentrazione		0
B.5 RISCHIO OPERATIVO		
1. Metodo base		3.723.011
2. Metodo standardizzato		
3. Metodo avanzato		
B.6 ALTRI ELEMENTI DI CALCOLO		0
B.7 TOTALE REQUISITI PRUDENZIALI		42.186.519
C. ATTIVITA' DI RISCHIO E COEFFICIENTI DI VIGILANZA		
C.1 Attività di rischio ponderate		527.331.484
C.2 Capitale primario di classe 1/Attività di rischio ponderate (CET 1 capital ratio)		18,47%
C.3 Capitale di classe 1/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		18,47%
C.4 TOTALE Fondi Propri/Attività di rischio ponderate (Total capital ratio)		19,63%

TAVOLA 5 - RISCHIO DI CONTROPARTE (ART. 439)

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ Sistemi di misurazione e gestione del rischio di controparte

Il rischio di controparte rappresenta il rischio che la controparte di un'operazione, avente ad oggetto determinati strumenti finanziari, risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari dell'operazione stessa. La gestione e il controllo del rischio di controparte si colloca nel più ampio sistema di gestione e controllo dei rischi della Banca che, nell'ambito di apposita delibera quadro inerente alle *"Politiche di assunzione di rischio nell'operatività in titoli di proprietà e nell'investimento della liquidità aziendale"*, ha previsto i seguenti elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti non ammissibili sia di limiti all'ammissibilità per singola operazione o complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe (in termini di soggetto delegato e limiti di portafoglio).

Il rischio di controparte grava sulle seguenti tipologie di transazione:

- strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC – *Over The Counter*);
- operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT);
- operazioni con regolamento a lungo termine.

Tale rischio costituisce una particolare fattispecie del rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza.

Per la Banca, avuto riguardo all'ordinaria operatività, il rischio di controparte si deve intendere limitato:

- agli strumenti derivati finanziari a copertura del portafoglio bancario negoziati fuori borsa (OTC – *Over The Counter*);
- alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli, operazioni di concessione o assunzione di titoli in prestito e finanziamenti con margini (operazioni SFT – *Security Financing Transactions*).

La Banca utilizza il metodo del valore corrente per la misurazione del relativo requisito prudenziale a fronte delle esposizioni in strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e delle operazioni con regolamento a lungo termine (LST). Con riferimento, invece, alle operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci e alle operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e finanziamenti con

marginari (operazioni SFT), in assenza di operazioni della specie classificate nel portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza, la Banca utilizza il metodo semplificato.

Conformemente alle Disposizioni di Vigilanza in materia, la Banca si è dotata di un sistema, strutturato e formalizzato, funzionale al raggiungimento degli obiettivi di gestione e controllo del rischio di controparte che prevede il coinvolgimento, in termini di attribuzione di ruoli e responsabilità, di diverse funzioni organizzative.

In tale ambito, le politiche inerenti alla gestione del rischio di controparte si basano sui seguenti principali elementi:

- declinazione della propensione al rischio in termini di limiti operativi per la negoziazione degli strumenti finanziari la cui definizione poggia sulla distinzione tra controparti di riferimento e controparti accettate;
- restrizione sugli strumenti finanziari negoziabili, in termini sia di strumenti ammissibili sia di limiti complessivi per tipologia di strumento/forma tecnica;
- deleghe operative (in termini di soggetto delegato e limiti di portafoglio).

Iccrea Banca è la controparte di riferimento con la quale la Banca ha sviluppato consolidati rapporti d'affari e di collaborazione, in considerazione della peculiarità e dei meccanismi operativi e gestionali del Sistema del Credito Cooperativo. Le controparti accettate dalla Banca sono le primarie controparti italiane, esterne al Sistema del Credito Cooperativo, identificate secondo un criterio di solidità, di sicurezza operativa, garantita dall'efficienza degli strumenti di trasmissione degli ordini e ricezione degli eseguiti e convenienza economica.

Per quanto riguarda gli strumenti derivati finanziari OTC, la Banca, per espressa previsione statutaria non può assumere, in proprio, né offrire alla propria clientela derivati di tipo speculativo. Pertanto, gli strumenti finanziari OTC negoziabili dalla Banca possono essere solo di copertura del rischio.

L'esposizione al rischio di controparte dell'operatività in derivati OTC non speculativa per conto proprio è, allo stato attuale, nulla. Anche negli esercizi precedenti essa è risultata molto contenuta in considerazione dell'ammontare esiguo delle operazioni poste in essere e in quanto assunta esclusivamente nei confronti delle strutture specializzate del Movimento Cooperativo (Iccrea Banca).

Per quanto concerne le procedure di affidamento e monitoraggio creditizio attivate in concomitanza con la stipula di contratti derivati, tali attività sono svolte dalla Banca nell'ambito della più ampia valutazione del merito creditizio della controparte cui il derivato è collegato.

In particolare per i contratti derivati (*interest rate swaps* e *options*), le controparti con le quali è prevista l'operatività in strumenti derivati devono essere affidate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta della Direzione Generale.

Per quanto concerne le operazioni di “*pronti contro termine*” passive, si precisa che le stesse, generalmente, hanno ad oggetto titoli dello Stato italiano.

La Banca non ha in essere operazioni di pronti contro termine attive.

La Banca è priva di *rating* pertanto non ricorre il caso di abbassamento della valutazione del proprio merito di credito (*downgrading*).

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 5.2 f) g) - Esposizione creditizia e ammontare protetto (art.439 lettera f) g))

(valori in migliaia di euro)

Forma tecnica	Esposizione creditizia prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale ammontare protetto (A+B+C+D+E)
		Protezione del credito di tipo reale		Protezione del credito di tipo personale			
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato (A)	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale (B)	Garanzie personali (D)	Derivati su crediti		
					Ammontare protetto (E)	Valore nozionale (F)	
Contratti derivati e operazioni con regolamento al lungo termine	34	0	0	0	0	0	0
Operazioni SFT	17.673	17.635	0	0	0		17.635
Totale	17.708	17.635	0	0	0	0	17.635

TAVOLA 6 - RETTIFICHE DI VALORE SU CREDITI (ART. 442)

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ Definizione di crediti “scaduti” e “deteriorati” a fini contabili

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31 dicembre 2014 e alle disposizioni interne che le hanno recepite, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

- A) Sofferenze:** esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla Banca. Si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio delle esposizioni. Sono inclusi anche: a) le esposizioni nei confronti degli enti locali (comuni e province) in stato di dissesto finanziario, per la quota parte assoggettata alla pertinente procedura di liquidazione; b) i crediti acquistati da terzi aventi come debitori principali soggetti in sofferenza, indipendentemente dal portafoglio di allocazione contabile.
- B) Partite incagliate:** esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di soggetti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, che sia prevedibile possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo. Per la classificazione di tali posizioni si prescinde dall'esistenza di eventuali garanzie personali o reali. Tra le partite incagliate sono incluse, salvo che non ricorrano i presupposti per una loro classificazione fra le sofferenze, le esposizioni verso gli emittenti che non abbiano onorato puntualmente gli obblighi di pagamento (in linea capitale o interessi) relativamente ai titoli di debito quotati. A tal fine si riconosce il “periodo di grazia” previsto dal contratto o, in assenza, riconosciuto dal mercato di quotazione del titolo. Tra le partite incagliate sono in ogni caso incluse (c.d. “incagli oggettivi”) le esposizioni (diverse da quelle classificate in sofferenza o rientranti nei portafogli “Amministrazioni Centrali e Banche Centrali”, “Enti territoriali” ed “Enti del settore pubblico” ai fini del calcolo di requisiti patrimoniali per il rischio di credito e di controparte) di cui facciano parte:
- a) finanziamenti verso persone fisiche integralmente assistiti da garanzia ipotecaria concessi per l'acquisto di immobili di tipo residenziale abitati, destinati ad essere abitati o dati in locazione dal debitore, quando sia stata effettuata la notifica del pignoramento al debitore;
 - b) esposizioni, diverse dai finanziamenti di cui al punto precedente, per le quali risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - i. risultano scadute e/o sconfinanti in via continuativa:

1. da oltre 150 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo aventi durata originaria inferiore a 36 mesi;
 2. da oltre 180 giorni, nel caso di esposizioni connesse con l'attività di credito al consumo avente durata originaria pari o superiore a 36 mesi;
 3. da oltre 270 giorni, per le esposizioni diverse da quelle di cui ai precedenti punti 1) e 2);
- ii. l'importo complessivo delle esposizioni di cui al precedente punto 1) e delle altre quote scadute da meno di 150, 180 o 270 giorni (esclusi gli eventuali interessi di mora richiesti al cliente), a seconda del tipo di esposizione che risulta scaduta verso il medesimo debitore, sia almeno pari al 10 per cento dell'intera esposizione verso tale debitore (esclusi gli interessi di mora). Ai fini del calcolo del denominatore si considera il valore contabile per i titoli e l'esposizione per cassa per le altre posizioni di credito; inoltre, nel calcolo sia del numeratore sia del denominatore non si considerano i finanziamenti ipotecari di cui al precedente punto a), a prescindere dall'avvenuta notifica del pignoramento. Per la nozione di continuità dello scaduto e/o sconfinamento si fa riferimento a quanto previsto dalla disciplina per le "Esposizioni scadute e/o sconfinanti", ad eccezione del fatto che non è ammessa la compensazione fra le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore. Tale compensazione non è altresì consentita ai fini della determinazione dell'ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante.

C) Esposizioni ristrutturate: esposizioni per cassa e fuori bilancio per le quali a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, si acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenzamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.

D) Esposizioni scadute e/o sconfinanti: esposizioni per cassa e fuori bilancio diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di chiusura del periodo, sono scadute o sconfinanti da oltre 90 giorni; le esposizioni scadute e/o sconfinanti sono determinate a livello di singolo debitore.

In proposito si fa presente che con il Regolamento (UE) n. 227 del 9 gennaio 2015 è stato emanato l'*Implementing Technical Standard (ITS)* contenente le nuove definizioni di *Non-performing exposures (NPEs)* e *forbearance* predisposte dall'EBA nel 2013. La Banca d'Italia ha provveduto ad allineare le definizioni di attività deteriorate utilizzate ai fini del Bilancio e delle segnalazioni di vigilanza mediante il 7° aggiornamento della Circolare 272/2008, pubblicato il 20 gennaio 2015.

In particolare, tale intervento ha comportato l'introduzione delle categorie di "inadempienze probabili" e di "esposizioni oggetto di concessioni", con la contestuale abrogazione delle nozioni di "esposizioni incagliate" ed "esposizioni ristrutturare". Più in generale, la categoria delle attività finanziarie deteriorate – nel cui ambito rientrano le attività per cassa e fuori bilancio diverse dai contratti derivati e dalle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ricomprende le sofferenze, le inadempienze probabili e le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. La qualifica "esposizioni oggetto di concessione" si applica invece alle attività per cassa e fuori bilancio con l'esclusione, oltre che delle due categorie sopra richiamate, anche delle garanzie rilasciate ed è riferita alle esposizioni oggetto di rinegoziazione per difficoltà finanziaria del cliente.

La qualità di esposizione *forborne* segue la singola transazione, costituendo, di fatto, un sotto insieme degli *status* amministrativi (sofferenza, inadempienza probabile, scaduto /sconfinante, *bonis*) e non una categoria a sé stante, a seconda dei casi, delle attività deteriorate o in *bonis*.

Le nuove disposizioni della Banca d'Italia decorrono dal 1° gennaio 2015, con la sola eccezione delle esposizioni oggetto di concessione, per le quali è prevista l'entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2015. In ragione di ciò, la presente informativa (al pari del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014) è stata redatta utilizzando le definizioni preesistenti.

La Banca, ai fini della classificazione del credito deteriorato, per quanto riguarda le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturare, ha introdotto criteri interni di classificazione più restrittivi incorporati nel Regolamento del processo del credito. Inoltre ha previsto la categoria delle partite in osservazione aventi lo scopo di cogliere con tempestività eventuali segnali di deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate. Le tabelle che seguono indicano i criteri codificati che guidano la segmentazione del portafoglio crediti in funzione delle anomalie di rischio riscontrate.

CREDITI IN SOFFERENZA

Andranno ricomprese nel comparto le esposizioni dei clienti per il cui recupero la Banca abbia già intrapreso provvedimenti di carattere legale, ovvero in ordine alle quali, dopo un attento esame di merito, si siano rilevate caratteristiche di insolvenza latente anche se non ancora formalizzate in specifici provvedimenti.

Fermo restando quanto prescritto dalla “Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008”, devono essere valutate, al fine della classificazione in questa categoria, le esposizioni contraddistinte quanto meno dalle seguenti anomalie, verificato l’insuccesso delle azioni poste in essere dalla struttura operativa:

- revoca di affidamenti e messa in mora da parte della Banca;
- cessazione di attività;
- dichiarazione di fallimento;
- liquidazione coatta amministrativa;
- decadenza dal beneficio dei termini per reiterata difficoltà a rispettare i piani di ammortamento convenuti;
- posizioni classificate tra quelle Incagliate da oltre 30 mesi, con possibile deroga in caso di diversa valutazione del Comitato tecnico del credito e della Direzione (di tale valutazione verrà opportunamente data informazione al Consiglio di Amministrazione in sede di classificazione);
- posizioni segnalate tra le sofferenze nel sistema bancario qualora ricorrano le condizioni della "Sofferenza Rettificata":
 1. sconfinante c/o la Banca e segnalata a Sofferenza dall'unica altra banca esposta;
 2. segnalata a sofferenza da un'altra sola Banca e l'importo della sofferenza è pari almeno al 50% dell'esposizione complessiva sul sistema;
 3. segnalato a sofferenza da almeno 2 altre Banche.

La classificazione delle posizioni a Sofferenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo, nella attribuzione di specifiche deleghe, su proposta della Direzione, la quale opera sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Ufficio Controllo Integrato dei Rischi, previa correlazione con il Comitato tecnico del credito.

La reportistica prodotta per la proposta al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo delle posizioni da classificare a sofferenza deve evidenziare unitamente al parere della Direzione Generale il parere dello stesso Ufficio Controllo Integrato della Gestione e dei Rischi qualora gli stessi pareri risultino discordanti.

CREDITI INCAGLIATI

Sono ricomprese in questa categoria le complessive esposizioni dei clienti affidati che versano in temporanea situazione di difficoltà di tipo economico, finanziario, gestionale, nella prospettiva che tale situazione possa essere rimossa, in un congruo periodo di tempo, evitando così alla Banca la necessità di ricorrere ad azioni di rigore per il recupero del credito.

Fermo restando quanto prescritto dalla “Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008”, devono essere prese in considerazione al fine della classificazione in questa categoria, le esposizioni contraddistinte quanto meno dalle seguenti anomalie:

- crediti con garanzie ipotecarie su cespiti colpiti da pignoramenti (c.d. “incaglio oggettivo”);
- azioni esecutive;
- concordato preventivo;
- protesti di assegni e cambiali, comprese segnalazioni in Centrale di Allarme Interbancaria;
- rapporti con piani di rientro con le seguenti morosità:
 - 1.a) 6 rate mensili impagate per i piani di rientro relativi a soggetti privati;
 - 1.b) 4 rate mensili impagate per i piani di rientro relativi a soggetti non privati;
 - 2) 3 rate trimestrali impagate;
 - 3) 2 rate semestrali impagate;
 - 4) 1 rata annuale impagata da oltre 90 giorni.
- rapporti di c/c con utilizzi liquidi medi annui superiori al 150%;
- rapporti di c/c con sconfinamenti che perdurano da oltre 180 giorni e superiori al 20% dell'accordato;
- rapporti affidati con ultimo movimento avere avvenuto da oltre 180 giorni con utilizzo superiore al 30% del fido;
- rapporti non affidati con ultimo movimento avere avvenuto da oltre 180 giorni e sconfinanti per un importo pari o superiore a 500 euro;
- sovvenzioni in valuta contraddistinte da continui rinnovi senza decurtazioni oltre che da inadeguata movimentazione del rapporto;
- posizioni classificate in sofferenza dal resto del sistema creditizio, purché non ricorrano i presupposti della Sofferenza Rettificata;
- posizioni collegate con sofferenze in caso di connessione giuridica da cui derivi l’obbligo di chiamata a corresponsabile (ad esempio: garanti, soci di società di persone, cointestatari).

La classificazione delle posizioni a Incaglio è deliberata dal Consiglio d’Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo, nella attribuzione di specifiche deleghe, su proposta della Direzione, la quale opera sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Ufficio Controllo Integrato dei Rischi, previa correlazione con il Comitato tecnico del credito.

La reportistica prodotta per la proposta al Consiglio di Amministrazione e/o al Comitato Esecutivo delle posizioni da classificare a incaglio deve evidenziare unitamente al parere della Direzione Generale il parere dello stesso Ufficio Controllo Integrato della Gestione e dei Rischi qualora gli stessi pareri risultino discordanti.

INCAGLI OGGETTIVI

Sono compresi in questa categoria i crediti per i quali ricorrano i parametri prescritti dalla “Circolare Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008” punto 2 – Qualità del credito – pag. B-4.

Si tratta delle esposizioni per le quali risultano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- siano scadute e/o sconfinanti in via continuativa da oltre 270 giorni;
- l’importo complessivo delle esposizioni scadute sia almeno pari al 10% dell’intera esposizione verso il debitore.

Tale classificazione avviene in modo automatico tramite estrazione effettuata ogni mese dal sistema informatico; detta classificazione deve essere sinteticamente rendicontata alla prima seduta consiliare utile.

POSIZIONI RISTRUTTURATE

Andranno ricompresi in questa categoria i crediti per i quali ricorrano le condizioni prescritte dalla “Circolare n. 272 del 30 luglio 2008” punto 2 – Qualità del Credito – pag. B-6.

“Esposizioni per cassa per le quali una banca, a causa del deterioramento delle condizioni economiche-finanziarie del debitore, acconsente a modifiche delle originarie condizioni contrattuali (ad esempio, riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) che diano luogo a una perdita.

..... omissis

Fermo restando i criteri generali di classificazione a sofferenza o a incaglio, la banca è tenuta, al verificarsi della prima inadempienza del debitore, a classificare l’intera esposizione fra le sofferenze o le partite incagliate, a seconda del grado di anomalia del debitore. L’inadempienza rileva quando supera il normale ‘periodo di grazia’ previsto per le operazioni della specie della prassi bancaria (non oltre 30 giorni)”.

ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI (c.d. PAST DUE)

Andranno ricompresi in questa categoria i crediti per i quali ricorrano le condizioni prescritte dalla “Circolare n. 272 del 30 luglio 2008” punto 2 – Qualità del Credito – pag. B-7.

“Esposizioni per cassa, diverse da quelle classificate a sofferenza, incaglio o fra le esposizioni ristrutturate, che, alla data di riferimento della segnalazione sono scadute o sconfinanti da oltre 90/180 giorni.

..... omissis.....

Lo scaduto o lo sconfinamento deve avere carattere continuativo. Qualora ad un cliente facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato.

Ai fini della determinazione dell’ammontare di esposizione scaduta e/o sconfinante si possono compensare le posizioni scadute e gli sconfinamenti esistenti su alcune linee di credito con i margini disponibili esistenti su altre linee di credito concesse al medesimo debitore.

L’esposizione complessiva verso un debitore deve essere rilevata come scaduta e/o sconfinante qualora, alla data di riferimento della segnalazione, il maggiore tra i due valori seguenti sia pari o superiore alla soglia del 5%:

- a) media delle quote scadute e/o sconfinanti su base giornaliera nell’ultimo trimestre precedente,
- b) quota scaduta e/o sconfinante sull’intera esposizione riferita alla data di riferimento della segnalazione.”

Questa classificazione avviene in modo automatico tramite estrazione del sistema informatico.

CREDITI IN OSSERVAZIONE

Le esposizioni dei clienti affidati che presentano anomalie andamentali di utilizzo delle linee di credito, tali peraltro da non potersi ancora reputare sintomatiche di sostanziali difficoltà economico-finanziarie dell'impresa e/o anomalie di carattere commerciale devono essere tenute in "osservazione" secondo le disposizioni di seguito evidenziate.

Per tali esposizioni si presume pertanto che il regolare andamento dei rapporti possa riprendere mediante un'azione di approfondimento della conoscenza delle ragioni che hanno generato le anomalie.

Si ritiene coerente con un corretto monitoraggio delle posizioni creditizie porre sotto osservazione le posizioni contraddistinte quanto meno dalle seguenti anomalie:

- ipoteca legale e/o ipoteca giudiziale;
- decreti ingiuntivi, sequestri conservativi;
- rapporti con piani di rientro con le seguenti morosità:
 1. 4 rate mensili impagate per i piani di rientro relativi a persone fisiche;
 2. 2 rate mensili impagate per i piani di rientro relativi a soggetti non privati;
 3. 2 rate trimestrali impagate;
 4. 1 rata semestrale impagata da più di 90 giorni;
 5. 1 rata annuale impagata da più di 30 giorni.
- rapporti con "partite da sistemare" (insoluti portafoglio, anticipi scaduti) da oltre 30 giorni;
- rapporti di c/c con sconfinamenti che perdurano da oltre 60 giorni e superiori al 20% dell'accordato;
- saldo debitore su c/c non affidati che perdurano da oltre 90 giorni, con un saldo di almeno 250 euro;
- rapporti affidati con data ultimo movimento avere compresa tra 90 e 180 giorni con utilizzo superiore al 30% del fido;
- rapporti autoliquidanti caratterizzati da insoluti e/o richiamati superiori al 30% dello scaduto e che denotano tensione di utilizzo;
- rapporti con sconfinamenti sul sistema superiori al 20% dell'esposizione complessiva sul sistema stesso;
- rapporti che denotano rigidità di utilizzo (utilizzi medi annui superiori al 90% e rotazione utilizzi annui inferiore a 0,5);
- posizioni considerate anomale dai responsabili delle visite ispettive di Banca d'Italia e Federazione Lombarda delle BCC e che la Banca non ha ritenuto di classificare nella categoria indicata dall'organo ispettivo; tali posizioni verranno mantenute con questa classificazione per un periodo di almeno 12 mesi;
- rapporti regolarizzati (ex Sofferenze o ex Incagli) per un periodo di 6 mesi al fine di valutarne l'andamento.

La classificazione di tali Posizioni è demandata alla Direzione su proposta dell'Ufficio Controllo Integrato dei Rischi.

▪ Approcci e metodologie adottati per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti generiche e specifiche

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo (livello 2 e livello 3) che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili. Essi includono gli impieghi con la clientela e con le banche, erogati direttamente e che non sono stati classificati all'origine tra le attività finanziarie valutate al *fair value*.

Sono inclusi i crediti di funzionamento connessi con la prestazione di servizi finanziari e le operazioni di pronti contro termine.

La prima iscrizione di un credito avviene alla data di sottoscrizione del contratto, che normalmente coincide con la data di erogazione, sulla base del *fair value* dello strumento finanziario. Esso è pari all'ammontare erogato, comprensivo dei costi e dei ricavi di transazione direttamente riconducibili al singolo credito e determinabili sin dall'origine dell'operazione, ancorché liquidati in un momento successivo.

Successivamente alla rilevazione iniziale i crediti sono rilevati al costo ammortizzato, pari al valore di prima iscrizione, diminuito o aumentato, a seconda dei casi, dei rimborsi di capitale, delle rettifiche e delle riprese di valore, dell'ammortamento calcolato col metodo del tasso di interesse effettivo e della differenza tra l'ammontare erogato e quello rimborsabile a scadenza, riconducibile tipicamente ai costi/proventi imputati direttamente al singolo credito.

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale dei flussi futuri del credito, per capitale ed interessi, all'ammontare erogato comprensivo dei costi/proventi ricondotti al credito. L'effetto economico dei costi e dei proventi viene così distribuito lungo la vita residua attesa del credito. Nella determinazione del tasso di rendimento effettivo, si procede alla stima dei flussi di cassa considerando tutti i termini contrattuali dello strumento finanziario che possono influire sugli importi e sulle scadenze, ma non le future perdite su crediti.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti la cui breve durata (entro i 12 mesi) fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica di attualizzazione. Detti crediti vengono pertanto valorizzati al valore nominale erogato. I proventi e gli oneri agli stessi riferibili sono attribuiti direttamente a conto economico.

Il metodo del costo ammortizzato non è utilizzato per i crediti senza una scadenza definita o a revoca.

Ad ogni data di bilancio viene accertata l'eventuale obiettiva evidenza che un'attività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie abbia subito una riduzione di valore. Tale circostanza ricorre quando è prevedibile che l'azienda non sia in grado di riscuotere l'ammontare dovuto, sulla base delle condizioni contrattuali originarie.

Dapprima si valuta la necessità di rettificare individualmente le esposizioni deteriorate (crediti *non performing*), classificate nelle diverse categorie di rischio in base alla normativa emanata dalla Banca d'Italia e in base alle disposizioni interne che fissano le regole per il passaggio dei crediti nell'ambito delle diverse categorie di rischio:

- sofferenze;
- esposizioni incagliate;
- esposizioni ristrutturate;
- esposizioni scadute.

Detti crediti *non performing* sono oggetto di un processo di valutazione analitica e l'ammontare della rettifica di valore di ciascun credito è pari alla differenza tra il valore di bilancio dello stesso al momento della valutazione

(costo ammortizzato) e il valore attuale dei previsti flussi di cassa futuri, calcolato applicando il tasso di interesse effettivo originario.

I flussi di cassa previsti tengono conto dei tempi di recupero attesi e del presumibile valore di realizzo delle eventuali garanzie, nonché dei costi che si ritiene verranno sostenuti per il recupero dell'esposizione creditizia. La rettifica di valore è iscritta a conto economico. La componente della rettifica riconducibile all'attualizzazione dei flussi finanziari viene rilasciata per competenza secondo il meccanismo del tasso di interesse effettivo ed imputata tra le riprese di valore.

Per talune tipologie di crediti deteriorati (parte delle posizioni incagliate, ristrutturate e la totalità dei crediti scaduti e sconfinanti), gli stessi crediti sono inseriti in gruppi di attività con caratteristiche analoghe, procedendo a una svalutazione analitica determinata con metodologia forfetaria.

I crediti per i quali non sono state individuate singolarmente evidenze oggettive di perdita - e cioè di norma i crediti *in bonis* - sono sottoposti alla valutazione di una perdita di valore collettiva. Tale valutazione avviene per categorie di crediti omogenee con caratteristiche simili in termini di rischio di credito e le relative percentuali di perdita sono stimate tenendo conto di serie storiche, che consentono di stimare il valore della perdita in ciascuna categoria di crediti.

La stima dei flussi nominali futuri attesi si basa sui parametri di "probabilità di insolvenza" (PD probabilità di *default*) e di "perdita in caso di insolvenza" (LGD – *loss given default*) e i flussi così calcolati sono attualizzati sulla base del tasso effettivo di ciascun rapporto e dei tempi medi di recupero previsti.

La conseguente rettifica di valore è iscritta a conto economico.

Il valore originario dei crediti viene ripristinato negli esercizi successivi nella misura in cui vengano meno i motivi che ne hanno determinato la rettifica, purché tale valutazione sia oggettivamente collegabile ad un evento verificatosi successivamente alla rettifica stessa.

La ripresa di valore è iscritta nel conto economico e non può, in ogni caso, superare il costo ammortizzato che il credito avrebbe avuto in assenza di precedenti rettifiche. Tra le riprese di valore sono inoltre ricompresi gli effetti positivi connessi al rientro dell'effetto attualizzazione derivante dalla progressiva riduzione del tempo stimato di recupero del credito svalutato.

Ad ogni data di chiusura del bilancio, le eventuali rettifiche aggiuntive o riprese di valore vengono ricalcolate in modo differenziale rispetto alla consistenza delle svalutazioni collettive dell'esercizio precedente.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

A. Tavola 6.1 c) – Distribuzione delle esposizioni per cassa e fuori bilancio per portafogli regolamentari e tipologia di esposizioni (art.442 lettera c))

(valori in migliaia)

Portafogli regolamentari / Tipologia di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale	
							Totale	Media
Amministrazioni e Banche centrali	321.047						321.047	
Intermediari vigilati	65.674	1.931		34			67.639	
Amministrazioni regionali o autorità locali	2.192	5.433					7.625	
Organismi del settore pubblico)							0	
Banche multilaterali di sviluppo	122						122	
Organizzazioni internazionali							0	
Imprese ed altri soggetti	195.120	77.130	37				272.287	
Esposizioni al dettaglio	182.430	125.319	1				307.750	
Esposizioni a breve termine verso imprese e intermediari vigilati							0	
Esposizioni verso OICR	83						83	
Esposizioni garantite da immobili	147.512						147.512	
Obbligazioni bancarie garantite							0	
Esposizioni in default	43.390	1.644					45.034	
Alto rischio	148						148	
Esposizioni in strumenti di capitale	8.925						8.925	
Altre esposizioni	38.069	1.686	17.635				57.390	
Posizioni verso le cartolarizzazioni							0	
Totale esposizioni	1.004.712	213.143	17.673	34	0		1.235.562	0

B. Tavola 6.2 d) – Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio ripartite per tipologia di esposizioni (art.442 lettera d))

(valori in migliaia)

Aree geografiche / Tipologie di esposizioni	Attività di rischio per cassa	Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi	Operazioni SFT	Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine	Compensazione tra prodotti diversi	Clausole di rimborso anticipato	Totale
ITALIA	1.004.631	212.963	17.673	34	0	0	1.235.301
ALTRI PAESI EUROPEI	36	3	0	0	0	0	39
RESTO DEL MONDO	45	177	0	0	0	0	222
Totale	1.004.712	213.143	17.673	34	0	0	1.235.562

C. Tavola 6.3 e) – Distribuzione per settore economico della controparte delle esposizioni deteriorate e in bonis (art.442 lettera e))

(valori in migliaia)

ESPOSIZIONI/CONTROPARTI	Governi e banche centrali	Altri enti pubblici	Banche	Società finanziarie	Imprese di assicurazione	Imprese non finanziarie		Altri soggetti		Totale
						di cui: piccole e medie imprese	di cui: piccole e medie imprese			
Attività di rischio per cassa	303.704	2.645	66.154	9.982	3.937	314.014	221.564	304.276	38.328	1.004.712
Garanzie rilasciate ed impegni ad erogare fondi		5.433	1.736	2.634		170.478	126.878	32.862	8.790	213.143
Operazioni SFT						501	501	17.172	-	17.673
Contratti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine			34							34
Compensazione tra prodotti diversi										-
Clausole di rimborso anticipato										-
Totale esposizioni	303.704	8.078	67.924	12.616	3.937	484.993	348.943	354.310	47.118	1.235.562

D. Tavola 6.4 f) – Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio (art.442 lettera f))

Voci/Scaglioni temporali (valuta Euro)	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeterminata
Attività per cassa	141.016	3.203	6.828	33.210	34.765	21.141	62.699	338.661	329.427	4.522
A.1 Titoli di Stato	30		4.965	14.984	509	1.840	29.885	135.822	110.000	
A.2 Altri titoli di debito					6.198	15	3.130	6.860	640	
A.3 Quote O.I.C.R.	232									
A.4 Finanziamenti	140.754	3.203	1.863	18.226	28.058	19.286	29.684	195.979	218.787	4.522
- banche	43.612			3.679						4.522
- clientela	97.142	3.203	1.863	14.547	28.058	19.286	29.684	195.979	218.787	
Operazioni "fuori bilancio" (581)	(581)					7				
C.1 Derivati finanziari con						7				
- posizioni lunghe		125					297			
- posizioni corte		125					290			
C.2 Derivati finanziari senza										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.3 Depositi e finanziamenti da										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.4 Impegni irrevocabili a	(581)									
- posizioni lunghe	1.640									
- posizioni corte	2.221									
C.5 Garanzie finanziarie										
C.6 Garanzie finanziarie ricevute										
C.7 Derivati creditizi con										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.8 Derivati creditizi senza										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										

Voci/Scaglioni temporali (altre valute)	a vista	da oltre 1 giorno a 7 giorni	da oltre 7 giorni a 15 giorni	da oltre 15 giorni a 1 mese	da oltre 1 mese fino a 3 mesi	da oltre 3 mesi fino a 6 mesi	da oltre 6 mesi fino a 1 anno	da oltre 1 anno fino a 5 anni	Oltre 5 anni	Durata indeter- minata
Attività per cassa	925		550	148	1.950					
A.1 Titoli di Stato										
A.2 Altri titoli di debito										
A.3 Quote O.I.C.R.										
A.4 Finanziamenti	925		550	148	1.950					
- banche	925		321		26					
- clientela			229	148	1.924					
Operazioni "fuori bilancio"		158			(158)					
C.1 Derivati finanziari con scambio di										
- posizioni lunghe		125				329				
- posizioni corte		125				329				
C.2 Derivati finanziari senza scambio di										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.3 Depositi e finanziamenti da ricevere		158			(158)					
- posizioni lunghe		158								
- posizioni corte					158					
C.4 Impegni irrevocabili a erogare fondi										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.5 Garanzie finanziarie rilasciate										
C.6 Garanzie finanziarie ricevute										
C.7 Derivati creditizi con scambio di										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										
C.8 Derivati creditizi senza scambio di										
- posizioni lunghe										
- posizioni corte										

E. Tavola 6.5 g) – Distribuzione per settore economico della controparte delle esposizioni per cassa e fuori bilancio (art.442 lettera g))

Esposizioni/Controparti	Governi			Altri enti pubblici			Società finanziarie			Società di assicurazione			Imprese non finanziarie			Altri soggetti		
	Esposiz. netta	Rettifiche val. specif.	Rettifiche val. di portaf.	Esposiz. netta	Rettifiche val. specif.	Rettifiche val. di portaf.	Esposiz. netta	Rettifiche val. specif.	Rettifiche val. di portaf.	Esposiz. netta	Rettifiche val. specif.	Rettifiche val. di portaf.	Esposiz. netta	Rettifiche val. specif.	Rettifiche val. di portaf.	Esposiz. netta	Rettifiche val. specif.	Rettifiche val. di portaf.
A. Esposizioni per cassa																		
A.1 Sofferenze			X			X			X			X	20.225	24.625	X	6.884	3.672	X
A.2 Incaqli			X			X	241	218	X			X	6.383	3.271	X	6.233	2.326	X
A.3 Esposizioni ristrutturate			X			X			X			X	2.799	5.319	X			X
A.4 Esposizioni scadute			X			X			X			X	264	45	X	712	122	X
A.5 Altre esposizioni	303.704	X		2.649	X	11	1.603	X	2	3.937	X		347.019	X	479	192.842	X	121
Totale A	303.704			2.649		11	1.844	218	2	3.937			376.690	33.260	479	206.671	6.120	121
B. Esposizioni "fuori bilancio"																		
B.1 Sofferenze			X			X			X			X	69		X	3		X
B.2 Incaqli			X			X			X			X	37		X			X
B.3 Altre attività deteriorate			X			X			X			X	17		X			X
B.4 Altre esposizioni		X		5.433	X		250	X			X		18.941	X		4.181	X	
Totale B				5.433			250						19.064			4.184		
Totale (A+B) al 31.12.2014	303.704			8.082		11	2.094	218	2	3.937			395.754	33.260	479	210.855	6.120	121

A. Tavola 6.6 h) – Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela (art.442 lettera h)

Esposizioni/Aree geografiche	Italia		Altri Paesi europei		America		Asia		Resto del mondo	
	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze	27.109	28.297								
A.2 Incaqli	12.857	5.815								
A.3 Esposizioni ristrutturate	2.799	5.319								
A.4 Esposizioni scadute	971	166	5	1						
A.5 Altre esposizioni	851.753	613								
Totale A	895.489	40.210	5	1						
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze	72									
B.2 Incaqli	37									
B.3 Altre attività deteriorate	17									
B.4 Altre esposizioni	28.805									
Totale B	28.931									
Totale (A+B) al 31.12.2014	924.4209	40.210	5	1						

Esposizioni/Aree geografiche	Nord-Ovest		Nord-Est		Centro		Sud-Isole	
	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.
A. Esposizioni per cassa								
A.1 Sofferenze	27.084	27.772		4		395	25	126
A.2 Incaqli	12.832	5.811					25	4
A.3 Esposizioni ristrutturate	2.799	5.319						
A.4 Esposizioni scadute	945	162	26	4				
A.5 Altre esposizioni	542.342	610	389		308.252	2	770	1
Totale A	586.001	39.674	415	8	308.252	397	820	131
B. Esposizioni "fuori bilancio"								
B.1 Sofferenze	72							
B.2 Incaqli	37							
B.3 Altre attività deteriorate	17							
B.4 Altre esposizioni	28.647		12		146			
Totale B	28.773		12		146			
Totale (A+B) al 31.12.2014	614.774	39.674	428	8	308.398	397	820	131

B. Tavola 6.6 h) – Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche (art.442 lettera h))

Esposizioni/Aree geografiche	Italia		Altri Paesi europei		America		Asia		Resto del mondo	
	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.
A. Esposizioni per cassa										
A.1 Sofferenze										
A.2 Incagli										
A.3 Esposizioni ristrutturate										
A.4 Esposizioni scadute										
A.5 Altre esposizioni	66.227				23					
Totale A	66.227				23					
B. Esposizioni "fuori bilancio"										
B.1 Sofferenze										
B.2 Incagli										
B.3 Altre attività deteriorate										
B.4 Altre esposizioni	3.283									
Totale B	3.283									
Totale (A+B) al 31.12.2014	69.510				23					

Esposizioni/Aree geografiche	Nord-Ovest		Nord-Est		Centro		Sud-Isole	
	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.	Esposiz. netta	Rettifiche valore compless.
A. Esposizioni per cassa								
A.1 Sofferenze								
A.2 Incagli								
A.3 Esposizioni ristrutturate								
A.4 Esposizioni scadute								
A.5 Altre esposizioni	1.002				65.225			
Totale A	1.002				65.225			
B. Esposizioni "fuori bilancio"								
B.1 Sofferenze								
B.2 Incagli								
B.3 Altre attività deteriorate								
B.4 Altre esposizioni					3.283			
Totale B					3.283			
Totale (A+B) al 31.12.2014	1.002				68.508			

C. Tavola 6.7 i) – Dinamica delle rettifiche di valore delle esposizioni per cassa verso clientela (art.442 lettera i).

Causali/Categorie	Sofferenze	Incagli	Esposizioni ristrutturata	Esposizioni scadute
A. Rettifiche complessive iniziali - di cui: esposizioni cedute non cancellate	22.149	4.834	3.859	294
B. Variazioni in aumento	8.521	3.544	1.586	
B.1 rettifiche di valore	7.021	3.544	916	
B.1.bis perdite da cessione				
B.2 trasferimenti da altre categorie di esposizioni deteriorate	1.500		670	
B.3 altre variazioni in aumento				
C. Variazioni in diminuzione	2.373	2.563	126	127
C.1 riprese di valore da valutazione	790	381		127
C.2 riprese di valore da incasso	355	12	126	
C.2.bis utili da cessione				
C.3 cancellazioni	1.228			
C.4 trasferimenti ad altre categorie di esposizioni deteriorate		2.170		
C.5 altre variazioni in diminuzione				
D. Rettifiche complessive finali - di cui: esposizioni cedute non cancellate	28.297	5.815	5.319	167

TAVOLA 7 - ATTIVITA' NON VINCOLATE (ART. 443)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Nel corso della propria operatività la Banca pone in essere svariate operazioni che determinano il vincolo di attività di proprietà o di attività ricevute in garanzia da terzi.

In particolare le principali operazioni in essere al 31 dicembre 2014 e realizzate dalla Banca sono le seguenti:

- contratti di pronti contro termine e prestito titoli;
- attività poste a garanzia per operazioni di raccolta presso la Banca Centrale Europea/Banche multilaterali di sviluppo.

Tali tipologie di operazioni sono poste in essere principalmente con lo scopo di:

- i. permettere alla Banca di accedere a forme di provvista al momento dell'operazione considerate vantaggioso. In proposito si segnala che la Banca ha aderito al programma di operazioni di rifinanziamento mirato a lungo termine (*Targeted Long Term Refinancing Operation - TLTRO*) e varato dalla BCE nel mese di luglio 2014. Il ricorso a tali operazioni, vincolate alla concessione di crediti a famiglie e imprese, ha comportato l'assunzione da parte della Banca dell'impegno a porre in essere azioni volte a conseguire le finalità perseguite dal programma e utili al raggiungimento di un indicatore operativo nel corso dello sviluppo dell'operazione positivo rispetto al *benchmark* individuale definito all'avvio del programma, nonché l'attivazione dei flussi segnaletici a riguardo definiti dalla BCE;
- ii. accedere, tramite il rilascio di garanzie reali, a particolari mercati o tipologie di attività (ad esempio, nell'operatività con controparti centrali o partecipanti diretti).

Si specifica, infine, che l'informativa in oggetto è stata predisposta sulla base degli orientamenti forniti in data 27 giugno 2014 dall'ABE in materia di informativa sulle attività vincolate e su quelle non vincolate: in particolare, come espressamente previsto dalla Circolare n. 285/2013, per la divulgazione dei dati relativi al primo periodo di riferimento la Banca ha scelto di utilizzare solo i dati riferiti al 31 dicembre 2014 in luogo della media mobile trimestrale calcolata con riferimento all'intero esercizio 2014.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

A. Tavola 7.1 – Informativa sulle attività vincolate e non vincolate iscritte in bilancio (art.443 - Orientamenti EBA, Modello A)

Forme tecniche	Impegnate		Non impegnate		Totale 2014
	VB	FV	VB	FV	
1. Cassa e disponibilità liquide		X	2.341	X	2.341
2. Titoli di debito	105.639		214.747	19.798	320.386
3. Titoli di capitale			7.923		7.923
4. Finanziamenti		X	641.358	X	641.358
5. Altre attività finanziarie		X	272	X	272
6. Attività non finanziarie		X	34.548	X	34.548
Totale al 31.12.2014	105.653		901.175	19.798	1.006.828

B. Tavola 7.2 – Garanzie reali ricevute (art.443 - Orientamenti EBA, Modello B)

Forme tecniche	Impegnate	Non Impegnate		Totale (T)
			di cui: non vincolabili	
1. Strumenti di capitale	-	1.473	1.473	1.473
2. Titoli di debito	-	3.111	3.111	3.111
3. Altre garanzie reali ricevute	-	21.655	21.655	21.655
4. Titoli di debito propri emessi diversi dalle obbligazioni garantite proprie o da ABS	-	18	18	18
Totale (T)	-	26.257	26.257	26.257

C. Tavola 7.3 – Attività vincolate / garanzie reali ricevute e passività associate (art.443 - Orientamenti EBA, Modello C)

	Passività associate	Attività vincolate, garanzie ricevute e titoli di debito emessi
Passività associate ad attività, garanzie ricevute o propri titoli vincolati	17.805	105.639

TAVOLA 8 - USO DELLE ECAI (ART. 444)

INFORMATIVA QUALITATIVA

- **Agenzie esterne di valutazione del merito di credito e delle agenzie per il credito all'esportazione prescelte e classi regolamentari di attività per le quali ogni agenzia viene utilizzata**

L'adozione della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito comporta la suddivisione delle esposizioni in "portafogli" e l'applicazione a ciascuno di essi di trattamenti prudenziali differenziati, eventualmente anche in funzione di valutazioni del merito creditizio (*rating* esterni) rilasciate da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) riconosciute ai fini prudenziali sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) 575/2013. In tale contesto, tenendo conto delle proprie caratteristiche operative, al fine di verificare gli effetti in termini di requisiti patrimoniali riconducibili alle diverse opzioni percorribili, la Banca utilizza le valutazioni del merito creditizio rilasciate dall'ECAI **Moody's**, per la determinazione dei fattori di ponderazione delle esposizioni ricomprese nei seguenti portafogli:

- "Amministrazioni centrali e banche centrali" e, indirettamente, "Intermediari vigilati", "Organismi del settore pubblico" e "Amministrazioni regionali o autorità locali";
- "Banche multilaterali di sviluppo";
- "Organismi di investimento collettivo del risparmio";
- "Posizioni verso le cartolarizzazioni";
- "Imprese e altri soggetti".

Alla data di riferimento del 31 dicembre 2014, il *rating* assegnato all'Italia da parte dell'agenzia di *rating* **Moody's** è risultato stabile rispetto all'esercizio precedente e pari a Baa2, pertanto nell'ambito della metodologia standardizzata applicata dalla Banca per la determinazione del requisito patrimoniale minimo per il rischio di credito, ciò comporta l'applicazione del fattore di ponderazione del 100% alle esposizioni non a breve termine verso o garantite da intermediari vigilati italiani, e alle esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico e alle esposizioni verso o garantite da Amministrazioni regionali o autorità locali.

La tabella seguente riepiloga le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ovvero da agenzie di credito alle esportazioni (ECA) cui la Banca ha scelto di avvalersi nell'ambito della metodologia standardizzata ai fini della determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito:

Portafogli	ECA / ECAI	Caratteristiche dei rating⁴
Esposizioni verso Amministrazioni Centrali e Banche Centrali	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Amministrazioni Regionali o Autorità locali	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Banche Multilaterali di Sviluppo	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Imprese ed altri soggetti	Moody's	Solicited
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio	Moody's	Solicited
Posizioni verso le cartolarizzazioni aventi un <i>rating</i> a breve termine	Moody's	
Posizioni verso le cartolarizzazioni diverse da quelle aventi un <i>rating</i> a breve termine	Moody's	

⁴ Per "solicited rating" si intende il *rating* rilasciato sulla base di una richiesta del soggetto valutato e verso un corrispettivo. Sono equiparati ai *solicited rating* i *rating* rilasciati in assenza di richiesta qualora precedentemente il soggetto abbia ottenuto un *solicited rating* dalla medesima ECAI. Per "unsolicited rating" si intende il *rating* rilasciato in assenza di richiesta del soggetto valutato e di corresponsione di un corrispettivo.

- **Processo impiegato per estendere le valutazioni del merito di credito relative all'emittente o all'emissione ad attività comparabili non incluse nel portafoglio di negoziazione di vigilanza**

Nell'ambito della metodologia standardizzata per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito, laddove una valutazione del merito di credito sia stata attribuita ad uno specifico programma di emissione o linea di credito cui appartiene la posizione che costituisce l'esposizione, tale valutazione viene utilizzata per determinare il fattore di ponderazione da applicare all'esposizione.

L'assegnazione ad ogni programma di emissione o linea di credito del *rating* di emissione rilasciato dall'agenzia di *rating* prescelta avviene mediante apposita procedura automatizzata.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

A. Tavola 8.1 – Valore delle esposizioni prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (ante CRM) (art.444 lettera e))

(valori in migliaia di euro)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE (esposizioni verso)	TOTALE	CON RATING										PRIVE DI RATING													
		FATTORE DI PONDERAZIONE										FATTORE DI PONDERAZIONE													
		(0%)	(10%)	(20%)	(40%)	(50%)	(100%)	(150%)	(225%)	(350%)	(650%)	(1250%)	(0%)	(2%)	(4%)	(10%)	(20%)	(35%)	(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(250%)	(1250%)	Altro
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali (5707-51)	315.756	Classe 1	N.A.	Classe 2	N.A.	Classe 3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	307.931	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	7.825
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali (5707-63)	5.243	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	N.A.	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico (5707-66)	0	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	N.A.	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo (5707-68)	0	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2	N.A.	Classe 3-5	Classe 6	N.A.	N.A.	
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali (5707-67)	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati (5707-52) <i>(ponder. preferenziali sono ricondotte tra gli "surplus")</i>	65.290	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4.522	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	N.A.	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	
Esposizioni verso o garantite da imprese (5707-69)	225.543	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2	Classe 3-4	Classe 5-6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	221.977	
Esposizioni al dettaglio (5707-69)	206.289	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	295	
Esposizioni garantite da immobili (5707-62)	147.512	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Esposizioni in stato di default (5707-58)	43.840	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Esposizioni ad alto rischio (5707-65)	148	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	148	
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite (5707-63)	0	N.A.	Classe 1	Classe 2-3	N.A.	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati (5707-67)	0	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2	Classe 3	Classe 4-6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) (5707-61)	83	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2	Classe 3-4	Classe 5-6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83	
Esposizioni in strumenti di capitale (5707-59)	8.925	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	8.925	
Altre esposizioni (5707-165)	23.322	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	2.341	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20.322
Esposizioni verso le cartolarizzazioni (voce 5707-90.9.192.93)	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Totale esposizioni	1.041.951	0	0	0	0	0	3.566	0	0	0	0	0	314.794	0	0	0	60.563	123.390	24.122	205.994	289.848	19.379	0	0	295

B. Tavola 8.2 – Valore delle esposizioni dopo l'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (post CRM) (art.444 lettera e)
(valori in migliaia di euro)

PORTAFOLIO REGOLAMENTARE (esposizioni verso)	TOTALE	CON RATING											PRIVE DI RATING												
		FATTORE DI PONDERAZIONE											FATTORE DI PONDERAZIONE												
		(0%)	(10%)	(20%)	(40%)	(50%)	(100%)	(150%)	(225%)	(350%)	(650%)	(1250%)	(0%)	(2%)	(4%)	(10%)	(20%)	(35%)	(50%)	(75%)	(100%)	(150%)	(250%)	(1250%)	Altro
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	321.047	Classe 1	N.A.	Classe 2	N.A.	Classe 3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	319.221	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	7.826
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali		5.243	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	N.A.	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	0	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	N.A.	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	122	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2	N.A.	Classe 3-5	Classe 6	N.A.	N.A.	
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati (5720-82)	65.709	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	4.522	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2-3	N.A.	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	
Esposizioni verso o garantite da imprese (5720-68)	204.230	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2	Classe 3-4	Classe 5-6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	6.107	N.A.	N.A.	344	
Esposizioni al dettaglio (5720-69)	188.896	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	200.714	
Esposizioni garantite da immobili (5720-62)	147.512	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	188.896	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Esposizioni in stato di default (5720-68)	43.489	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	123.390	
Esposizioni ad alto rischio (5720-65)	148	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24.122	
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	0	N.A.	Classe 1	Classe 2-3	N.A.	Classe 4-5	Classe 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	24.609	
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	0	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2	Classe 3	Classe 4-6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	18.880	
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio	83	N.A.	N.A.	Classe 1	N.A.	Classe 2	Classe 3-4	Classe 5-6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	148	
Esposizioni in strumenti di capitale (5720-69)	8.925	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	83	
Altre esposizioni (5720-65)	56.547	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	8.925	
Esposizioni verso le cartolarizzazioni (voce 5720-90.9192.93)	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	17.930	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	20.322	
Totale esposizioni	1.041.951	0	0	0	0	0	3.516	0	0	0	0	0	335.673	0	0	0	78.396	123.390	24.122	188.896	268.586	19.028	0	0	344

C. Tavola 8.3 – Valore delle esposizioni dedotte dai Fondi Propri (art.444 lettera e)

PORTAFOGLIO REGOLAMENTARE (esposizioni verso)	Esposizioni dedotte dai fondi propri			Totale
	CET 1	AT 1	T2	
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	0	0	0	0
Esposizioni verso o garantite da imprese	0	0	0	0
Esposizioni al dettaglio	0	0	0	0
Esposizioni garantite da immobili	0	0	0	0
Esposizioni in stato di default	0	0	0	0
Esposizioni ad alto rischio	0	0	0	0
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	0	0	0	0
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	0	0	0	0
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)	0	0	0	0
Esposizioni in strumenti di capitale	0	0	0	0
Altre esposizioni	0	0	0	0
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	0	0	0	0
Totale esposizioni	0	0	0	0

TAVOLA 9 – ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI MERCATO (ART. 445)

INFORMATIVA QUANTITATIVA

A. Tavola 9 - Rischio di posizione (art.445)

(valori in migliaia di euro)

Componenti	Requisito patrimoniale rischio di mercato
A. Rischio generico (A.1+A.2)	-
A.1 - Titoli di debito	-
A.2 - Titoli di capitale	-
B. Rischio specifico (B.1+B.2+B.3+B.4)	-
B.1 - Titoli di debito	-
B.2 - Titoli di capitale	-
B.3 - Posizioni verso la cartolarizzazione	-
B.4 - Portafoglio di negoziazione di correlazione	-
B.6 - OICR	-
Totale rischio di posizione	0

TAVOLA 10 - ESPOSIZIONI IN STRUMENTI DI CAPITALE NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 447)

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ Differenziazione delle esposizioni in funzione degli obiettivi perseguiti

I titoli di capitale inclusi nel portafoglio bancario si trovano classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”.

I titoli di capitale classificati tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita” sono quelli che la Banca intende mantenere per un periodo di tempo indefinito e che possono essere all’occorrenza venduti per esigenze di liquidità, variazioni nei tassi di cambio e nei prezzi di mercato.

Sono inoltre inseriti in tale categoria i titoli di capitale, espressione di partecipazioni nel capitale di società diverse da quelle controllate e/o collegate, detenuti per finalità istituzionali in società promosse dal movimento del Credito Cooperativo o strumentali che non rientrano più nella definizione di partecipazioni in base ai principi contabili internazionali.

▪ Tecniche di contabilizzazione e metodologie di valutazione utilizzate

Titoli di capitale inclusi tra le “Attività finanziarie disponibili per la vendita”

1. Criteri di iscrizione

L’iscrizione iniziale di tali titoli avviene alla data di regolamento (*settlement date*) se le attività finanziarie sono regolate con tempistiche previste dalla prassi di mercato (*regular way*), altrimenti alla data di sottoscrizione (*trade date*). Nel caso di rilevazione delle attività finanziarie alla data di regolamento, gli utili e le perdite rilevati tra la data di sottoscrizione e quella di regolamento sono imputati a patrimonio netto.

All’atto della rilevazione iniziale, le attività vengono rilevate al *fair value* che è rappresentato, generalmente, dal corrispettivo pagato per l’esecuzione della transazione, comprensivo dei costi o proventi di transazione direttamente attribuibili.

L’iscrizione delle attività finanziarie disponibili per la vendita può derivare anche da riclassificazione dal comparto “Attività finanziarie detenute fino alla scadenza” oppure, raramente e solo qualora l’attività non sia più posseduta al fine di venderla o riacquistarla a breve, dal comparto “Attività finanziarie detenute per la negoziazione”; in tali circostanze il valore di iscrizione è pari al *fair value* dell’attività al momento del trasferimento.

2. Criteri di valutazione

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie continuano ad essere valutate al *fair value*.

Il *fair value* è definito dal principio contabile IFRS 13 come “Il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione”.

Il *fair value* degli investimenti quotati in mercati attivi è determinato con riferimento alle quotazioni di mercato rilevate alla data di riferimento del bilancio.

Un mercato è definito attivo qualora le quotazioni riflettano normali operazioni di mercato, siano prontamente e regolarmente disponibili ed esprimano il prezzo di effettive e regolari operazioni di mercato.

Gli investimenti in strumenti di capitale non quotati in mercati attivi e il cui *fair value* non può essere determinato in modo attendibile sono mantenuti al costo e svalutati, con imputazione a conto economico, nell'eventualità in cui siano riscontrate perdite di valore durevoli.

Le quote di partecipazione nel capitale di altre imprese, diverse da quelle di controllo e di collegamento, sono state valutate al costo e non al *fair value*, poiché per esse si ritiene possano ricorrere le condizioni previste dal par. AG80 dell'Appendice A allo IAS39.

Laddove l'attività finanziaria subisca una diminuzione di valore, la perdita cumulata non realizzata e precedentemente iscritta nel patrimonio netto, viene stornata dal patrimonio netto e contabilizzata nella voce di conto economico “Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento delle attività finanziarie disponibili per la vendita”.

Per l'accertamento di situazioni che comportino una perdita per riduzione durevole di valore e la determinazione del relativo ammontare, la Banca utilizza tutte le informazioni a sua disposizione che si basano su fatti che si sono già verificati e su dati osservabili alla data di valutazione.

Con riferimento ai titoli di capitale, le informazioni che si ritengono rilevanti ai fini dell'evidenziazione di perdite per riduzioni di valore includono la verifica dei cambiamenti intervenuti nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o legale in cui l'emittente opera.

Una diminuzione significativa o prolungata del valore di uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è considerata evidenza obiettiva di una riduzione durevole di valore.

Qualora i motivi della perdita durevole vengano meno a seguito di un evento verificatosi successivamente alla sua rilevazione, vengono iscritte riprese di valore imputate al patrimonio netto.

La verifica dell'esistenza di obiettive evidenze di riduzione di valore viene effettuata a ogni chiusura di bilancio o di situazione infrannuale.

3. Criteri di cancellazione

Le attività finanziarie vengono cancellate quando scadono i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dalle stesse o quando l'attività finanziaria viene ceduta trasferendo sostanzialmente tutti i rischi e i benefici ad essa connessi.

4. Criteri di rilevazione delle componenti reddituali

I dividendi sono contabilizzati nell'esercizio in cui sono deliberati nella voce "Dividendi e proventi simili".

I proventi e gli oneri derivanti dalla variazione del relativo *fair value* sono rilevati a patrimonio netto in una specifica riserva, al netto dell'imposizione fiscale, sino a che l'attività finanziaria non viene cancellata o non viene rilevata una perdita di valore.

Al momento della dismissione, gli effetti derivanti dall'utile o dalla perdita cumulati nella riserva relativa alle attività finanziarie disponibili per la vendita, vengono riversati a conto economico nella voce "Utili (Perdite) da cessione o riacquisto di: b) attività finanziarie disponibili per la vendita".

Ai fini di migliorare la trasparenza dell'informativa di bilancio relativamente alla determinazione del *fair value* degli strumenti finanziari, la Banca applica ai titoli di capitale le regole previste dall'IFRS 7 sulla c.d. gerarchia di *fair value*. Tali regole non comportano modifiche nei criteri valutativi adottati.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

A. Tavola 10 – Informazioni sulle esposizioni in strumenti di capitale del portafoglio bancario (art.447)

valori in migliaia di euro)

Esposizioni su strumenti di capitale	Valore di bilancio (A)	Fair Value (B)	Valore di mercato (C)	Utili e perdite realizzate nel periodo (D)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a conto economico (E)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate a patrimonio netto (F)		Plusvalenze e minusvalenze complessive imputate nel CET 1 (G)	
				Utili	Perdite	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze	Plusvalenze	Minusvalenze
A. Titoli di capitale:											
A 1. Quotati:											
A 2. Non quotati:	7.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A 2.1 Strumenti di private equity											
A 2.2 Altri titoli di capitale	7.923										
Totale titoli di capitale (A 1+A 2)	7.923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B. OICR:											
B 1. Quotati:	83	83					46				46
B 2. Non quotati:	148	148					80				80
Totale OICR (B 1+B 2)	231	231	-	-	-	-	126	-	-	-	126
C. Strumenti derivati su titoli di capitale:											
C.1 Quotati:											
C.1.1 Valore positivo											
C.1.2 Valore negativo											
C.2 Non quotati:											
C.2.1 Valore positivo											
C.2.2 Valore negativo											

TAVOLA 11 - ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE SU POSIZIONI NON INCLUSE NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (ART. 448)

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ Natura del rischio

Il rischio di tasso di interesse sul “portafoglio bancario” rappresenta il rischio attuale o prospettico di diminuzione di valore del patrimonio o di diminuzione del margine d’interesse derivante dagli impatti delle variazioni avverse dei tassi di interesse sulle attività diverse da quelle allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Le fonti di tale rischio sono individuabili principalmente nei processi del Credito, della Raccolta e della Finanza.

▪ Misurazione e gestione del rischio ed ipotesi di fondo utilizzate

Per la determinazione del capitale interno a fronte del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario la Banca ha deciso di utilizzare l’algoritmo semplificato, previsto nell’Allegato C, Titolo III, Cap.1 della Circolare 263/06 della Banca d’Italia, per la determinazione della variazione del valore economico del portafoglio bancario. Attraverso tale metodologia viene valutato l’impatto di una variazione ipotetica dei tassi pari a +/- 200 punti base sull’esposizione al rischio di tasso di interesse relativo al portafoglio bancario.

A tal fine le attività e le passività vengono preventivamente classificate in fasce temporali in base alla loro data di riprezzamento e aggregate per “valute rilevanti” (le valute il cui peso è inferiore al 5% sono aggregate fra loro come se fossero un’unica valuta). Per ogni aggregato di posizioni viene quindi calcolata, all’interno di ciascuna fascia, la posizione netta, come compensazione tra posizioni attive e posizioni passive. La posizione netta di ogni fascia è moltiplicata per i fattori di ponderazione, ottenuti come prodotto tra una variazione ipotetica di tassi e un’approssimazione della *duration* modificata relativa alle singole fasce. Le esposizioni ponderate delle diverse fasce sono sommate tra loro. L’esposizione ponderata netta ottenuta in questo modo approssima la variazione del valore attuale delle poste denominate in una certa valuta nell’eventualità dello *shock* di tasso ipotizzato. Le esposizioni positive relative alle singole “valute rilevanti” e all’aggregato delle “valute non rilevanti” sono sommate tra loro. In questo modo si ottiene un valore che rappresenta la variazione di valore economico aziendale a fronte dell’ipotizzato scenario sui tassi di interesse.

Ai fini della quantificazione del capitale interno in condizioni ordinarie la Banca prende a riferimento uno *shift* parallelo della curva dei tassi pari a +/-200 punti base, in analogia allo scenario contemplato dall’Organo di Vigilanza per la conduzione del c.d. *Supervisory Test*.

Si procede quindi alla determinazione dell’indicatore di rischiosità come rapporto tra il valore somma e il patrimonio di vigilanza, onde verificare che non si determini una riduzione del valore economico della Banca

superiore al 20% del patrimonio di vigilanza. La Banca monitora a fini gestionali interni il rispetto della suddetta soglia.

Qualora si determini una riduzione del valore economico superiore al 20% del patrimonio di vigilanza, la Banca, previa opportuna approfondita analisi delle dinamiche sottese ai risultati, attiva opportune iniziative per il rientro nel limite massimo tenendo conto delle indicazioni dell'Organo di Vigilanza.

Con riguardo alle misurazioni che concernono le opzioni di rimborso anticipato, si rileva come nel caso della Banca gran parte di queste siano implicite nei mutui erogati alla clientela e nelle emissioni obbligazionarie in essere. Più precisamente, nel caso dei mutui erogati alla clientela si tratta di opzioni vendute, mentre per le emissioni obbligazionarie di opzioni acquistate.

Sotto il profilo contabile, tali opzioni non sono scorporate e trattate separatamente, in quanto non presentano le caratteristiche per lo scorporo previste dallo IAS 39.

Salvo specifiche regole di classificazione previste per alcune attività e passività, le attività e le passività sono inserite nello scadenziere secondo i criteri previsti nella Circolare Banca d'Italia 272/08 "Manuale per la compilazione della Matrice dei Conti" e nella Circolare Banca d'Italia 115/91 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata degli enti creditizi".

Per quanto attiene alla misurazioni del rischio tasso connesse alle dinamica dei depositi non vincolati, sono state osservate le indicazioni presenti nella Circolare 263/06, a seguito delle modifiche previste dal 6° aggiornamento delle Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale. Nel suddetto aggiornamento è stabilito che i conti correnti attivi sono classificati nella fascia "a vista" mentre la somma dei conti correnti passivi e dei depositi liberi è da ripartire secondo le seguenti indicazioni:

- nella fascia "a vista", convenzionalmente, una quota fissa del 25% (c.d. "componente *non core*");
- per il rimanente importo (c.d. "componente *core*") nelle successive otto fasce temporali (da "fino a 1 mese" a "4-5 anni") in misura proporzionale al numero dei mesi in esse contenuti.

La Banca ritiene che la determinazione dell'esposizione al rischio di tasso di interesse sulla base delle ipotesi sopra indicate costituisca una valutazione sufficientemente severa da poter essere considerata una prova di *stress*. Pertanto non provvede a ulteriori valutazioni relativamente al rischio in esame.

▪ **Frequenza di misurazione**

La misurazione del capitale interno attuale, condotta attraverso il richiamato algoritmo semplificato indicato dalla Circolare 263/06 di Banca d'Italia, viene effettuata su base trimestrale.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Si riporta di seguito la sintesi delle misurazioni sviluppate in sede di quantificazione del rischio di tasso di interesse sul *banking book* calcolato in base al Modello di vigilanza riportato nell'allegato C delle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale.

Con riferimento alle attività deteriorate, la Banca ha scelto di classificare tali attività ripartendole nelle varie fasce temporali, secondo il seguente criterio:

- le attività deteriorate con definito il piano di recupero dei flussi di cassa sottostanti sono allocate nelle fasce temporali secondo la vita residua;
- le restanti attività deteriorate per le quali non è definito un piano di recupero dei flussi di cassa sottostanti e che dunque figurano con durata indeterminata, convenzionalmente sono state allocate come segue:
 - a) sofferenze nella fascia temporale 5-7 anni;
 - b) partite incagliate nella fascia temporale 2-3 anni;
 - c) esposizioni scadute e/o sconfinanti nella fascia temporale 1-2 anni.

Il valore economico complessivo della Banca aumenta nell'ipotesi di aumento dei tassi di interesse di **200** punti base per un importo pari a **2,873** milioni di euro (**2,78%** dei Fondi Propri) e diminuisce dello stesso importo nel caso di diminuzione dei tassi dello stesso ammontare come meglio evidenziato nella tavola seguente.

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE - VALUTA EURO (SHOCK SUPERVISORY -/+ 200 PB)								
FASCIA	DESCRIZIONE	31-dic-14						
		DMA	ATTIVITA'	PASSIVITA'	SHOCK -	POS.NETTA POND.	SHOCK +	POS.NETTA POND.
0	Dati Non Ripartibili	0,000	-	-	-	-	-	-
1	A Vista e A Revoca	0,000	543.723.685	194.883.351	-200	-	200	-
2	Fino a 1 mese	0,040	37.174.614	63.444.501	-200	21.016	200	21.016
3	Da oltre 1 mese a 3 mesi	0,160	56.601.279	95.518.314	-200	124.535	200	124.535
4	Da oltre 3 mesi a 6 mesi	0,360	154.113.869	98.812.769	-200	398.168	200	398.168
5	Da oltre 6 mesi a 1 anno	0,715	12.870.253	67.746.829	-200	784.735	200	784.735
6	Da oltre 1 anno a 2 anni	1,385	40.419.005	135.921.369	-200	2.645.415	200	2.645.415
7	Da oltre 2 anni a 3 anni	2,245	33.684.459	98.982.565	-200	2.931.885	200	2.931.885
8	Da oltre 3 anni a 4 anni	3,070	26.183.365	114.278.338	-200	5.409.031	200	5.409.031
9	Da oltre 4 anni a 5 anni	3,855	34.545.286	79.180.618	-200	3.441.384	200	3.441.384
10	Da oltre 5 anni a 7 anni	5,075	38.171.084	2.473.000	-200	3.623.356	200	3.623.356
11	Da oltre 7 anni a 10 anni	6,630	37.337.905	14.975.000	-200	2.965.321	200	2.965.321
12	Da oltre 10 anni a 15 anni	8,920	9.467.212	-	-200	1.688.951	200	1.688.951
13	Da oltre 15 anni a 20 anni	11,215	14.020.113	-	-200	3.144.711	200	3.144.711
14	Da oltre 20	13,015	2.718.507	-	-200	707.627	200	707.627
	TOTALI	€	1.041.030.636	966.216.655		2.829.867		- 2.829.867

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE - ALTRE VALUTE (SHOCK SUPERVISORY -/+ 200 PB)								
FASCIA	DESCRIZIONE	31-dic-14						
		DMA	ATTIVITA'	PASSIVITA'	SHOCK -	POS.NETTA POND.	SHOCK +	POS.NETTA POND.
0	Dati Non Ripartibili	0,000	-	-	-	-	-	-
1	A Vista e A Revoca	0,000	924.879	320.431	-200	-	200	-
2	Fino a 1 mese	0,040	977.237	672.376	-200	244	200	244
3	Da oltre 1 mese a 3 mesi	0,160	1.933.038	1.966.770	-200	108	200	108
4	Da oltre 3 mesi a 6 mesi	0,360	329.462	443.801	-200	823	200	823
5	Da oltre 6 mesi a 1 anno	0,715	-	96.129	-200	1.375	200	1.375
6	Da oltre 1 anno a 2 anni	1,385	-	192.259	-200	5.326	200	5.326
7	Da oltre 2 anni a 3 anni	2,245	-	192.259	-200	8.632	200	8.632
8	Da oltre 3 anni a 4 anni	3,070	-	192.259	-200	11.805	200	11.805
9	Da oltre 4 anni a 5 anni	3,855	-	192.259	-200	14.823	200	14.823
10	Da oltre 5 anni a 7 anni	5,075	-	-	-200	-	200	-
11	Da oltre 7 anni a 10 anni	6,630	-	-	-200	-	200	-
12	Da oltre 10 anni a 15 anni	8,920	-	-	-200	-	200	-
13	Da oltre 15 anni a 20 anni	11,215	-	-	-200	-	200	-
14	Da oltre 20	13,015	-	-	-200	-	200	-
	TOTALI	€	4.164.616	4.268.542		42.648		- 42.648

RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE			
DESCRIZIONE		SHOCK -	SHOCK +
VARIAZIONE VALORE EC	€	2.872.515	-
FONDI PROPRI	€	103.491.645	103.491.645
INDICE DI RISCHIOSITA'	%	2,78%	0,00%

TAVOLA 12 - ESPOSIZIONE IN POSIZIONI VERSO LA CARTOLARIZZAZIONE (ART. 449)**INFORMATIVA QUALITATIVA**

La Banca non ha in essere operazioni di cartolarizzazione. Pertanto l'esposizione alla specifica fattispecie di rischio è nulla.

TAVOLA 13 - POLITICA DI REMUNERAZIONE (ART. 450)

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ Informazioni relative al processo decisionale seguito per definire le politiche di remunerazione

Il 18 novembre 2014 la Banca d'Italia ha emanato il 7° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 novembre 2013, con il quale è stato inserito – nella Parte I, Titolo IV, “Governano societario, controlli interni, gestione dei rischi” - il Capitolo 2, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (nel seguito, per brevità, “le Disposizioni”). Con tale aggiornamento l’Organo di Vigilanza ha recepito le previsioni della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013 (CRD IV) in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione tenendo conto dei vigenti indirizzi concordati nelle sedi internazionali (tra cui quelli dell’Autorità Bancaria Europea – ABE e del *Financial Stability Board* - FSB) nonché della prassi applicativa e delle evoluzioni del mercato.

In ossequio a quanto previsto dalla normativa, le politiche e le prassi di remunerazione che la Banca ha adottato sono in linea con i valori, le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegate con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o a un’eccessiva assunzione di rischi per la Banca e la Categoria nel suo complesso.

Le politiche citate si fondano sul rispetto della vigente normativa e si ispirano ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata.

In particolare, il sistema di remunerazione e incentivazione della Banca si ispira ai seguenti principi:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- essere coerente con gli obiettivi della Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni nonché con le politiche di prudente gestione del rischio e le strategie di lungo periodo;
- non creare situazioni di conflitto di interesse;
- non disincentivare, negli organi e nelle funzioni a ciò deputate, le attività di controllo;
- attrarre e mantenere nell’azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca;
- improntare i comportamenti alla massima correttezza nelle relazioni con la clientela.

La Banca, nel rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni Vigilanza ha definito il processo di adozione e controllo delle politiche di remunerazione alla luce delle puntuali definizioni normative e in applicazione del criterio di proporzionalità dalle stesse richiamato.

L'applicazione del principio di proporzionalità tiene conto - oltre che dei profili dimensionali e di complessità operativa della Banca – del modello giuridico e di *business* e dei conseguenti diversi livelli di rischio ai quali risulta o può risultare esposta. A tale ultimo proposito si evidenzia che la Banca, per la natura cooperativa e mutualistica che le è propria non persegue - in base ai principi che ne ispirano l'attività e ai vincoli operativi cui è soggetta - attività speculative e adotta un modello operativo tradizionale che limita significativamente, rispetto ad altre istituzioni finanziarie, l'assunzione del rischio. L'attività della Banca, rivolta prevalentemente ai Soci, si caratterizza per il forte radicamento nel territorio del quale la Banca è espressione. Sotto il profilo organizzativo, la Banca opera nel sistema "a rete" del Credito Cooperativo, in grado di valorizzarne le autonomie, le specificità e il radicamento territoriale e, al contempo, agevolare il conseguimento di economie di scala e maggiori livelli di efficienza. La Banca si avvale dei servizi offerti dalle strutture di secondo livello del *network* grazie alle quali può offrire alla propria clientela una gamma completa di servizi bancari e finanziari, coerenti al quadro regolamentare di riferimento, pur avvalendosi di una struttura organizzativa snella e di ridotta dimensione/complessità.

Alla luce di quanto sopra ed in considerazione della circostanza che:

- il totale attivo si colloca al di sotto del valore di 3,5 miliardi;
- la Banca non rientra nella definizione di banca significativa di cui all'art. 6 (4) dell'RMVU;

costituendo, quindi, ai fini delle Disposizioni, "intermediario minore", la Banca ha ritenuto di non applicare le disposizioni di cui:

- alla Sezione III, par 2.1, punto 3, attinente il bilanciamento di una quota della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari;
- alla Sezione III, par 2.1, punto 4, fermo il rispetto dei principi inerenti il differimento di parte della remunerazione variabile del personale più rilevante per un congruo periodo di tempo - seppure con percentuali e periodi inferiori a quelli indicati al punto 4 - in modo da tenere conto dell'andamento nel tempo dei rischi assunti (c.d. meccanismi di *malus*);
- alla Sezione III, par 2.2.1, primi due alinea, attinenti alle modalità di riconoscimento sotto forma di strumenti finanziari dei benefici pensionistici discrezionali (diversamente articolati a seconda che

l'interruzione del rapporto di lavoro intervenga prima o dopo la maturazione del diritto al pensionamento).

La Banca ha, inoltre, deciso di non istituire il Comitato Remunerazioni nell'ambito del Consiglio di Amministrazione attribuendo le relative funzioni al medesimo organo amministrativo. In particolare, a integrazione dei compiti già ricadenti sullo stesso, si evidenziano i seguenti:

- vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l'organo con funzione di controllo;
- assicurare il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione;
- esprimersi, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione dei compensi;
- fornire adeguato riscontro sull'attività svolta all'Assemblea;
- accertare che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità.

La Banca ha definito le proprie politiche di remunerazione, fermo il rispetto degli obiettivi delle Disposizioni, tenendo conto dei peculiari profili organizzativi e dimensionali, dello specifico profilo di esposizione ai rischi nonché della necessaria osservanza della specifica disciplina contrattuale, collettiva ovvero individuale, applicabile.

La Banca ha condotto, sulla base dei riferimenti a riguardo definiti dal Regolamento delegato (UE) del 4 marzo 2014 n.604, un'autovalutazione finalizzata a identificare la "categoria del personale più rilevante" (ovvero il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio della Banca) sulla cui base ha individuato i seguenti soggetti:

1. i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. i componenti il Comitato Esecutivo;
3. il Direttore Generale;
4. il Vice Direttore Generale;
5. il Responsabile della funzione di Controllo dei Rischi e *Compliance* (Responsabile altresì della funzione di Antiriciclaggio);

6. i responsabili delle principali aree di *business* e funzioni di *staff*, in particolare:
- a. Responsabile Area Finanza;
 - b. Responsabile Area Rete Distributiva.

La Banca, dopo aver provveduto all'analisi di altre figure professionali, quali i Responsabili di Filiale e gli altri Responsabili di Unità Organizzativa, fra i soggetti da considerare quali potenziali *risk takers*, ha ritenuto di escluderne l'inserimento in questa categoria in quanto titolari, individualmente o collegialmente, di deleghe limitate non in grado di incidere in maniera rilevante sul profilo di rischio della Banca.

Amministratori

- Gli Amministratori sono destinatari di un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione, stabilito dall'Assemblea e del rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni ovvero, in caso di uso di autovettura propria, del rimborso chilometrico sulla base delle tabelle concordate per il personale dipendente di cui al vigente CCNL;
- gli Amministratori membri del Comitato esecutivo sono inoltre destinatari di un compenso fisso stabilito dall'Assemblea e di un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Comitato esecutivo;
- fermo quanto sopra previsto, qualora nell'espletamento del mandato, Amministratori siano individualmente chiamati da parte del Consiglio, con apposita delibera, a svolgere compiti specifici e permanenti (quali ad es: Referente Internal Audit; Antiriciclaggio; ...), essi sono destinatari, ad eccezione dei componenti del Comitato esecutivo, di un ulteriore compenso fisso determinato dall'Assemblea, nonché del rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dei compiti specifici; in presenza di più compiti assegnati ad un medesimo Amministratore, i compensi fissi di cui al presente punto non si cumulano;
- in nessun caso gli Amministratori, anche se investiti di particolari cariche, sono destinatari di remunerazione a fronte del raggiungimento di indici di redditività o di utili;
- tutti gli Amministratori dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate anch'esse dall'Assemblea.

Lo Statuto, all'art.39, prevede che il Consiglio di amministrazione - sentito il parere del Collegio Sindacale e nel rispetto della deliberazioni assunte in materia dall'Assemblea – stabilisca, ai sensi degli artt. 2389 c.c., la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche contemplate dallo Statuto - e precisamente del Presidente, dei Vice presidenti, dei componenti del Comitato tecnico del credito, dell'Amministratore referente all'attività di *Internal Audit*, dell'Amministratore referente Antiriciclaggio - correlando la remunerazione all'impegno richiesto dalla carica, ai compiti assegnati e alle connesse responsabilità nonché alle remunerazioni mediamente riconosciute dalle BCC lombarde .

Tuttavia, a partire dall'esercizio 2014, lo stesso Consiglio di amministrazione ha rinunciato a tale facoltà, preferendo lasciare all'Assemblea stessa il compito di remunerare gli Amministratori investiti di particolari cariche.

Per quanto concerne in particolare il Presidente, le disposizioni di Statuto gli assegnano un ruolo di coordinamento dei lavori del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea nonché l'onere di far pervenire ai membri del Consiglio di amministrazione adeguate informazioni sulle materie oggetto delle sedute consiliari. Più in generale, il Presidente si pone quale soggetto che indirizza e coordina l'attività degli Organi collegiali.

A questa funzione si aggiungono i compiti di legale rappresentante della società propri del Presidente ed infine, nella specifica realtà della Banca di Credito Cooperativo, il particolare impegno a cui il Presidente è chiamato nella relazione con la base sociale.

Analoghe considerazioni possono svolgersi per i Vice Presidenti sia per i profili di sostituzione del Presidente che per i naturali rapporti di stretta collaborazione che si instaurano fra detti esponenti aziendali. In nessun caso l'ammontare della remunerazione complessiva del Presidente supera la remunerazione fissa percepita dal Direttore Generale.

Sindaci

I Sindaci:

- sono destinatari di un compenso omnicomprendivo determinato dall'Assemblea al momento della nomina, di un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo e del rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle loro funzioni;
- non sono destinatari di alcuna remunerazione variabile o collegata ai risultati della banca o dell'Organo cui appartengono;

- dispongono di una polizza assicurativa "infortuni" e di una polizza assicurativa "responsabilità civile", deliberate dall'Assemblea.

Organismo di Vigilanza costituito ai sensi del D.lgs. 231/01

I componenti dell'Organismo di Vigilanza – a garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della funzione e del diligente espletamento dell'incarico - sono destinatari di un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione dell'Organismo stesso stabilito dal Consiglio di amministrazione per tutto il periodo della durata in carica, sulla base delle condizioni di mercato e delle responsabilità assunte (attualmente pari ad euro 200,00 per il componente interno e ad euro 500,00 per il componente esterno alla banca). Il Presidente dell'Organismo è destinatario di un compenso fisso stabilito dall'Assemblea. In nessun caso possono percepire una remunerazione variabile legata ai risultati della banca o dell'Organismo stesso.

Revisione legale dei conti

Il corrispettivo spettante al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 è determinato dall'Assemblea all'atto del conferimento dell'incarico e per l'intera durata dello stesso.

Personale dipendente

Nel rispetto delle deliberazioni in materia assunte dall'Assemblea:

- il Consiglio di Amministrazione,
 - stabilisce il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, provvede alla loro nomina e alla determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale e nel rispetto della normativa vigente e della disciplina del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane, ove applicabile;
 - stabilisce le retribuzioni corrisposte al personale appartenente alla categoria dei quadri direttivi e alle aree professionali tenuto conto delle previsioni del Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane nonché del contratto collettivo di secondo livello, ove applicabili;
- la retribuzione variabile è estesa al solo personale dipendente ed è composta dalle seguenti componenti:
 - premio di risultato (per i Quadri Direttivi e le Aree professionali) ovvero il premio annuale (per i Dirigenti) erogato anche sulla base di risultati aziendali conseguiti, ai sensi di quanto previsto in materia dal CCNL di riferimento;

- ulteriori erogazioni *una tantum*, di natura discrezionale e non continuativa, che possono coinvolgere uno o più soggetti, con cui si premiano prestazioni lavorative particolarmente meritevoli o erogate in occasione di speciali ricorrenze o eventi;
- incentivi collegati al raggiungimento di specifici obiettivi di tipo aziendale o individuale (diversi da quelli utilizzati per i premi di cui alla contrattazione collettiva), previsti da accordi individuali definiti in sede di assunzione o in costanza di rapporto, erogati sulla base dei seguenti criteri e principi generali:
 - perseguire obiettivi di sviluppo assicurando correttezza nelle relazioni con la clientela, tutela e fidelizzazione della stessa, contenimento dei rischi legali e reputazionali, rispetto delle norme di legge, regolamentari e di auto-disciplina applicabili nonché dei valori e degli obiettivi declinati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo, come strumento di cooperazione e collaborazione tra risorse umane;
 - assegnare obiettivi riferibili alle caratteristiche specifiche di ciascuna posizione, trasversali e relativi ad attività comuni, riferiti ad un orizzonte temporale annuale o, se possibile, pluriennale;
 - prevedere la simmetria rispetto ai risultati effettivamente conseguiti dalla banca, arrivando all'azzeramento del premio in caso di performance inferiori a determinati parametri stabiliti, nonché il riconoscimento del premio solo previa verifica dell'adeguata patrimonializzazione della banca rispetto a tutti i rischi assunti e di livelli di liquidità adeguati a fronteggiare le attività intraprese;
 - assicurare, tra l'altro, che le forme di retribuzione incentivante collegate alla performance aziendale, siano coerenti con il quadro di riferimento per la determinazione della propensione al rischio (RAF) e con le politiche di governo e di gestione dei rischi: fermi i presupposti per il relativo riconoscimento di cui al punto precedente, i premi disciplinati dal sistema sono erogati al raggiungimento di specifici indicatori che misurano la performance al netto dei rischi, (diversi da quelli prescelti per il premio di risultato di cui alle previsioni del CCNL di riferimento). La misurazione della performance si basa sull'utilizzo di indicatori coerenti con le misure utilizzate a fini gestionali dalla funzione di controllo dei rischi, idonei a rappresentare risultati effettivi e duraturi;
 - garantire, tenuto conto della disciplina in materia di servizi di investimento, il sistema di incentivazione, in particolare della rete, non si basa mai su obiettivi solo commerciali ma è ispirato a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, tutela e fidelizzazione della stessa, contenimento dei rischi legali e reputazionali, rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari, di auto-disciplina e di contrattazione applicabili, nonché dei codici di condotta e della carta dei valori di riferimento.

- favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati e svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento;
- tenere conto, se possibile, anche dell'esito della "scheda di valutazione", che consente di rilevare le aree di competenza, monitorare le prestazioni e svolgere un'attenta riflessione sui punti di forza e di miglioramento delle risorse. Tale scheda si basa, a seconda dei casi e in funzione del profilo applicativo specifico, su una valutazione delle conoscenze tecnico/operative, delle capacità organizzative, dell'orientamento all'obiettivo e al monitoraggio dei risultati, della relazione con il cliente esterno/interno, delle capacità gestionali e manageriali. In particolare, con riferimento alle figure apicali, la valutazione tiene conto dell'apporto dato al raggiungimento degli obiettivi aziendali, sia quantitativi che qualitativi, da perseguire in modo solidale e partecipativo, orientando il comportamento del personale alla realizzazione dei risultati, nel tassativo rispetto della normativa vigente, del "Modello 231" e del Codice Etico;
- al fine di assicurare un prudente equilibrio fra le componenti fisse e variabili della remunerazione, per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, è stato fissato un limite massimo all'incidenza della componente variabile complessiva annua lorda sulla retribuzione fissa complessiva annua lorda così articolato per le seguenti categorie professionali:
 - 20% per i Dirigenti;
 - 20% per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali.
- Ai sensi dell'Articolo 50 del CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, non può essere adottato un sistema incentivante nei confronti delle predette categorie professionali laddove:
 - a) con riferimento al bilancio dell'anno immediatamente precedente non si sia in possesso dei requisiti per l'erogazione del Premio di risultato disciplinato dall'Articolo 48 del CCNL;
 - b) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante, la Banca sia stata oggetto di intervento da parte dei "Fondi di Garanzia" del Movimento ovvero, al momento dell'adozione del sistema, la Banca sia in attesa di detto intervento;
 - c) nell'anno immediatamente precedente all'adozione del sistema incentivante la Banca sia stata destinataria di una delle misure emergenziali di cui all'art. 22, parte terza, del CCNL ovvero tali azioni siano state avviate al momento dell'adozione del sistema.

I medesimi vincoli sono adottati dalla Banca con riguardo al Direttore Generale e agli altri Dirigenti.

Salvo diverso avviso dei Commissari, nel caso in cui la Banca sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o gestione provvisoria, la remunerazione variabile complessiva, riconosciuta o effettivamente erogata è azzerata.

- i criteri generali della politica di remunerazione sono accessibili a tutto il personale cui si applicano, nel rispetto del diritto di riservatezza di ciascun soggetto. Il personale interessato è informato in anticipo dei criteri utilizzati per determinarne la remunerazione e la valutazione dei risultati cui è collegata la componente variabile. La politica di remunerazione e il processo di valutazione sono adeguatamente documentati e resi trasparenti a ciascun soggetto interessato;
- l'aderenza del sistema retributivo ai valori fondanti della Banca trova un ulteriore e significativo momento di verifica e conferma nel presidio esercitato sulla materia da parte delle funzioni di controllo e chiamate a gestire le risorse umane alle quali spetta il compito di promuovere una cultura aziendale orientata al rispetto non solo formale ma anche sostanziale delle norme e che, in tale veste, sono chiamate a esprimersi sulla coerenza e correttezza delle politiche retributive;

In particolare, le Funzioni Aziendali di Controllo collaborano, ciascuna secondo le rispettive competenze, e – in materia di servizi e attività d'investimento – in conformità ai criteri di cui alla Comunicazione congiunta Banca d'Italia-Consob dell'8 marzo 2011, per assicurare l'adeguatezza e la rispondenza delle politiche di remunerazione e incentivazione adottate ai riferimenti normativi in materia, nonché verificarne il corretto funzionamento.

In tale ambito:

- o la Funzione di *Compliance*, effettua un'opera di vaglio preventivo e monitoraggio delle politiche di remunerazione e incentivazione per assicurarne la conformità al quadro normativo; verifica inoltre che il sistema premiante aziendale sia coerente con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello Statuto, del Codice Etico adottato dalla Banca, nonché degli standard di condotta applicabili alla Banca, in modo che siano opportunamente contenuti i rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela;
- o la Funzione di Revisione Interna verifica, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa di riferimento, in ottica di presidio dei rischi e salvaguardia del patrimonio dell'impresa. Gli esiti delle verifiche condotte sono portati a conoscenza dell'Assemblea;
- o la Funzione di Gestione dei rischi supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica che i sistemi retributivi non siano in contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio della banca e che gli incentivi sottesi al

sistema di remunerazione e incentivazione della Banca siano coerenti con il RAF e con la gestione dei profili di rischio, capitale e liquidità della Banca.

Le Funzioni Aziendali di Controllo riferiscono sui risultati delle verifiche e delle valutazioni effettuate agli organi competenti per l'adozione di eventuali misure correttive. La pianificazione delle attività delle funzioni in argomento tiene conto dei compiti e delle attività sopra richiamate.

- per tutte le risorse aziendali si pone particolare enfasi sul grado di aderenza ai principi:
 - o di onestà, correttezza e buona fede, assumendosi le responsabilità che competono in ragione delle proprie mansioni;
 - o di trasparenza, trattando le informazioni in proprio possesso con tempestività ed attuando processi di comunicazione e informazione ispirati a chiarezza, completezza, precisione e condivisione;
 - o di coerenza dei comportamenti adottati ai valori e agli obiettivi enunciati nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

In talune circostanze possono essere stipulati patti di stabilità (cd. *retention bonus*) ossia pattuizioni individuali in forza delle quali, a fronte della corresponsione di specifica remunerazione, le parti vincolano il rapporto di lavoro a una durata determinata, attraverso la limitazione temporale della facoltà di recesso del lavoratore ovvero prevedendo un periodo di preavviso di dimissioni più elevato rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva. Benché non correlati a obiettivi di *performance*, tali bonus devono essere soggetti a riduzione in relazione alla sana e prudente gestione, alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, ai livelli di fondi propri e di liquidità, agli obiettivi di *compliance* normativa e regolamentare.

In casi eccezionali e limitatamente al primo anno di impiego è prevista la possibilità di riconoscere determinate forme di remunerazione variabile garantita, e in particolare:

- in occasione della definizione della lettera di impegno ad assumere, un compenso a fronte dell'impegno a instaurare, in un momento successivo e in esclusiva, un rapporto di lavoro con l'azienda (cd. *sign on bonus*);
- in occasione dell'instaurazione del rapporto, un compenso di ingresso (cd. *welcome bonus*).

Dette erogazioni non possono comunque eccedere il 40% della retribuzione annua lorda fissa del neo assunto.

Fermi in ogni caso i criteri in precedenza indicati, nel caso di cessazione dal servizio del personale per iniziativa dell'azienda, la Banca può:

- stipulare con il personale accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro - anche al fine di minimizzare il rischio di eventuali oneri aziendali connessi a vertenze - che prevedano il riconoscimento di un'incentivazione all'esodo anche con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti (collegio arbitrale, indennità supplementare);
- a conclusione del rapporto di lavoro, prevedere a favore di taluni dipendenti delle diverse categorie professionali distintisi particolarmente per merito e fidelizzazione all'azienda, la corresponsione di un riconoscimento economico per l'impegno lavorativo profuso, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto.

L'importo erogato a fronte delle due fattispecie sopra richiamate deve essere di contenuta entità e non può in ogni caso essere superiore a 2 annualità di retribuzione annua lorda fissa del dipendente interessato.

Sono inoltre ammesse clausole contrattuali in forza delle quali la banca, nel caso in cui receda anticipatamente dal rapporto di lavoro, si impegna a corrispondere un compenso predeterminato, ulteriore rispetto alle spettanze di fine rapporto (che può consistere in mensilità di preavviso ulteriori rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, cd. *golden parachute*). Tali clausole - se ritenute opportune dal Consiglio di amministrazione - sono definite in conformità alla strategia aziendale, agli obiettivi, ai valori e agli interessi a lungo termine della banca. In ogni caso, i compensi erogati a tale titolo sono collegati alla performance realizzata e ai rischi assunti, sono limitati al massimo a 2 annualità della retribuzione lorda fissa del dipendente interessato e sono assoggettati a meccanismi di correzione *ex post* operanti attraverso l'apposizione di clausole di *claw back* e, per i soggetti appartenenti **alla categoria del personale più rilevante**, di differimento (*malus*).

Rientrano tra i ***golden parachute*** anche il compenso corrisposto in base a un patto di non concorrenza; l'indennità di mancato preavviso per l'eccedenza rispetto a quanto previsto dalla legge.

Con particolare riferimento al **personale "più rilevante"**, gli emolumenti riconosciuti in vista o in occasione della cessazione del rapporto sono soggetti a:

- collegamento alla performance realizzati e ai rischi assunti dalla persona e dalla banca;
- differimento (*malus*) secondo specifici criteri;
- clausole di *claw back* che prevedono l'obbligo di restituzione, in tutto o in parte, dei bonus riconosciuti e/o pagati (sia a pronto che in modalità differita) a titolo incentivante, laddove abbia determinato o concorso a determinare:
 - comportamenti dai quali è derivata una perdita significativa a danno della banca;
 - violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26, per le categorie di personale per le quali rilevano o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
 - comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

L'obbligo di restituzione è circoscritto a 2 anni successivi alla corresponsione del *bonus*.

Tali ultime regole possono essere derogate in occasione di **operazioni straordinarie** o **processi di ristrutturazione aziendale** a condizione che:

- le operazioni in argomento rispondano esclusivamente a logiche di contenimento dei costi aziendali e di razionalizzazione della compagine del personale;
- siano di ammontare non superiore a 100.000 euro;
- prevedano meccanismi di *claw back* che coprono almeno i casi di comportamenti fraudolenti o colpa grave a danno della banca.

Ove ne ricorrano i presupposti, la banca può attivare per la **generalità dei dipendenti** incentivi all'esodo rispondenti a logiche di contenimento dei costi aziendali e razionalizzazione della compagine del personale, finalizzati a favorire l'adesione a misure di sostegno previste, dalla legge o dalla contrattazione collettiva. La relativa definizione non dovrà produrre effetti distorsivi *ex ante* sui comportamenti del personale e dovrà prevedere clausole di *claw back* (della durata di 2 anni) per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave. Qualora la banca intendesse attivare tali incentivi all'esodo nei confronti di soggetti appartenenti al "personale più rilevante", questi dovranno inoltre rispettare, in quanto applicabili, (sez. II, cap. 2 paragrafo 2.1, 2.2.2 delle Disposizioni della Banca d'Italia) attinenti il collegamento alle performance realizzate e ai rischi.

Collaborazioni e incarichi professionali

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza.

Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la banca tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato. Con riferimento ai collaboratori a progetto il compenso viene stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal CCNL applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione.

▪ **Informazioni sul collegamento tra la remunerazione e i risultati**

In funzione delle peculiarità già richiamate con riferimento al modello operativo della Banca, il trattamento economico riconosciuto al personale dipendente è in misura largamente prevalente di carattere fisso e invariabile - cioè non correlato a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti.

La parte variabile del trattamento economico è correlata ai risultati aziendali o individuali come di seguito specificato:

- **Premio annuale per i Dirigenti**, erogato sulla base dei risultati aziendali conseguiti, ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti; con riferimento ai “risultati aziendali conseguiti”, l'erogazione dello stesso avviene in considerazione dei seguenti criteri atti ad assicurare la correlazione del premio all'effettività/stabilità di detti risultati in termini di *performance* misurate al netto dei rischi, tenuto conto del livello delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese:
erogazione di una somma non superiore a quanto corrisposto a titolo di premio di risultato (art.48 CCNL per i Quadri Direttivi e per il personale delle Aree Professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane) ad un Quadro Direttivo di quarto livello aumentato del 100%;
Il relativo importo è risultato pari ad una percentuale del **2,85%** della retribuzione lorda globale della categoria professionale dei Dirigenti;
- **Premio di risultato per i Quadri Direttivi e le Aree Professionali**, previsto dall'art. 48 del relativo CCNL, rapportando i risultati inerenti l'esercizio di riferimento con quelli ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti. Il relativo importo per il 2014 è risultato pari ad una percentuale del **3,01%** della retribuzione lorda globale dei quadri direttivi e dei lavoratori delle aree professionali;
- **Sistema incentivante**. La Banca non ha definito un proprio sistema incentivante;
- **Ulteriori erogazioni una tantum** connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale, non continuativa, riconosciute in unica soluzione, che possono coinvolgere uno o più soggetti, con cui si premia una prestazione particolarmente significativa per qualità e per importanza oppure il compimento di un progetto o, in genere, di un incarico oppure che vengono corrisposte in occasione di particolari ricorrenze o di eventi di carattere straordinario.

Oltre a quanto specificamente previsto in ragione dell'inquadramento contrattuale, la retribuzione dei **Responsabili e del personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo** è adeguata al ruolo ricoperto, tenuto conto dei requisiti di indipendenza, professionalità e autorevolezza richiesti.

La banca non ha adottato meccanismi di incentivazione rivolti a detto personale, può riconoscere ulteriori erogazioni **una tantum** connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale, non continuativa, riconosciute in unica soluzione, che possono coinvolgere uno o più soggetti, con cui si premia una prestazione particolarmente significativa per qualità e per importanza oppure il compimento di un progetto o, in genere, di un incarico oppure che vengono corrisposte in occasione di particolari ricorrenze o di eventi di carattere straordinario.

Per assicurare un prudente equilibrio fra la componente fissa e variabile della remunerazione e per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, il rapporto fra la parte variabile rappresentata dagli emolumenti sopra indicati e la retribuzione annua lorda globale non può superare il 20%.

Sono soggetti a *claw back* gli incentivi riconosciuti e/o pagati (sia a pronti che in modalità differita) ai dipendenti che hanno determinato o concorso a determinare:

- comportamenti dai quali è derivata una perdita significativa a danno della banca;
- violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 26, per le categorie di personale per le quali rilevano o, quando il soggetto è parte interessata, dell'articolo 53, commi 4 e ss, del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
- comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

L'obbligo del rimborso non esclude eventuali profili risarcitori o disciplinari.

La remunerazione incentivante del personale più rilevante è soggetta a meccanismi di differimento e di correzione ex-post (cd. *malus*) per tenere conto della performance al netto dei rischi effettivamente assunti o conseguiti e dell'andamento della situazione patrimoniale e di liquidità, a esito dei quali si determina l'ammontare da corrispondere tempo per tempo in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di fondi propri e di liquidità, del rispetto degli obiettivi di *compliance* normativa e regolamentare etc. In applicazione del principio di proporzionalità la percentuale di differimento e l'arco temporale di riferimento sono graduate in funzione dell'importo della remunerazione incentivante da corrispondere come segue:

Importo	% di riferimento	Periodo di riferimento
Fino a euro 10.000,00	N/A	N/A
Da euro 10.000,00 a 30.000,00	Il 30 % dell'importo che eccede i 10.000,00	2 anni
Oltre euro 30.000,00	50 % dell'importo che eccede i 10.000,00	3 anni

▪ **Caratteristiche di maggiore rilievo del sistema di remunerazione e rapporti tra componente fissa e variabile**

Fermo quanto già illustrato con riguardo alla determinazione dei compensi degli Amministratori e dei Sindaci, di seguito si richiamano le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, distintamente per le diverse categorie interessate.

Il trattamento economico riconosciuto al Direttore Generale e agli altri Dirigenti è stabilito dal Consiglio di amministrazione, al quale compete la loro nomina e la determinazione delle loro attribuzioni, ai sensi dell'art. 35 dello Statuto sociale. Esso è individuato - previa verifica della sua sostenibilità economica e patrimoniale - in modo tale da attrarre e mantenere in azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa.

Detto trattamento economico consta di una parte fissa e invariabile - cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti - e di una parte variabile.

La parte fissa si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;
- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali (quali, ad esempio, emolumenti *ad personam* riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo);
- *benefit*: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), frutto di pattuizioni anche individuali. I benefit comprendono:
 - assicurazione caso morte / infortunio;
 - autovettura, telefono cellulare, pc portatile e buoni pasto.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei dirigenti sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

Una parte del trattamento economico, come anticipato, è di carattere variabile, correlata a risultati aziendali o individuali e comprende:

- **premio annuale** ai sensi dell'art. 18 del CCNL Dirigenti erogato, come già anticipato, sulla base dei risultati aziendali conseguiti (cfr. paragrafo precedente per maggiori dettagli);
- **Ulteriori erogazioni una tantum** connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale, non continuativa, riconosciute in unica soluzione, che possono coinvolgere uno o più soggetti, con cui si premia una prestazione particolarmente significativa

per qualità e per importanza oppure il compimento di un progetto o, in genere, di un incarico oppure che vengono corrisposte in occasione di particolari ricorrenze o di eventi di carattere straordinario;

- **incentivi:** la Banca non ha previsto il riconoscimento di incentivi ulteriori rispetto al premio di cui all'art. 18 del CCNL Dirigenti.

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra la componente fissa e variabile della remunerazione per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, il rapporto fra la parte variabile, rappresentata dagli emolumenti sopra indicati, e la retribuzione annua lorda globale non può superare il 20% sia per il Direttore Generale che per gli altri Dirigenti.

Infine, al Direttore Generale e agli altri dirigenti compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall'art. 2120 c.c. e dall'art. 58 del CCNL Dirigenti.

Qualora ricorrano i presupposti per l'attivazione di incentivi all'esodo applicati nei confronti di dirigenti rientranti nella categoria del personale rilevante, questi dovranno rispettare le regole previste dalle Disposizioni (sez. II, cap. 2 paragrafo 2.1, 2.2.2) con riguardo alla struttura della componente variabile della remunerazione, attinenti il collegamento alle performance realizzate e ai rischi assunti e la previsione di meccanismi di *claw back* per i casi di comportamenti fraudolenti o di colpa grave e per i compensi corrisposti in violazione delle Disposizioni.

Le informazioni sui compensi corrisposti al Direttore Generale e agli altri Dirigenti, ai sensi di quanto disciplinato dal paragrafo 16 dello IAS 24, sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio, nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Le retribuzioni corrisposte al personale della Banca appartenente alla categoria dei **Quadri Direttivi** e alle **Aree Professionali** sono determinate sulla base delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo – Casse Rurali ed Artigiane, nonché del contratto di secondo livello stipulato dalla Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo.

Il trattamento economico applicato ai Quadri Direttivi e alle Aree Professionali si compone di una parte fissa e invariabile - cioè non correlata a risultati aziendali o individuali, né ad iniziative premianti o incentivanti - e di una parte variabile.

La parte fissa si compone delle seguenti voci:

- stipendio;
- eventuali trattamenti indennitari e/o erogazioni connesse all'anzianità di servizio e/o a modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, previsti dalla contrattazione collettiva di lavoro;

- altre voci costanti nel tempo, previste dalla contrattazione collettiva di lavoro ovvero frutto di pattuizioni individuali (quali, ad esempio, emolumenti *ad personam* riconosciuti al fine di acquisire o mantenere particolari professionalità ovvero in occasione del conferimento di particolari incarichi a carattere continuativo);
- *benefit*: forme di retribuzione in natura (comunque soggette al regime fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente), anche frutto di pattuizioni individuali. I benefit comprendono:
 - assicurazione caso morte / infortunio;
 - telefono cellulare, pc portatile e buoni pasto.

La contrattazione collettiva di lavoro, inoltre, dispone in favore dei Quadri Direttivi e del personale appartenente alle Aree Professionali sistemi integrativi di natura assistenziale e previdenziale.

La parte variabile, correlata a risultati aziendali o individuali, comprende:

- **erogazione prevista dall'art. 48 del CCNL di categoria**, denominata "premio di risultato", definita dal secondo livello di contrattazione collettiva, in base ai parametri stabiliti dagli Accordi Collettivi Nazionali, ritenuti conformi alle Disposizioni della Banca d'Italia. Il "premio di risultato" è calcolato rapportando i risultati conseguiti dalla banca nell'anno di misurazione con quelli ottenuti nel corso dei due esercizi precedenti, tenuto conto della fascia di appartenenza della banca, determinata attraverso il confronto con i risultati medi delle BCC lombarde. Per tale motivo la corresponsione e l'ammontare del "premio" non sono preventivabili;
- **ulteriori erogazioni *una tantum*** connesse a prestazioni meritevoli in termini di efficacia e di efficienza. Consistono in erogazioni di natura discrezionale, non continuativa, riconosciute in unica soluzione, che possono coinvolgere uno o più soggetti, con cui si premia una prestazione particolarmente significativa per qualità e per importanza oppure il compimento di un progetto o, in genere, di un incarico oppure che vengono corrisposte in occasione di particolari ricorrenze o di eventi di carattere straordinario.

Al fine di assicurare un prudente equilibrio fra la componente fissa e variabile della remunerazione per non limitare la capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione adeguato ai rischi assunti, il rapporto fra la parte variabile, rappresentata dagli emolumenti sopra indicati, e la retribuzione annua lorda globale non può superare il limite del 20%.

In caso di comportamenti fraudolenti, di colpa grave o di comportamenti da cui sia derivata una perdita significativa a danno della banca, per tutto il personale dipendente sono previste specifiche clausole di *claw back* in virtù delle quali il dipendente è obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dei *bonus* riconosciuti e/o pagati a titolo incentivante.

Tale obbligo è circoscritto a 2 anni successivi alla corresponsione del *bonus*.

Per il “personale più rilevante” l’eventuale remunerazione incentivante è soggetta a:

- differimento in un arco temporale di 2 anni, al fine di applicare sistemi c.d. di *malus*, ad esito dei quali si determina l’ammontare da corrispondere in relazione alla dinamica dei risultati corretti per i rischi.
- specifiche clausole di *claw back* che dispongono l’obbligo (circoscritto a 2 anni successivi alla corresponsione del *bonus*) di restituzione, in tutto o in parte, dei bonus riconosciuti e/o pagati (sia a pronti che in modalità differita) a titolo incentivante, laddove il dipendente abbia determinato o concorso a determinare:
 - ✓ comportamenti dai quali è derivata una perdita significativa a danno della banca;
 - ✓ violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 26, per le categorie di personale per le quali rilevano o, quando il soggetto è parte interessata, dell’articolo 53, commi 4 e ss, del TUB o degli obblighi in materia di remunerazione e incentivazione;
 - ✓ comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della banca.

Infine, ai Quadri Direttivi e alle Aree Professionali compete il trattamento di fine rapporto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, come stabilito dall’art. 2120 c.c. e dall’art. 83 del relativo CCNL.

Come anticipato, i criteri di conferimento degli **incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza**. Tutti i compensi e/o le somme a qualsiasi titolo corrisposte a tali soggetti sono documentati in modo adeguato e proporzionati all’attività svolta in considerazione delle specifiche condizioni di mercato.

In particolare, con riferimento ai professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per la Banca tenuto conto dell’incarico e delle condizioni di mercato.

Con riferimento ai collaboratori a progetto il compenso viene stabilito in linea con i parametri delle retribuzioni minime previste dal CCNL applicabile per le figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto, a parità di estensione temporale dell’attività oggetto della prestazione.

▪ **Informazioni sui criteri di valutazione delle performance in virtù dei quali sono concesse opzioni, azioni o altre componenti variabili della remunerazione**

Si rinvia a quanto già illustrato in precedenza con riguardo alle caratteristiche delle componenti variabili della remunerazione e ai meccanismi di relativo riconoscimento.

Si precisa che nessuna componente variabile viene corrisposta attraverso piani basati su azioni, opzioni, o altri strumenti finanziari.

- **Principali parametri e motivazioni per qualsiasi regime di remunerazione variabile e di ogni altra prestazione non monetaria**

Le politiche e i sistemi di remunerazione adottati si incardinano nel complesso delle politiche della Banca con riferimento alle Risorse Umane, poggiate sulla centralità della persona e, quindi, sulla priorità di assicurare il rispetto della sua dignità in tutte le diverse manifestazioni.

Sono pertanto improntate all'impegno di assicurare le condizioni più idonee alla realizzazione professionale di tutti i dipendenti tramite la valorizzazione delle potenzialità dei singoli attraverso processi efficaci, equi e trasparenti, finalizzati a favorire, riconoscere e premiare le competenze professionali nonché il loro sviluppo. Ai dipendenti viene richiesto di esercitare consapevolezza etica, scrupolo professionale e logica di condivisione, devono svolgere la propria attività con la professionalità richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperare il massimo impegno nel conseguimento degli obiettivi assegnati (contribuendo alla diffusione della cultura aziendale e al raggiungimento degli obiettivi generali dell'organizzazione aziendale) e svolgere con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. Riguardo ai principali parametri utilizzati si rinvia a quanto già illustrato in precedenza.

Si precisa che non sono erogate prestazioni non monetarie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Di seguito si precisa, in forma tabellare, il valore aggregato delle componenti fisse e variabili della retribuzione, rilevata secondo il principio della competenza economica, riferita alle diverse categorie di percettori. L'informativa è resa nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali - espressamente richiamata dall'Art. 450 del CRR - e in attuazione del principio di proporzionalità di cui alle Disposizioni di Vigilanza.

RUOLI	REMUNERAZIONI			
	Numero percettori	Componente fissa	Componente variabile	% variabile / totale
Presidente del Consiglio di amministrazione	1	75.751,16		
Amministratori con particolari cariche e componenti del Comitato esecutivo	12	178.803,81		
Sindaci	3	184.253,21		
Direzione e Altri Dirigenti	3	375.588,85	11.000,00	2,85
Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni aziendali di controllo	4	243.613,73	7.721,15	3,07
Altri dipendenti	113	5.422.056,21	168.026,91	3,01
Collaboratori	2	34.168,80	0	0

Si precisa che, nei confronti di tutte le categorie di soggetti sopra indicate, le componenti variabili:

- 1) sono state erogate in denaro;
- 2) non sono state soggette a sistemi di pagamento differito e a meccanismi di correzione *ex post* in base ai rischi.

Con riguardo al personale rientrante nelle categorie "Direzione e altri Dirigenti", "Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno", durante l'esercizio 2014:

- 1) non sono stati effettuati pagamenti per trattamenti di inizio rapporto;
- 2) sono stati erogati emolumenti in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (a titolo di trattamento di fine rapporto) per complessivi euro 48.287,24 lordi, a favore di 1 beneficiario.

Si rammenta che ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza in materia di bilancio bancario, le informazioni sui compensi corrisposti agli Amministratori, ai Sindaci e ai Dirigenti sono riportate nella parte H della Nota Integrativa al Bilancio di esercizio, nell'ambito delle informazioni sui compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche.

Infine si comunica che la funzione di *compliance* e quella di *internal audit*, ciascuna secondo le proprie competenze, hanno condotto verifiche specifiche al fine di controllare la coerenza del sistema premiante adottato con le politiche di gestione del rischio della banca e di contenimento dei rischi legali e reputazionali insiti soprattutto nelle relazioni con la clientela nonché la rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate dall'Assemblea e alla normativa emanata dalla Banca d'Italia.

TAVOLA 15 - TECNICHE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO (ART. 453)

INFORMATIVA QUALITATIVA

▪ **Politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e “fuori bilancio”**

La Banca non ha adottato politiche e processi in materia di compensazione in bilancio e fuori bilancio. La Banca non ricorre pertanto a tali forme di protezione del rischio di credito e di controparte.

▪ **Politiche e processi per la valutazione e la gestione delle garanzie reali.**

Con riferimento all'acquisizione, valutazione e gestione delle principali forme di garanzia reale, la Banca ha disciplinato nel Regolamento del processo del credito, l'attività di acquisizione delle garanzie al fine di assicurare il soddisfacimento dei requisiti – giuridici, economici e organizzativi – previsti dalla normativa per il loro riconoscimento ai fini prudenziali al momento della costituzione della protezione e per tutta la durata della stessa. In particolare nel suddetto Regolamento di processo sono state indicate le diverse tipologie di garanzie accettate ed è stata posta in uso una contrattualistica standardizzata.

E' stata inoltre assicurata la presenza di un sistema informativo a supporto delle fasi del ciclo di vita della garanzia (acquisizione, valutazione, gestione, rivalutazione, realizzo).

Le misure di controllo cui è soggetta la concessione del credito con acquisizione di garanzie reali sono differenziate per tipologia di garanzia. Si possono individuare due tipologie di garanzie principali, sia per volumi di credito sia per numerosità della clientela, soggette quindi a normative differenti:

- ipoteca (su immobili residenziali e commerciali);
- pegno (su titoli e denaro).

Relativamente alle garanzie ipotecarie su immobili, il Regolamento interno e le procedure aziendali assicurano che siano sempre acquisite e gestite con modalità atte a garantirne l'opponibilità in tutte le giurisdizioni pertinenti e l'escutibilità in tempi ragionevoli.

In tale ambito, la Banca, per il riconoscimento delle garanzie reali ai fini della *Credit Risk Mitigation* prevista dalle Disposizioni di Vigilanza Prudenziale, ha adottato specifiche procedure interne con riguardo all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa con riguardo:

- alla non dipendenza del valore dell'immobile in misura rilevante dal merito di credito del debitore;
- alla indipendenza del soggetto incaricato della valutazione ed esecuzione della stima ad un valore non superiore al valore di mercato;

- alla presenza di un'assicurazione contro il rischio danni sul bene oggetto di garanzia; in particolare, la banca adotta in tale ambito tecniche e procedure che assicurino l'efficacia ed il buon esito del vincolo posto ex art. 2742 c.c. sulle somme dovute dall'assicuratore, anche attivando, se del caso, le iniziative, previste dalla medesima norma volte a consentire il pieno soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie;
- alla messa in opera di un'adeguata sorveglianza sul valore dell'immobile, al fine di verificare la sussistenza nel tempo dei requisiti che permettono di beneficiare di un minor assorbimento patrimoniale sulle esposizioni garantite;
- al rispetto del rapporto massimo tra fido richiesto e valore della garanzia (*loan-to-value*): 80% per gli immobili residenziali e 50% per quelli commerciali. Qualora venga superato tale limite deve essere valutata l'opportunità di richiedere un'idonea garanzia integrativa;
- alla destinazione d'uso dell'immobile e alla capacità di rimborso del debitore.

Il processo di sorveglianza sul valore dell'immobile a garanzia è svolto attraverso l'utilizzo di metodi statistici. Al riguardo, l'attività di valutazione è effettuata: almeno ogni 3 anni per gli immobili residenziali e annualmente per gli immobili di natura non residenziale.

Per le esposizioni rilevanti (ossia di importo superiore a 3 milioni di euro o al 5 per cento del patrimonio di vigilanza della Banca) la valutazione è in ogni caso rivista da un perito indipendente almeno ogni 3 anni.

Con riguardo alle garanzie reali finanziarie la Banca, nell'ambito del Regolamento del processo del credito ha disciplinato le tipologie di garanzie acquisibili, i criteri di trattamento delle stesse e gli scarti di sicurezza applicabili. La Banca indirizza l'acquisizione delle stesse a quelle sole aventi ad oggetto attività finanziarie delle quali l'azienda è in grado di calcolare il *fair value* con cadenza almeno semestrale (ovvero ogni qualvolta esistano elementi che presuppongano che si sia verificata una diminuzione significativa del *fair value* stesso).

La Banca ha inoltre posto in essere specifici presidi e procedure atte a garantire i seguenti aspetti rilevanti per l'ammissibilità a fini prudenziali delle garanzie in argomento:

- assenza di una rilevante correlazione positiva tra il valore della garanzia finanziaria e il merito creditizio del debitore;
- specifici presidi a garanzia della separatezza esterna (tra patrimonio del depositario e bene oggetto di garanzia) e della separatezza interna (tra i beni appartenenti a soggetti diversi e depositati presso i terzi), qualora l'attività oggetto di garanzia sia detenuta presso terzi;
- durata residua della garanzia non inferiore a quella dell'esposizione.

Nell'ambito del Regolamento del processo del credito, la Banca utilizza il concetto di scarto di garanzia, misura espressa in percentuale sul valore della garanzia offerta, determinata in funzione della volatilità del valore del titolo.

La sorveglianza delle garanzie reali finanziarie, nel caso di pegno su titoli, avviene attraverso il monitoraggio mensile del *fair value* dello strumento finanziario a garanzia da parte dell'Ufficio Controllo Integrato della Gestione e dei Rischi che provvede a segnalare il superamento del valore dello scarto di sicurezza alla Direzione Generale.

▪ **Principali tipi di garanzie reali accettate dalla Banca**

La Banca accetta diversi strumenti a protezione del credito costituiti dalle seguenti categorie:

Garanzie ipotecarie

- ipoteca su beni immobili residenziali;
- ipoteca su immobili commerciali;

Garanzie finanziarie

- pegno su certificati di deposito, libretti di risparmio e obbligazioni di propria emissione;
- pegno su certificati di deposito, libretti di risparmio e obbligazioni emesse da altre banche;
- pegno su titoli di Stato sia della zona Euro che extra Euro;
- pegno su obbligazioni quotate emesse da Banche Sovranazionali, Banche e Società Primarie;
- pegno su azioni quotate su mercati ufficiali;
- pegno su fondi comuni di investimento (obbligazionari, bilanciati e azionari);
- pegno su polizze assicurative.

Tutte le tipologie di garanzia acquisibili dalla Banca, sia quelle riconosciute sia quelle non riconosciute ai fini della *Credit Risk Mitigation*, sono inserite nel processo strutturato di gestione delle garanzie reali, in precedenza descritto.

▪ **Principali tipologie di garanti e di controparti in operazioni su derivati creditizi e il loro merito di credito.**

Con riferimento alle garanzie personali, le principali tipologie di garanti sono rappresentate da imprenditori e *partner* societari correlati al debitore nonché, nel caso di finanziamenti concessi a favore di imprese individuali e/o persone fisiche (consumatori e non), anche da parte di congiunti del debitore stesso. Meno frequentemente il rischio di insolvenza è coperto da garanzie personali fornite da altre società (generalmente società

appartenenti allo stesso gruppo economico del debitore), oppure prestate da istituzioni finanziarie e compagnie assicurative.

Nel caso di finanziamenti a soggetti appartenenti a determinate categorie economiche (artigiani, commercianti ecc.) la Banca acquisisce anche specifiche garanzie (sussidiarie o a prima richiesta) prestate da parte dei consorzi fidi di appartenenza.

Le suddette forme di garanzia, nella generalità dei casi, non consentono un'attenuazione del rischio di credito ai fini della *Credit Risk Mitigation* in quanto prestate da soggetti "non ammessi" dalla nuova normativa prudenziale.

La Banca non ha posto in essere operazioni su derivati creditizi.

Nel caso in cui una proposta di finanziamento preveda garanzie personali di terzi l'istruttoria si estende anche a questi ultimi. In particolare vengono verificate, in relazione alla tipologia di fido garantito e all'importo:

- la situazione patrimoniale e reddituale del garante, anche tramite la consultazione delle apposite banche dati;
 - l'esposizione verso il sistema bancario (eventualmente, a discrezione dell'istruttore in relazione all'importo della garanzia, l'indagine sarà estesa alla Centrale Rischi);
 - informazioni presenti nel sistema informativo della banca;
 - eventuale appartenenza ad un gruppo e relativa esposizione complessiva.
-
- **Informazioni sulle concentrazioni del rischio di mercato o di credito nell'ambito degli strumenti di attenuazione del rischio di credito adottati.**

La Banca, allo stato attuale, non valuta e gestisce il rischio di concentrazione con riferimento alle garanzie.

INFORMATIVA QUANTITATIVA

Tavola 15 f) g) – Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito (art.453 lettere f), g))

(migliaia di euro)

Portafoglio delle esposizioni garantite	Valore prima dell'applicazione delle tecniche di attenuazione del rischio di credito	Ammontare protetto da tecniche di attenuazione del rischio di credito					Totale complessivo	
		Protezione del credito di tipo reale			Protezione del credito di tipo personale			Totale
		Garanzie reali finanziarie - metodo semplificato	Garanzie reali finanziarie - metodo integrale	Garanzie reali assimilate alle personali	Garanzie personali	Derivati creditizi		
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni centrali e banche centrali	315.756						-	315.756
Esposizioni verso o garantite da amministrazioni regionali o autorità locali	5.243						-	5.243
Esposizioni verso o garantite da organismi del settore pubblico	-						-	-
Esposizioni verso o garantite da banche multilaterali di sviluppo	-						-	-
Esposizioni verso o garantite da organizzazioni internazionali	-						-	-
Esposizioni verso o garantite da intermediari vigilati	65.290						-	65.290
Esposizioni verso o garantite da imprese	204.230	20.678			635		21.313	225.543
Esposizioni al dettaglio	188.896	13.874			3.519		17.393	206.289
Esposizioni garantite da immobili	147.512						-	147.512
Esposizioni in stato di default	43.489	351					351	43.840
Esposizioni ad alto rischio	148						-	148
Esposizioni sotto forma di obbligazioni bancarie garantite	-						-	-
Esposizioni a breve termine verso imprese o intermediari vigilati	-						-	-
Esposizioni verso Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio	83						-	83
Esposizioni in strumenti di capitale	8.925						-	8.925
Altre esposizioni	23.322						-	23.322
Esposizioni verso le cartolarizzazioni	-						-	-
Totale complessivo	1.002.894	34.903	-	-	4.154	-	39.057	1.041.951

TAVOLA 16 - RISCHIO OPERATIVO (ART. 446)

INFORMATIVA QUALITATIVA

Con riferimento alla misurazione del requisito prudenziale a fronte dei rischi operativi, la Banca, non raggiungendo le specifiche soglie previste per l'accesso alle metodologie avanzate individuate dalla Vigilanza e considerate le proprie caratteristiche operative e organizzative, ha deliberato l'applicazione del metodo base (*Basic Indicator Approach* – BIA).

Tale metodologia prevede che il requisito patrimoniale sia calcolato applicando un coefficiente regolamentare (15%) ad un indicatore del volume di operatività aziendale definito all'art. 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ai sensi del citato articolo, l'indicatore rilevante è costruito come somma delle componenti di seguito indicate :

- interessi e proventi assimilati;
- interessi e oneri assimilati;
- proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile/fisso;
- proventi per commissioni/provvigioni;
- oneri per commissioni/provvigioni;
- profitto (perdita) da operazioni finanziarie;
- altri proventi di gestione.

L'art 316 del Regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce, inoltre, che ai fini del calcolo dell'indicatore rilevante vengano apportate le seguenti correzioni:

- a. le provvigioni versate per i servizi forniti in “*outsourcing*” da soggetti “terzi” - diversi dalla controllante, dalle società controllate e dalle altre società appartenenti al medesimo gruppo della banca - devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante;
- b. le provvigioni versate per i servizi forniti in “*outsourcing*” da terzi soggetti alla disciplina del Regolamento (UE) n. 575/2013 possono essere incluse nel calcolo dell'indicatore rilevante, utilizzandole quindi a riduzione dello stesso;
- c. le seguenti componenti devono essere escluse dal calcolo dell'indicatore rilevante:
 - i. i profitti e le perdite realizzate tramite la vendita di elementi non inclusi nel portafoglio di negoziazione;
 - ii. i proventi derivanti da partite straordinarie o irregolari;

iii. i proventi derivanti da assicurazioni.

Il requisito patrimoniale è determinato moltiplicando per il coefficiente del 15% la media delle ultime tre osservazioni dell'indicatore rilevante effettuate, alla fine dell'esercizio, su base annuale.

Oltre alla quantificazione del sopra illustrato requisito patrimoniale, la Banca ha adottato specifiche procedure e sistemi di controllo finalizzati ad assicurare una gestione sana e prudente dei diversi profili di manifestazione dei rischi operativi.